C. Migliardi - F. Noberasco - I. Scovazzi

STATVTI CORPORATIVI SAVONESI

Vol. I

SAVONA
Tipografia Savonese
Piazza Monticello, 2
1931

SOCIETÀ SAVONESE
DI STORIA PATRIA
BIBLIOTECA
N 7831
Entrato il ... venduto

Biblioteca
Storia
Patria SV

S-SV-SV
0001 SSSP SV
03 013

SOCIETÀ SAVONESE DI STORIA PATRIA
SAVONA

INTRODUZIONE

Nell'odierno sviluppo di studi sulle corporazioni artigiane, che il liberismo dei secoli XVIII e XIX spense ed il fascismo ha tratto a vita nuova, non riuscirà inutile, forse, il presente contributo.

Le corporazioni savonesi avevano già da tempo richiamato l'attenzione degli studiosi di storia municipale. Si possono indicare i seguenti scritti:

Lavori diretti: - A. BRUNO, *Gli Statuti delle Arti nei secc. XIV, XV, XVI,* in « Atti e Memorie della Società Storica Savonese », Savona, 1888, Vol. I, p. 237 segg.;

A. BRUNO, *Capitoli dell'arte dei muratori,* in « Atti e Memorie ecc. », Vol. II, Savona, 1889-90, p. 377 sgg.;

G. FILIPPI, *Statuti dell'arte degli speziali in Savona del 1592,* in « Atti e Memorie ecc. », Vol. II, p. 53 sgg.;

G. B. GARASSINI, *Gli Statuti dell'arte degli aurefici in Savona del 1577,* Savona, 1894;

G. FILIPPI, *Dell'arte della lana in Savona nei secoli XIV e XV,* in « Studi di storia ligure (Savona) », Roma, 1897, p. 177 sgg.;

G. Filippi, *Statuti dell'arte degli Speziali in Savona (1592)*, in « Studi ecc. », p. 197 sgg.
F. Noberasco, *Statuti dell'arte dei berrettieri in Savona del 1473*, Bologna, 1913 ;
F. Noberasco, *Capitoli dell'arte de' Chirurgici e Barbieri in Savona (1539 - 1577)*, Bologna, 1913 ;
F. Noberasco, *Artigiani e Artisti savonesi*, Savona, 1920. Vi sono studiate l'arte dei Maestri d'ascia e quella dei Pittori e Scudieri ;
F. Noberasco, *Le Corporazioni artigiane savonesi*, Savona, 1921 ;

Lavori indiretti: - G. V. Verzellino, *Delle memorie particolari e specialmente degli uomini illustri della città di Savona*, Savona, 1885 - 1891, Voll. I e II, passim ;
A. Abate, *Cronache savonesi dal 1500 al 1570*, Savona, 1897, p. 238 sgg. ;
F. Alizeri, *Notizie dei professori del disegno in Liguria dalle origini al sec. XVI*, Genova, 1870 - 80, Voll. 6, passim. ;
N. C. Garoni, *Guida storica economica e artistica della città di Savona compilata coi documenti degli Archivi municipali*, Savona, 1874, p. 255 sgg. ;
Calenda di Tavani, *Patrizi e popolani del M. Evo nella Liguria occidentale*, Trani, 1891, passim ;
F. Bruno, *Dell'antica e moderna popolazione di Savona*, Savona, 1894, p. 17 sgg. ;
A. Bruno, *Storia di Savona dalle origini ai nostri giorni*, Savona, 1901, p. 52 sgg. ;
V. Poggi, *Cronotassi dei principali magistrati che ressero e amministrarono il comune di Savona dalle*

origini alla caduta della sua autonomia, P. I, Torino, 1908, p. 191 sgg. e P. II, Torino, 1912, passim;

F. Noberasco, *Scritti vari di storia savonese*, Genova, 1914, p. 17 sgg.;

F. Noberasco, *Gli ospedali savonesi*, Bologna, 1914, p. 18 sgg.;

F. Noberasco, *Il Comune savonese nei suoi Statuta Antiquissima*, Savona, 1927, p. 29 sgg.;

I. Scovazzi e F. Noberasco, *Storia di Savona*, Savona, 1926-28, Voll. I-III, specialmente Vol. III, p. 181 sgg.;

I. Scovazzi e F. Noberasco, *Savona*, Roma, Tiber, 1930.

Invero gli archivi savonesi conservano grande ricchezza di statuti così politici, civili e criminali, come corporativi, solo in piccola parte pubblicati e studiati. Di quelli corporativi, che ora sopratutto ci interessano, giova dare l'elenco e la sommaria descrizione.

1) *Capitolari contenuti in codici sparsi.*

Capitoli dell'arte dei Ferrari, fatti dell'anno 1340 a 20 Gen.° in Savona. Cod. pergam. di fogli 62, dim. 23 × 18, con due pagine illustrate. Contiene regolazioni varie, la nuova redazione del 1577, con regolazioni fino al 1795, ed una matricola dell'arte del sec. XVIII. Furono pubblicati da A. Bruno.

Capitula artis muratorum Saone, del 1417. Cod. pergam. di fogli 31, di cui uno di carta, dim.

26 × 19. Contiene regolazioni dal 1461 al 1555; seguono i capitoli del 1577 con aggiunte dal 1598 al 1777. Furono pubblicati da A. Bruno.

Capitoli dei Berrettieri, del 23 luglio 1473. Cod. cart. di fogli 46, dim. 18 × 13, con regolazioni fino al 1568, tariffe e computi astronomici. Furono pubblicati nella parte essenziale da F. Noberasco.

Capitula artis basteriorum et selarum, del 31 luglio 1482. Cod. pergam. di fogli 30, di cui 2 di carta, dim. 20 × 15. Non ne esistono più che il proemio e due paragrafi. Seguono: una regolazione del 1555; i capitoli del 1577 con regolazioni sino al 1795; due matricole molto saltuarie dal sec. XVI al XVIII.

Capitula artis Magistrorum axie et Calafattorum, del 1483. Foglio di carta bombacina, con trascrizione dei capitoli fatta dal cancelliere municipale M. T. De' Lorenzi il 26 novembre 1526. Furono studiati da F. Noberasco.

Capitula artis Pictorum et Scutariorum, del 1536. Foglio di carta bombacina. Furono studiati da F. Noberasco.

Capitula artis chirurgiorum et barbitonsorum, del 23 aprile 1539. Cod. misto, con fogli 26 di perg. e 19 di carta, dim. 24 × 16. Contiene: regolazioni dal 1547 al 1555; i nuovi capitoli del 1577 con regolazioni dal 1613 al 1789: due matricole dei secc. XVII e XVIII. Furono pubblicati da F. Noberasco.

Capitoli dell'arte de Ontori del sec. XVI. Cod. cart. di fogli 38, dim. 22 × 15. Contiene regolazioni

dal 1598 al 1796 ed il decreto di ristabilimento dell'arte del 14 dic. 1814.

Capitoli dell'arte de Barillari del sec. XVI. Cod. cart. di fogli 20, dim. 22 × 16. Regolazioni dal 1585 al 1789.

Arte de Maestri d'assia, estratto dal libro delle arti del sec. XVI. Cod. cart. di fogli 49, dim. 24 × 17. Regolazioni dal 1654 al 1795.

Capitoli e regole dell'arte di Hortollani, del 1577. Cod. misto di fogli 16 pergam. e 16 cart., dim. 24 × 19. Contiene vari decreti del Senato genovese e degli Anziani di Savona, regolazioni dal 1613 al 1736 e una matricola del sec. XVIII. Nel 1739 furono abrogati e sostituiti con altri capitoli qui non compresi.

Capitoli et statuti dell'arte delli Speciali, del 1592. Cod. perg. di fogli 13, dim. 25 × 19. Contiene regolazioni del 1593, una lettera degli Anziani di Savona al Governatore di Genova e la risposta del Governatore. Furono studiati dal Filippi.

Arte de Stoperi della fidelissima città di Saona, del sec. XVII. Cod. pergam. di fogli 27, con 4 cart., dim. 24 × 18, con una pagina illustrata. Regolazioni dal 1630 al 1783.

Capitoli dell'arte delli Hosti e Tauernari della città di Sauona, del sec. XVII. Cod. cart. di fogli 56, dim. 22 × 16. Regolazioni dal 1610 al 1698. Vi sono intramezzati il trattato della gabella degli osti del 1671 e capitoli sopra l'istituzione dei fondachi.

Capitoli dell'arte de Maestri d'ascia e Calafatti, dall'anno 1654 al 1795. Non esiste che la fascia.

Capitoli dell'arte de batitori di bombace, del 15 maggio 1722. Cod. cart. di fogli 24, dim. 25 × 17. Regolazioni fino al 1789 e matricola dell'epoca.

Statuti dell'arte de Speciari, Droghieri o sia minutanti del 1722. Cod. pergam. di fogli 32, di cui uno illustrato, dim. 15 × 21. Con matricola dell'arte dalla metà del 1600 al 1801 ed aggiunte dal 1731 al 1783.

NB. — A. Bruno, nel suo studio « Gli Archivi del Comune di Savona » (Savona, 1884), a pag. 37 e sgg., elencando i vari capitolari delle arti, dà notizia dei seguenti, dei quali non abbiamo trovato traccia:

Capitula artis stopperiorum savonensium, auspice divo Rocho, del 1430, in pergamena;

Statuto dell'arte dei sellari, bastieri e brillari, dell'anno 1555, in pergamena.

II) *Il grande codice delle Arti.*

Gli statuti corporativi savonesi ebbero la loro complessiva codificazione e, possiam dire, la loro definitiva redazione negli « *Artium Capitula* », per decreto del Gran Consiglio, addì 22 luglio 1577. È un grosso codice cartaceo, fasciato in pergamena, di fogli 320 e dim. 34 × 24. Vi sono compresi i capitoli delle seguenti arti (alcuni furono estratti poi nei codici dianzi elencati; altri furono inseriti nel codice dopo il 1577):

1) *Arte de Camalli* - 1577.
2) *Arte de Ligatori di balle e Lauatori di lane* - 1577.
3) *Arte de Piscatori* - 1577. Regolazioni dal 1598 al 1721.
4) *Arte de Mollinari* - 1577. Regolazioni dal 1598 al 1739.

5) *Arte de Ortollani* - 1577. Regolazioni dal 1641. Nuova redazione nel 1739, con regolazioni dal 1765 al 1771.
6) *Arte de Spadari e Coltellieri* - 1577.
7) *Arte de Testori de panni* - 1577.
8) *Arte de Misuratori di raiba.* Senza data, ma certo anteriore al 1596. Regolazioni da quell'anno al 1789.
9) *Arte de Accimatori* - 1577.
10) *Arte di Hosti e Tauernari* - 1577. Regolazioni dal 1613 al 1765.
11) *Arte de Bastieri e Sellari* - 1577. Regolazioni dal 1598 al 1771.
12) *Arte de Maestri d'assia* - 1577. Regolazioni dal 1654 al 1771.
13) *Arte de Carafatti* - 1577. Regolazioni dal 1635 al 1785.
14) *Arte de Remorari* - 1577.
15) *Arte de Pignatari* - 1577. Regolazioni dal 1598 al 1777.
16) *Arte de Muratori* - 1577. Regolazioni dal 1641 al 1791.
17) *Arte de Piccapietre e Marmorari* - 1577. Regolazioni dal 1624 al 1633.
18) *Arte de Tintori* - 1577. Regolazioni dal 1661 al 1741.
19) *Arte de Stoperi* - 1577. Regolazioni dal 1630 al 1780.
20) *Arte de Barrillari* - 1577. Regolazioni dal 1585 al 1771.
21) *Arte de Ferrari* - 1577. Regolazioni dal 1641 al 1771. Nel 1717 furono redatti i capitoli del-

l'*arte grossa de ferrari*, che recano regolazioni dal 1731 al 1741.

22) *Arte de Chiapuzzi, Calderari, Sedasari e Brustiari* - 1577. Regolazioni dal 1651 al 1771.

23) *Arte de Formagiari* - 1577. Regolazioni dal 1593 al 1771.

24) *Arte de Fornari* - 1577. Regolazioni dal 1598 al 1771.

25) *Arte de Bottari* - 1577. Regolazioni dal 1594 al 1771.

26) *Arte de Cassari* - 1577. Regolazioni dal 1591 al 1751.

27) *Arte de Callegari* - 1577. Regolazioni dal 1598 al 1777.

28) *Arte de Cartari e Librari* - 1577. Regolazioni dal 1634 al 1651.

29) *Arte de Pellisari* - 1577.

30) *Arte de Chirurgici e Barbieri* - 1577. Regolazioni dal 1613 al 1777.

31) *Arte de Sartori* - 1577. Regolazioni dal 1598 al 1771. Esiste una nuova redazione del 1739.

32) *Arte de Calsollari* - 1577.

33) *Arte de Drapperi.* Staccatasi dall'arte comune *de drapperi e sartori,* formò suo statuto l'8 gennaio 1641. Regolazioni fino al 1689.

34) *Arte de Censari* - 1620. Regolazioni dal 1624 al 1766. C'è una matricola dal 1642 al 1714.

35) *Arte de Ontori* - 1577. Regolazioni dal 1598 al 1771.

36) *Arte de Fillatori* - 1577. Parte generale. Seguono una parte per l'*arte grossa* e una parte per l'*arte grossa e minuta.* Regolazioni dal 1598 al 1777.

37) *Arte de Bombasari e Candellari* - 1577. Regolazioni dal 1585. Nuovi capitoli furono redatti nel 1737 e recano regolazioni fino al 1796.

38) *Arte de Merzari e Toscani* - 1577. Regolazioni dal 1593. Nel 1728 si fuse l'*arte dei merzari, toscani, guantieri o sia profumieri* con quella dei *calsolari o pateri* e formarono un nuovo complessivo capitolare, che ha regolazioni dal 1736 al 1771.

39) *Arte de Berretieri* - 1577. Regolazioni dal 1598 al 1771.

40) *Arte de Aurefici o sia fraueghi* - 1577. Regolazioni dal 1598 al 1766. Furono studiati da G. B. Garassini.

41) *Arte de Speciali* - Due redazioni della 2ª metà del sec. XVI, con regolazioni dal 1633 al 1709.

42) *Arte de Capellari* - 1662, nel quale anno l'arte fu istituita. Regolazioni dal 1668 al 1741.

43) *Arte de Tessitori di tele e touaglioli* - 1718. Regolazioni dal 1724 al 1777.

44) *Arte d' Archibuggieri* - 1721.

45) *Arte di Tessitori di calsette al telaro* - 1721. Regolazioni del 1723.

46) *Capitoli de Farmacisti o sia Speziali da medicina* - 1721. Regolazioni dal 1727 al 1771.

47) *Arte de Speziari, Droghieri o sia minutanti* - 1722. Regolazioni dal 1731 al 1777.

48) *Arte de Battitori di bombace* - 1721. Regolazioni dal 1727 al 1771.

49) *Arte de Vedrari e Lanternari* - 1724-33. Regolazioni dal 1740 al 1771.

50) *Arte de Candelari* - 1736.

51) *Arte de Molinari* - 1739. Regolazioni dal 1745 al 1771.

52) *Arte dei Facchini della Venerabile Compagnia di S. Venanzio* - 1756. Matricola e regolazioni dal 1761 al 1771. Risorse nell'anno 1822, dopo la Restaurazione.

NB. — Il Civico Archivio Storico savonese possiede anche quattro codici manoscritti ove sono serbate le elezioni dei consoli, le ammissioni dei maestri, le incartazioni degli apprendisti dal 1724 al 1784, ed inoltre gli atti degli Anziani e del Consiglio Grande del Comune, i quali contengono pure deliberazioni relative alle Arti.

Importante complemento degli Statuti corporativi sono i sacramenti o giuramenti degli artisti. Ne abbondano i più antichi statuti civili e politici del Comune: quelli detti *Antiquissima*, della prima metà del 300, quelli del 1376 e la doppia redazione del 1404. Coi sacramenti elenchiamo anche tutti i capitoli degli statuti civili e politici, con speciale attinenza alle arti.

Statuta Antiquissima.

De sacramento censariorum.
» draperiorum qui vendunt pannos.
» draperiorum, sartorum, pelipariorum et fabrorum.
» albergatorum.
» filatorum.
» iapuciorum.
» fabrorum.
» calegariorum.
» textorum et textricum.
» ferrariorum.

De lavatoribus et lavatricibus pannorum.
De sacramento curatricum.
» fornariorum.
» maoneriorum.
Quod pignatarii vendant et dent operam ut infra.
De sacramento macellatorum.
» macellatorum et eorum securitatibus.
» naucleriorum piscatorum.
» venditorum piscium.
» boveriorum et asinariorum.
» boveriorum, asinariorum et hospitum.
» muratorum.
» factorum remorum.
» molendinariorum et illorum qui capiunt molturam.
» portatorum grani.
Quod molinarii emendent ut infra.
De sacramento factorum olei.
» barberiorum.
» sartorum et sartricum.
Quod molinarii accipiant granum et redant farinam.
De sacramento medicorum artis fixice.
Quod macellarii debeant satis dare ut infra.
De sacramento fabrorum (bis).
De fornariis facientibus panem.
De sacramento speciariorum.
» acimatorum.
De revenditoribus qui non teneant apothecas apertas in diebus festivis.
De arte lane facienda Saone.
De non conveniendis operantibus artem lane.

De mercede censariorum solvenda.
De stallo concesso barrilariis per comune Saone.
De stallo concesso calegariis.
De stallo concesso remolariis.

Statuti del 1376.

De modo regulandi artistas ciuitatis Saone.
De sacramento draperiorum.
» speciariorum (con regolaz. e addiz. del 1398).
» molendinariorum.
» fornariorum et facientium panem venalem in Saona et posse.
» piscatorum et reuenditorum piscium.
» macelatorum siue bechariorum (con addizione del 1395).
» arbergatorum et arbergatricum.
» aurificum qui vulgo apelantur fabri.
» ferratorum et japuciorum et manescarcorum.
» barilariorum.
» barberiorum.
» magistrorum axie et calafattorum.
» peliparіorum.
» calegariorum.
» curatorum et curatricum tellarum.
» pignatariorum.
» boueriorum et asinariorum.
» maoneriorum et fornaxariorum.
» muratorum.
» sartorum, sartricum, acimatorum et apparatorum pannorum.

De sacramento juperiorum et copertoreriorum.
» botariorum (con regolaz. e addiz. del 1398).
» raybaroliorum et reuenditorum grani et aliarum victualium.
» filatorum canapis (con regolaz. e addiz. del 1390 e del 1395).
» censariorum et porsonetarum (con regol. e addiz. del 1398).
De arte lane fienda in ciuitate Saone.
Declaratio capituli positi sub Rub. de sacramento fornariorum.

Statuti del 1404 (due codici).

De sacramento draperiorum.
De offitio prosonetarum siue censariorum et eorum juramento (con regolaz. del 1444, 1454).
De arte lane (con regolaz. del 1438, 1444).
De sacramento reuenditorum grani in rayba uel extra (con regolaz. del 1466).
» fillatorum canapis.
» et arte speciariorum.
» aurificum seu fabrorum.
» fornaxariorum et maoneriorum (con regolaz. del 1466).
» ferrariorum.
» sartorum.
» cerdonum siue calegariorum.
» magistrorum asie et calafatorum.
» muratorum.
» botariorum (con regolaz. del 1444).
» barilariorum.

De sacramento albergatorum (con regolaz. del 1438, 1444).
» macelatorum.
» peliparіorum.
» textorum utriusque sexus.
» curantium tellas et fustania.
» pignatariorum.
» piscatorum et reuenditorum piscium.
» molendinariorum.
» fornariorum.
» barberiorum.
» basteriorum.
» mulionum.
» laboratorum.
» unctorum (con regolaz. del 1444).
» et arte calderariorum (con regolaz. del 1454).
» bombaxariorum.
» lauatorum lanarum et ligatorum ballarum.
De modo et ordine regulandi artifices comunis Saone (1).

* * *

Si comprende tale rigoglio di corporazioni ove si pensi al precoce, mirabile sviluppo di vita economica del comune savonese.

---

(1) I due volumi « Statuti Politici della città di Savona » e « Concessioni Decreti et Ordini della città di Savona concessi dalla Serenissima Republica di Genova », editi a Genova presso G. Pavoni, 1610, contengono pure norme relative alle arti ed agli artisti.

I commerci, s'è scritto, furono la prima ragione di sviluppo, la principale fonte di prosperità, quasi la vita essenziale di Savona medievale (1).

Parte dei floridi traffici era dovuta a merci di transito che, tratte specialmente dai mercati orientali, erano avviate all'interno; altra spettava ai manufatti apprestati dalle maestranze locali.

Già nei documenti tra il XII e il XIII secolo troviamo in esercizio alcune industrie, tra le quali importantissime quelle navali e della lana e del ferro. Ma, in complesso, sull'esistenza tecnico-legale della corporazione possediamo ancora pochissimi dati. Se Bologna, pel sec. XII, ci svela particolari statuti, se Mantova, sul principio del secolo successivo, ci mostra una ventina di arti, se negli anni medesimi troviamo arti fiorenti a Perugia e a Roma, se Genova, per il sec. XIII, ci offre capitolari e consoli e Venezia sulle sue maestranze legifera minutamente, per Savona, tolto il cartulario del notaro Martino, ove sono qua e là rammentati i *consules calegariorum* e i *consules ferrariorum*, non abbiamo che l'affermazione del Garoni (2), il quale dice d'essere stato assicurato da persone fededegne che in Savona erano un tempo gli statuti dei saldatori d'acciaio, compilati in volgare nel sec. XIII. Ancora un atto del 15 luglio 1251 (3) ci informa che Alemanno, giudice del podestà genovese, sentenziava contro i consoli dei « muliones »

---

(1) *Scovazzi - Noberasco*, « Storia di Savona », Savona, 1926-28, Vol. I, p. 241 e Vol. III, p. 155 sgg.

(2) « Guida storica economica, ecc. », Savona, 1874, p. 263.

(3) Pergamene, Vol. I, n. 86; Reg. a cat., Vol. II, f. 21 v.

di Genova. i quali dai colleghi savonesi pretendevano un indebito « jus consularie ». Se ne potrebbe forse dedurre che anche i « muliones » di Savona fossero stretti in arte, così da ottener giustizia da Genova, che allora allora aveva gravato la mano sulla vinta rivale.

Inoltre i maestri lanieri, tra il dugento e il trecento, avevano già certamente regolare costituzione.

Colpisce un fatto: l'assenza, che si perpetuerà, di un organismo corporativo di mercanti, che pur erano la maggior forza del Comune. Questo silenzio è pur caratteristico a Genova.

Ma il Comune genovese, come acutamente si osservò (1), fu l'*Università* dei mercanti, i quali, più che con una particolare corporazione, si ressero con le leggi dell'universale. I consoli del Comune erano i consoli della mercatanzia. Ugual fatto seguì indubbiamente a Savona.

Nerbo dell'avvento popolare, sopratutto nei tumulti del 1281 e del 1303, furono sicuramente le corporazioni artigiane. Noi non le vediamo però ancora nel loro congegno tecnico-burocratico, benchè anche pel 1307 sia memoria di statuti di fabbriferrai, andati disgraziatamente perduti (2).

Delle arti savonesi in quel tempo possiamo farci un'idea abbastanza esatta grazie agli « Statuta Antiquissima », che riflettono lo spirito della legislazione savonese sull'aprirsi del sec. XIV. In questi tempi

---

(1) *E. Bensa*, « I commercianti e le corporazioni di arti nell'antica legislazione genovese », Genova, 1884, p. 5 sgg.

(2) *N. C. Garoni*, o. c., p. 263.

vigeva forse per l'artigianato libertà di lavoro (1), come avvenne spesso nei primi passi delle Arti. Le corporazioni avevano consoli, che si succedevano per rinnovazione semestrale o annuale. Sull'artigianato il Comune spiegava ampia balia e un sindacato saggio, severo, preciso a vantaggio del pubblico, qual trovasi a Venezia, a Parma e altrove. Così i drapperi non potevano vendere « pannum lombardum vel ianuensem pro francesco »; gli albergatori dovevano usare misure « scandaliate »; i macellai avean l'obbligo di tenere tal quantità di carne da rispondere alle necessità del consumo giornaliero; i « chiapuzzi » o calderai non potevano acquistare « ferramenta que credant esse furata »; i pescatori dovevano smerciare in città la metà dei pesci pescati, quantità che in Quaresima era aumentata ai due terzi. Talvolta il Comune entrava a parte dei lucri delle arti. Così dagli albergatori esigevasi metà dello stallaggio; dai figoli soldi 70 ogni fornaciata. E, perchè il civico sindacato fosse più agile e saputo, i capitolari delle arti venivano sottoposti ad annuale revisione « per dominum potestatem et abbatem et octo sapientes » (2). D'altra parte le arti erano una forza politica di prim'ordine che, a volte, determinava essenziali rivolgimenti nella costituzione del Comune, e sempre — durante il pieno rigoglio della vita comunale — costituiva quel parlamento tecnico-sociale, che oggi è essenziale affermazione del regime fascista. Difatti si legge: « Item,

---

(1) Cfr. Rub. 149 del libro I degli Statuta Antiquissima.

(2) Così lo Statuto del 1376 stabilisce che i vari Capitolari, nell'agosto di ogni anno, fossero riveduti dalla magistratura degli VIII.

quod singulis quindecim diebus, videlicet in diebus veneris et sepius, si videbitur domino potestati et abbati, convocentur ad consilium conestabiles et consules artium super camera brandalis vel in capitulo, sicut videbitur domino potestati et abbati, pro tractando et ordinando ea que spectent et redondent ad honorem domini potestatis et abbatis, et ad bonum et statum pacificum comunis et populi civitatis Sacne » (1).

Verso la metà del 300 la vita economica savonese era in magnifico rigoglio. I commerci e le industrie non ebbero confini e si allargarono copiosi e arditi dall' Inghilterra al Mar Nero. Crebbero le corporazioni; un numero grande, indice di vitalità meravigliosa, ci offre il longevo, copiosissimo notaio L. Rusca: fabbri, calderai, spaeri, coltellieri, verretonieri, corazzari, cardatori, filatori, battitori, pannicocoli, tintori, accimatori, sarti, bombaciai, copertorieri, pellipari, guantieri, merciai, strapontieri (materassai), calafati, maestri d'ascia, barcaioli, pescatori, barilai, bottai, macellai, speziali, conciapelli, basteri, tavernai, calzolai, fornaciai, formaggiai, ortolani, chirurghi, barbieri, mugnai, balestrai; numero, che andò ancora aumentando nei secc. XV e XVI. Nel 1333 è sicuro e normale il funzionamento dell' importante arte degli *untori* o conciapelli.

Un prezioso codicetto pergamenaceo ci conserva il capitolare dei fabbri, il primo che sia a noi pervenuto, risalente al 1340 e scritto, con fresca e saporosa ingenuità, in un volgare, pur frammisto di locuzioni italiane, che reca un notevole contributo

---

(1) Cfr. Rub. 149, libro I degli Stat. Antiq.

alla letteratura dialettale ligure in genere, a quella savonese in ispecie. Gli statuti civici del 1376 e del 1404 ci offrono molti dati sulle corporazioni in genere, sull'arte della lana in particolare. Del 1417 sono i capitolari dei muratori. Dell'arte dei berrettieri, sorta da quella dei lanaioli del 1473, si ha lo statuto, come pure di quella dei maestri d'ascia del 1483. Del 1539 sono i capitolari dei « Chirurgici e barbieri »; del 1536, molto sommari, ma assai interessanti, chè trattasi di corporazione novellamente costituita, quelli dei pittori e scudai. Aggiunte agli statuti civici, ordinati del Consiglio, decreti, regolazioni varie ci soccorrono, specialmente per i primi decenni del 500. Infine, i capitolari di tutte le arti, compilati in piena decadenza nel 1577, offrono l'ultima, importante evoluzione delle arti savonesi. Ricchissima materia, che permette di farci un'idea chiara dello sviluppo industriale di Savona e del congegno delle sue corporazioni. Quanto a questo ultimo, insieme a nobili forme di umana solidarietà, quali la funebre « sociatio » dei compagni defunti e dei famigliari loro, l'ospedale di S. Cristoforo dei conciapelli o untori, la chiesuola e l'ospedale dei calzolai, dedicati ai SS. Crispino e Crispiniano, l'ospedale dell'arte dei marinai e dei barcaioli, la « casa » dei calafati al « Muretto », presso la darsena vecchia, l'ospedale dei filatori, solidarietà, che traeva alimento anche dal vivo sentimento religioso, espresso in parecchi obblighi sociali (1), insie-

(1) Per es., riposo festivo alle domeniche, nelle ricorrenze principali della Chiesa e in quelle peculiari dei santi protettori dell'arte (S. Ampelio e S. Arò per i fabbri, SS. Crispino e Crispiniano pei calzolai, SS. Cosmo e Damiano pei chirurghi - barbieri, N. S. della Neve

me con buone norme di equilibrio economico tra i consociati (1), e di organica disciplina (2), si trovano nei vari statuti condizioni servili per gli operai o salariati, veri strumenti di lavoro, schiavi dell' officina, privi del diritto di associazione (3), e un feroce esclusivismo, che, accentuandosi sempre più dal tre al quattrocento, giunge sino alla rigorosa imposizione dell' immatricolamento (4).

Nella vita della città emersero, per parecchi secoli, fra tutte le arti, quella della lana e quelle connesse all' industria navale e alla marineria. L' importanza, ch' ebbero a Savona l' industria navale e la marineria risulta chiaramente dalla storia del Comune. Maestri d' ascia, calafati, barilai (5), fabbri, per tacere

---

pei berrettieri, ecc.), intervento alla processione della vigilia dell' Assunta e, più tardi, anche a quella del Corpus Domini, ecc.

(1) Così pei fabbri era dovere, negli acquisti di carbone, cederne sino a metà ai consociati, che n' erano privi.

(2) I consoli delle singole arti avevan facoltà di giudizio sino a una data somma, il che alleggeriva la giustizia ordinaria e creava agli artigiani un tribunale spiccio, competente e accetto. Precise norme regolavano maestri, discepoli e operai, i tre elementi, che di solito costituivano l' arte.

(3) Vedasi, ad es., lo statuto dei berrettieri.

(4) Lo statuto dei fabbri dispone che un fabbro forestiero non possa esercire se non previa licenza dei consoli dell' arte e dietro esame particolareggiato; lo statuto dei muratori stabilisce che i forestieri, per aver libertà di esercitare il mestiere, debbano pagare ai massari del sodalizio da 40 a 60 soldi « in arbitrio consulum ». I due statuti dei maestri d' ascia e dei berrettieri sanciscono, finalmente, l' imposizione dell' immatricolamento. Un decreto, poi, del 20 aprile 1506 stabilisce che i forestieri possano immatricolarsi nelle varie corporazioni cittadine solo dopo ottenuta la cittadinanza savonese, cioè dopo un decennio di residenza.

(5) L' industria dei barilai era indispensabile e per l' armamento navale e per la floridissima industria del pesce salato.

di molti altri, ne traevano lavoro e prosperità. Numerosa e potente dovette essere la corporazione dei marinai, massime in certi periodi, come nel 1346, quando i Savonesi possedevano 45 navi da 1000 a 4000 mine, escluse le minori (1).

Può anche darsi che già nel 400 fosse in Savona una corporazione di costruttori di navi, se non scuole nautiche. E' un fatto che molti atti notarili ci parlano di « magistri navium ». Fra i più nominati è un Cristoforo De Marchi (2), un Guglielmo Bottaro, che esercitava attiva vendita di sue navi (3), un Matteo Locavare, di origine catanese (4), un Domenico Negro, specializzato nella costruzione di saettie (5).

Ma, tra le numerose arti savonesi, il posto d'onore tocca all'arte della lana, la quale dividevasi in varie corporazioni: cardatori (6), filatori, tessitori, lanaioli, tintori, accimatori, drappieri. Essa, nel secondo mezzo del sec. XVI, quand'era già in decadenza per la ruina politica ed economica di Savona, contava 78 officine (7). Possiamo indurne agevolmente che, nel sec. XV, oltrepassasse d'assai il numero di 100. Il Verzellino annota, infatti, ch'essa in quell'epoca « propagava il popolo » (8). Anche il Monti, pur con evi-

---

(1) Cfr. Verzellino, o. c., I, p. 252. Dell'arte dei marinai non si possiede alcun cenno di statuto sociale.

(2) Not. A. Guglielmi, 14 - VIII - 1406.

(3) A. Guglielmi, 15 - II - 1401 e M. Guglielmi, 18 - V - 1430 e 15 - VIII - 1430.

(4) A. Guglielmi, 3 - II - 1407.

(5) Not. incogn., 5 - V - 1445.

(6) La vecchia via Scarzeria ricorda quest'Arte.

(7) Cfr. Abate, o. c., p. 235 e sgg.

(8) « Delle memorie particolari, ecc. », Vol. I, p. 280.

dente errore cronologico, conferma il dato del Verzellino (1). L'arte avea una loggia (2) e il Comune dal principio del sec. XV riserbavasi di nominarne i consoli. Era certo una provvidenza per meglio vigilarla, onde perseverasse nella sua vita d'ascesa continua. Dall'arte della lana si staccarono, nel 1473, i berrettieri, che vissero quindi vita attivissima e gloriosa, poichè i berretti savonesi s'introdussero in tutti i mercati italiani e oltremarini. Ancora nella decadenza del sec. XVI, contavano 50 botteghe (3). Un prezioso documento del 17 Novembre 1491 accomuna due maestri lanieri, passati alla storia; Domenico Colombo, padre dell'immortale Scopritore e Manfrino Pancaldo genitore di Leone, il famoso pilota di Magellano.

Fiorentissima era la corporazione dei conciapelli od « untori » (4). Da un atto del 10 febbraio 1462 risulta ch'essa toccava i 50 maestri (5). Le si avvicinava quella metallurgica, la quale comprendeva numerose arti affini, fabbri, calderai o « chiapuzzi », spaeri, coltellieri, verretonieri, corazzai, balestrai, maniscalchi. Sul finire del 400 si aggiunsero i fabbricanti di bombarde. Tra essi furono i Cabuto o Caboto.

Se non numerosa, certo fiorente era l'industria dei saponieri, in quei tempi oltre Porta della Foce.

---

(1) « Compendio di memorie historiche, ecc. », Roma, 1697, p. 208.

(2) Att. 16 settembre 1483, not. C. Delfino.

(3) Cfr. Abate, o. c., p. 349 e sgg. Un'altra via cittadina rammenta questa corporazione.

(4) Onde la contrada, che ancor oggi s'intitola Untoria.

(5) Not. A. Grossi.

In continuo progresso e intesa a belle conquiste artistiche era l'arte figulina, che dava laggioni corruschi, classiche piastrelle, cornici per i palazzi, che, forti e maestosi, andavano sorgendo ne' vari quartieri cittadini. Molto lavoravano per l'esportazione i calzolai, sommamente favoriti dalle arti dei lanieri e dei conciapelli. Essi, ancora ai tempi dell'Abate, aveano una trentina di botteghe (1). Anche i bottai eran numerosi, principalmente occupati a preparar barili per vini, per tonni, per le spezierie. Assai sviluppata, specialmente per l'esportazione, era l'industria del pesce salato e del tonno. Le arti dei bombaciai, candelai e dolcieri erano così progredite e raggiungevano tale finezza di produzione, che i prodotti loro costituivano oggetto usato di donativi a re e a principi (2).

Le arti si raffinavano sotto un afflusso di maestri di vari paesi. Da Pisa, che già sull'aprirsi del secolo inviava a Savona la sua terraglia, giunse una coorte di figoli, i quali, a un certo momento, dovettero recare i metodi nuovi, il gusto, la festività, le delizie dell'arte robbiana. Da Como arrivarono quei calderai, ch'erano famosi in tutta Italia. Lanieri e negozianti di panni convennero da quanti luoghi attendevano all'arte gloriosa: così da Firenze, da Lucca, da Milano, da Novara, di Francia, dalle Fiandre, di Germania. E s'imitavano le lavorazioni dei paesi più introdotti. Veniva in testa, si comprende, la foggia così detta « alla fiorentina » (3).

Le varie arti savonesi decaddero, più o meno ra-

---

(1) O. c., pag. 252 e sgg.
(2) Cfr. Verzellino, o. c., I, p. 323 e sgg.
(3) Not. C. Dolfino, 20 - V - 1482.

pidamente, dopo la rovina dell'autonomia comunale; vivacchiarono ancora per oltre due secoli e mezzo, finchè la rivoluzione francese non abbattè, nel 1798, i privilegi corporativi.

Si tentò più tardi di ridar vita a qualche corporazione. Così il 24 nov. 1804 si rimisero in vigore i capitoli dell'*Arte de molinari* del 1739, almeno in tutte quelle parti che non fossero in contrasto con le leggi francesi. Nel 1814 furono ricostituite le arti degli Untori, dei Merciai e dei facchini da vino giunto per via di mare, e, nel 1822, la compagnia dei facchini di S. Venanzio, i cui primi capitoli sono del 1756.

* * *

Ed ora un breve cenno ai criteri seguiti nella presente pubblicazione.

In questa prima puntata, compresa nel vol. XIII degli « Atti della Società Savonese di Storia Patria », società cui ci piace esprimere la nostra riconoscenza, offriamo per intero agli studiosi gli statuti dell'arte della lana, ancora ignorati o inediti. Erano già noti, per opera del Filippi, che li pubblicò in appendice al suo lavoro « Dell'arte della lana in Savona nei secoli XIV e XV » nel *Giornale Ligustico di archeologia, storia e letteratura* (Genova, 1896, p. 280 sgg.), i sacramenti o giuramenti dei drappieri e, sopratutto, le importantissime rubriche « De arte lane fienda in civitate Saone » e « De lanificio seu arte lane » degli statuti civici del 1376 e del 1404 (1).

---

(1) Dell'arte della lana in Savona diede anche brevissima notizia, valendosi dello statuto civico del 1404, G. B. Garassini nel numero unico « Pro Christoforo de Columbo » (1892).

Eran già noti, per opera del Noberasco, gli statuti dei berrettieri del 1473. Pubblichiamo ora gli statuti dei tessitori di panni, dei drappieri, degli accimatori, dei tintori, dei filatori, dei legatori di balle e lavatori di lane, dei berrettieri (redazione tardiva), dei cappellari, dei tessitori di calzette al telaio, tutti appartenenti al 1577 o ad età posteriore. Per ragione di affinità aggiungiamo gli statuti dei tessitori di tele.

Dell'arte della lana in generale manca un proprio statuto, benché i lanieri fossero certamente già costituiti in arte sulla fine del sec. XIII, e gli *Statuta Antiquissima*, anteriori all'anno 1345, menzionano l'arte come una corporazione saldamente costituita e onorata di privilegi. La mancanza stupì già il Filippi. Noi crediamo che essa debba spiegarsi come ci spiegammo la mancanza di uno speciale statuto dei mercanti. Tale e tanta fu l'importanza dei lanieri e dei mercanti nella vita del Comune che ad essi provvidero più che statuti propri quelli civili e politici della città. Degli *Statuta Antiquissima* andò perduta la rubrica « De arte lane facienda Saone »: gli Statuti del 1376 e del 1404 recano invece capitali notizie e norme, che il Filippi fece oggetto del suo pregevole studio, pubblicando le rubriche relative.

L'arte dei berrettieri, come s'è detto, sorse ufficialmente nel 1473 ed è la più importante figliazione dell'arte savonese della lana, da cui si staccò per il generale processo di specializzazione delle arti e per la grande quantità di maestri lanieri occupati nella lucrosa industria berrettiera. Mentre l'arte della lana decade rapidamente nel Cinquecento, anche per le

tristi vicende politiche della città, l'arte dei berrettieri dura in fiore più a lungo; finchè entrambe, ormai ruinate, si fondono insieme nel 1695 per continuare una languida vita.

Pubblichiamo anche gli statuti dei pescatori, degli ortolani e dei pignatari di grossa (o maoneri) e di sottile. La pesca e le connesse industrie del pesce salato e dei barili ebbero notevole importanza nella vita economica del Comune, come pure gli orti che, ancora in tempi non lontani, giungevano sino alle porte della città. Dall'arte sottile dei pignattari, poi, si sviluppò, per influsso di maestri toscani e marchigiani, la ceramica, che salì in grande pregio e fama nei secoli XVII e XVIII con le fabbriche del Chiodo, del Levantino, del Boselli, del Robatto, e vive anche oggi una vita non ingloriosa (1).

Nei venturi volumi di Atti sociali pubblicheremo via via gli altri statuti inediti e, infine, i giuramenti degli artigiani.

---

(1) Cfr. *F. Nobcrasco,* « La ceramica savonese », Savona, 1925.

ARTE DE LIGATORI DI BALLE E LAUATORI DI LANE

Seguita l'arte de' ligatori di balle, e per non essere nella presente Citta per li tempi occorrenti piu di doi o tre quali essercitino questa arte, non vi essendo piu numero in osseruanza delli Statuti e Capitoli politici della Citta quali disponeuo che non essendo almeno quatro persone in una arte veramente non si possi dir' arte percio resterano essi ligatori di balle congionti et uniti con li lauatori di lane, e cosi congiontamente et unitamente ogn'anno elleggerano un consule, osseruando che uno anno sia un ligator di balle e l'altro un lauator di lane, e, fatta l'ellettione del detto consule sara tenuto giurare in mano dil suo predecessore di osseruare, e far che siano osseruati li presenti Capitoli e regole.

Al detto Consule tutti di dette arte douerano prestar, ogni riuerenza e ubbedienza nelle cose spettante, a, dette due arte.

Non sera permesso ad alcuno essercitare le suddette due arte, o, alcuna di esse, se prima non sera approuato dal Magnifico offitio de Signori Antiani, e dato sigurta all'arbitrio di essi Magnifici Signori d'esser fidele e leale, esperto, e diligente e se alcuno presumera senza esser approuato e senza dar sigurta essercitare alcuna di esse arti incorrera in pena de soldi vinti per ogni volta che sara

contrafatto applicati per la mettade al Magnifico Comune, e, per l'altra a dette Arte.

Non potra alcuno medemamente essercitar alcuna di dette arte che prima non sia stato, a, maestro per tre anni, il qual Mestro douera promettere per il suo garzone auanti il detto Magnifico ofiltio de Signori Antiani per la somma de scuti vinti che sara fidele leale in dette arte.

Non potra alcun'altro fuor che li approuati come di sopra ligar alcuna sorte di balle o casse, corbe corbini, cauagni o, altre cose spettante all'arte de ligatori sotto pena per ogn'uno et ogni uolta che sara contrafatto de soldi vinti applicati per la mettade al Magnifico Commune e, per l'altra a, dette arte.

Sara lecito e permesso ad ogn'uno tanto cittadino come forastiero quale uolesse ligare casse o altre balle di qualonche sorte e cosi corbe corbini, o, cauagni quali fussino suoi poterlo fare, o per loro stessi, o per suoi famegli e seruitori senza incorrere in pena aicuna.

Li lauatori di lane sarano tenuti et obligati tutte quelle lane che li sarano date a lauare talmente nettarle, e purgarle che n'eschi fuori, ogni succidiume, e, lordura, e, in tal modo restino nette purgate e imbianchinete che si possino adoperare a quell'opra oue sarano destinate e in somma debbano far il suo ufficio bene fidelmente e diligentemente.

Li detti ligatori di balle per mercede e pagamento de suoi trauagli e fatiche si gouenerano secondo la sottoscritta tassa.

(manca il testo)

1624 die 28 Martij.

Extracta fuerunt suprascripta Capitula Artis Ligatorum ballarum ex volumine Capitulorum Artium Ciuitatis Saone apud me Cancellarium infrascriptum existente confirmata die ..... presentis anni per magnificos Regulatores artium dicte Ciuitatis ex bailia attributa per statutum sub rubrica de modo et ordine regulandi artifices et hoc instante Jacobo rebaliato consule dicte artis et in fide .....

ARTE DE TESTORJ DE PANNI

Questa arte de' Tessitori de panni hauera per suoi santi e auocati li gloriosi martiri s^ti Geruaso e Protaso celebrati dalla s^ta Chiesa li IXX del mese di Giugno, la qual festa sara da loro solemnemente osseruata, e, festata, jnteruenendo tutti li maestri Tessitori nella Chiesa parrochiale di s^to Pietro, oue e la Cappella de detti santi dedicata a detta arte a udir quella messa che in honor de Dio e de detti gloriosi santi si dira a conseruatione di detta arte.

Quelli che non osserueranno detta festa, e non interuenerano alla detta messa incorrerano in pena de soldi dieci che sarano applicati alla carità di detta arte.

Sarano tenuti et obligati detti tessitori ogni prima dominica de ciascun mese ritrouarsi in detta Chiesa a uddir quella messa che sara detta alla detta Cappella, a gloria De Dio, e delli predetti Santi e a honor de la predetta arte, e, quelli che mancheranno incorreranno in pena de soldi cinque applicati alla carità predetta.

Questa arte sara sotto il regimento e Gouerno de doi consoli quali si elleggerano il giorno e festa di s. Georgio, ouero di s. Marco festati li 24 e 25 del mese d' Aprile, et elletti che sarano giurerano in mano delli Consoli vecchij che uscirano di ufficio di osseruare e fare che siano osseruati li presenti Capitoli e Regole, quali Consoli vecchij resterano per Consiglieri di detti noui Consoli quali si haueranno da metterc a luogo il primo giorno del mese di Maggio, e cosi seguira de Anno in anno.

Si fara parimenti ellettione di un massaro l' uffitio del quale sara in far tutto quello e quanto li sara ordinato, e comandato dalli detti Consoli in le cose pero spettanti e pertinenti all' arte nelle quale douera obedire detti Consoli sotto pena de soldi cinque per ogn' uno et ogni uolta che fusse contrafatto applicati per la metta al Magnifico Comune e per l' altra a detta arte.

A quali Consoli tutti li maestri tessitori douerano pre-

star ogni riuerenza et ubbedienza in le cose spettante alla detta arte per le quale sempre che occorrera alli detti Consoli di congregarsi insieme ogn' uno douera esser pronto a interuenirgli, e quelli che mancherano incorrerano in pena de soldi cinque applicati come sopra.

Se sara alcuno tanto iusolente e temerario quale presumisse dir parole ingiuriose, o, minatorie, a, detti Consoli, incorrera in pena de soldi quaranta applieati per la metta al Magnifico Comune e per l'altra alla Carita di detta arte.

Sarano tenuti et obligati li detti maestri Tessitori, o, li deputati sempre, e quando alcuno maestro di detta arte passera da questa vita accompagnarlo con li soliti luminari alla sepoltura, e, quelli che mancherano di questo pio ufficio incorrerano in pena de soldi cinque applicati alla carita di detta arte.

Potranno li detti Consoli amministrar ragione fra li homini di detta arte sino in la somma de soldi trenta, e non piu, et per detta somma ogn' uno si douera contentare et acquietare di quello che sara stato dichiarato e terminato per li detti Consoli.

Potra ogni maestro tessitore incartare garzoni per imparar l'arte purche l'incartatione sia fatta per publico jnstrumento con presenza e intervento delli Consoli, o, di uno di essi; e sia per anni sei, e non manco, e quelli maestri tessitori che incarteranno garzoni sensa osseruar questo presente Capitulo incorreranno in pena de doi scuti quali li detti Consoli sarano obbligati scodere come anco tutte le altre pene, quali doi scuti sarano obligati o sia applicati per la metta al Magnifico Comune e per l'altra a detta arte.

Potranno quelli che sono stati a maestro incartati per sei anni come sopra finiti e passati detti sei anni, essendo approuati idonei, e, sufficienti dalli Consoli, aprir bottega. e, farsi maestri tessitori de panni pagando prima per la buona entrata in detta arte uno scuto applicato per la metta al Magnifico Comune, e, per l'altra alla detta Arte, e piu libre tre di cera bianca quale sara applicata alla Carità di detta Arte.

Se sara alcuno quale non habbi imparato sotto carta

qui nella presente Citta l'arte del Tessitore, ma l'habbi essercitata fuori, e vogli qui apprir bottega de Tellari, e tessere panni, essendo approuato idoneo e sufficiente dalli detti Consoli come sopra, e pagando per buona entrata se sara cittadino scuti doi se sara forastiero scuti quatro, applicati come sopra e piu le dette libre trc di cera, alla detta arte potra quella esercitare, e fare, a, suo piacere.

Se sara alcuno figlio di maestro tessitore quale sia pratico et esperto di far detta arte potra farla senza pagar alcuna buona entrata, ma ben douera pagar una gentilezza e, cortesia, in suo arbitrio alli maestri di detta arte per go.lere insieme.

Sarano tenuti et obligati li detti maestri tessitori di panni con ogni diligenza tesserli, e rompendo qualche fili, non doplicarli ma refarli e ben accomodarli, e siano parimenti tenuti tessere il numero delle portate di lana tinta, a tal che resti il numero sopra li panni ben signato, e questo sotto pena di un scuto per ogn'uno et ogni volta che sara contrafatto al presente Capitulo e di ogni altra arbitraria alli tre Signori ufficiali deputati sopra la reuisione di pani.

Sarano in oltre tenuti et obligati detti Maestri tessitori sotto vinculo di giuramento e, di doi scuti per ogn'uno et ogni volta che sarà contrafatto al presente ordine d'applicarsi come sopra di mettere alli panni che tesserano li segni delli numeri che sarano detti drappi accio che per detti segni si possi venir in cognitione della qualita, e, conditione delli detti panni, E sotto la medema pena et altra arbitraria alli presenti S^{ri} tre ufficiali reueditori de pani non possino ne debbano detti maestri Tessitori mettere alcuna cimossa alli drappi che tesserano, se la bonta e conditione di detti drappi iusieme con la finezza larghezza e portate non richiedessero che li fusse posta tal cimossa che in tal caso, e non altrimenti se li possi mettere.

E perchè di solito e longa consuetudine le pezze di panni non deueno eccedere ne trappassare in longhezza canne tredici, di palmi dodici per canna, non sarano tenuti et obligati detti maestri tessitori tessere alcuna pezza di

panno quale eccedesse e trappasse detta misura contro loro volonta.

Li tessitori suddetti sarano tenuti et obligati a mettere il suo segno a quelli lauori che tesserano sotto pena de soldi vinti per ogn' uno contrafatiente applicati come sopra. Ne potra o, douera alcun tessitore mettere alli lauori che loro farano alcun segno di altro maestro sotto pena di uno scuto applicato come sopra.

E per che comunemente, e ordinariamente le pesse delle rasette e mezze rase sono state solite sin a qui essere di longhezza per ogni pezza de canne sedeci di palmi dodici per canna, e sia stata longa controuersia fra li mercadanti laneri e detti maestri tessitori se essi laneri possino o deuono eccedere detta misura finalmente hanno fra loro conchiuso che eccadendo trappassare detta misura che detti Tessitori siano tenuti et obligati tesserli mediante li pretij seguenti tanto delli panni come di dette rasette e mezze rase con essere pagati e sodisfatti del sopra piu come qui appresso si dira.

E prima per ogni pezza di panno che sia in longhezza di canne tredici di palmi dodici per canna di centanara vinti in vintidoi libre sei di moneta di Genoa L VI
Di centanara vinti tre in vinti quatro libre sette L VII
Di centanara vinti sei libre dieci L X
Di centanara vinti otto libre dieci soldi dieci L X s. X
et eccedendo detti pani in misura di longhezza predetta e in detti numeri di centanara vinti otto si paghera per rata.
Per ogni pezza di rasotta che sia in misura di longhezza de cane sedici di palmi dodeci per canna secondo il solito e consueto libre venti doe L XXII
Per ogni pezza delle mezze rase in detta misura come sopra e senza cimosse libre dieci soldi dieci L X s. X
Et eccedendo dette rasette, o, mezze rase la misura della longhezza suddetta di cane sedeci di palmi XII per canna per ogni pezza che detti mercadanti siano obligati pagar quel piu alla rata delli pretij suddetti.

Ne potra ne douera alcun maestro Tessitore eccedere, o, alterare li suddetti pretij tanto nel piu come nel meno

sotto pena alli contrafacienti de doi scuti d'applicarsi per la metta al Magnifico Comune e per l'altra a detta arte.

Ne potra, o, douera alcun maestro tessitore tessere alcuna pezza sia di panno come di rasette e mezze rase quale fusse in maggior longhezza delle misure suddette che non sia sodisfatto, o d'accordo d'esser sodisfatto del piu che sarano sotto pena de scuti doi applicati come sopra.

E perche la presente arte non sia fraudata li detti consoli o qual si sia di essi hauerano, o hauera possanza, e, autorita di dar giuramento ad ogni maestro tessitore di dir la verita se hauera comesso fraude in farsi pagare, o, più, o meno belli pretij di sopra limitati. ouero se sarano stati sodisfatti, o d'acordo essere pagati di quel piu che eccederano in longhezza della misura suddetta dette pezze di panni rasette, e mezze rase, e ogni uno sara obligato, a giurare sotto pena come sopra e ritrouando alcuno contrafatiente incorrera in la suddetta pena de doi scuti d'applicarsi come sopra. dichiarando pero che se li mercadanti laneri di loro libera volonta volessero dar qualche cosa de piu delli pretij sudetti a detti maestri che essi non incorrino in detta pena, ma se intenderano incorrerli se li domanderano piu degli pretij sudetti, e li sarano pagati oltre la libera volonta di essi mercadanti lanerij.

In oltre non sara concesso ne permesso ad alcun Maestro tessitore di accettare per tessere alcuna petia di panno caselta o mezza rase. ouero altri lauori quali fussino state offerte a fare ad altro maestro tessitore senza licenza delli Consoli quali hauerano da conoscere e intendere la causa perche il primo Maestro a cui detti lauori sarano stati prima offerti non gli habbi voluti fare e. tessere, e ritrouando che sia stato per colpa sua senza che si possi presumere alcena fraude e inganno possi e vagli detto secondo maestro liberamente tesserle ma quando si potesse presumere alcuno inganno a giuditio di detti Consoli in tal caso niuno saluo quello a cui sarano prima stati offerti detti lauori potra fare. o tessere detti lauori e questo sotto la medema pena de scuti doi d'applicarsi come sopra.

Sarano tenuti et obligati li lauoranti che vorrano lauo-

rare in detta arte pagare prima soldi vinti d'applicarsi alla carita di detta arte.

Quali regole e capitoli ogn' uno d' essi come sopra li Consoli e maestri Tessitori sarano tenuti et obligati inuiolabilmente osseruare sotto le suddette pene, le quali li presenti Consoli sarano tenuti et obligati durante il termine del suo officio scodere dalli contrafacienti, e fra giorni quindeci doppo che sarano usciti d'ufficio dar conto della parte spettante al Magnifico Comune alli Sig^{ri} Maestri Rationali sotto pena di pagar dil loro proprio, e d'ogn'altra arbitraria al Magnifico Ufficio de Sig^{ri} Antiani giudici competenti in far che siano osseruati li presenti Capitoli.

Sarano finalmente tenuti et obligati detti maestri Tessitorij andare alle due solemni processioni, cio, e, a, quella del S^{mo} Corpo di Giusu Christo, e, a, quella della Assontione della gloriosa Vergine Maria. sotto pena de soldi dieci applicati come sopra oltre le pene contenute nelli Ordini dil Magnifico Comune, e, a, quella processione della Madona sarano tenuti et obligati offrir il brandone alla Massaria del Duomo secondo il solito.

ARTE DE TINTORI

Questa arte de Tintori osseruera per Santa e auocata la beata Santa Catterina da siena festata e, celebrata da loro la prima Dominica del Mese di Maggio, in qual giorno tutti li maestri Tintori si douerano congregare nella Chiesa di S^{to} Giuliauo et iui uddir la messa che a honor e gloria de Jddio e di quella beata santa per augumento, e, conseruatione di sua arte se dira e quelli che mancheranno incorreranno in pena de' soldi cinque applicati alla carita dell' arte.

In tal giorno e festa li detti Tintori douerano far elletione di uno di essi per Console il quale douera come sara elletto giurarare in mano del Console che uscira di offitio di osseruare, e, far che siano osseruati li presenti Capitoli

e regole, e, il Console qual uscira di ufficio restera consigliero al nouo Console al quale ogn' uno maestro Tintore e lauorante douera prestare ogni ubbedienza nelle cose spettante all' arte e quando occorrera congregarsi insieme per cause spettante ad essa ogn' uno che sara domandato per parte del Console douera prontamente ubbedire sottopena alli desobedienti e contrafacienti de soldi dieci applicati per la metta, al Magnifico Comune, e per l'altra, a, detta arte.

Se sara alcuno tanto presontuoso e insolente quale ardisse dir parole indiscrete ingiuriose, o, minatorie al detto Console incorrera in pena de soldi quaranta applicati per la mettade al Magnifico Comune e, per l'altra, a detta arte.

Se sara qualche diferentia fra li uomini di detta arte dependente da essa potra il detto Console sin' alla somma de soldi quaranta conoscerla, finirla, e, terminarla, e, ogn'uno si douera contentare et acquietare di quello che sara stato deciso per detto Console sino alla detta somma de soldi 40.

Quelli che vorrano essercitar questa arte de Tintori in la presente Citta de Saona douerano hauerla imparata con alcuno Maestro Tintore in la presente Citta sotto carta per anni sei e, non manco, e accioche la detta arte non resti fraudata qnelli che incarteranno garzoni per imparare detta arte douerano accartare con Jnstrumento publico e con presenza del detto Console, e quando anche si douera cassare la detta carta si douera chiamare il detto Console, e quelli che contrafarano al presente Capitulo et ordine incorreranno in pena di uno scuto applicato come sopra.

Quelli che hauerano seruito il corso di detti sei annj sotto Carta volendo essercitare detta arte dei Tintori et essere Maestro Tintore, paghera per buona entrata se sara Cittadino uno scuto. e se sara forastiero doi scuti applicati come sopra.

Se sara alcuno qual non habbi imparato l' arte qui nella presente Citla ma l' habbi imparata fuori di terra e vogli qui essercitarla per maestro tintore douera prima essere essaminato et approuato dal detto Console e Consigliero et esserlo ritrouato habile, e sufficiente a far detta Arte douera prima pagare per la buona entrata se sara Cittadino scuti

doi se sara forastiero scuti quatro aplicati come sopra. Li figli di maestri tintori potrano far l'arte senza pagar alcuna bona entrata, essendo pero sufficienti a far detta arte.

Quelli che vorrano fare et essercitare l'arte dei Tintori, seruata la forma et ordini suddetti non potranno ne douerano essere ammessi et accettati in detta arte se prima non giurerano osseruare le presenti regole e Capitoli.

Se nascera alcuna disparita, o, diferentia fra detti Tintori, e mercadanti laneri per causa spettante a detta Arte de Tintori per tinture de' panni sarano obbligati dette parte pigliare doi reuisori uno per parte de detti lanerij l'altro per detti Tintori, quali Reuisori sotto vincolo de giuramento douerano e sarano tenuti intendere, e, conoscere tal diferentia somariamente e, fra giorni otto decidere, e, terminare tal diferentia secondo le loro conscientie, e, se fra essi doi reuisori seguisse qualche discordia che possino elleggere un terzo e quello tutto quanto per detti tre o doi di loro concordi sara giudicato resti valido e fermo e le parti s' habbino ad acquietare sotto pena, alli contrafacienti di uno scuto applicato per la metta al Magnifico Comune, e per l'altra, all'arte e non di meno si habbi inuiolabilmente osseruare quanto sara stato giudicato.

Il medemo si hauera da osseruare quando nascera diferentia, o, disparità frà detti Tintorij e, alcuni Maestri drappieri come Calsolari e Sartori et anco berretieri e, simili arte, che bisognono di far tingere robbe intendendo che sempre gl' habbi d' interuenire un reuisore di quella arte che si lamentasse di detti Tintorij, e, si procedi in tutto, e, per tutto come di sopra si, e, detto.

Non potra ne douera alcun maestro Tintore tenzere, o, far tenzere alla sua tentoria drappi sargie berrette, e, altre robbe di alcuno qual fusse debitore per conto di tentoria di qualche maestro tintore che prima non sia satisfatto, o, d' accordo con esso sottopena di un scuto per ogn' uno et ogni volta che sara contrafatto applicato come sopra.

Sarano tenuti et obbligati detti Tintori e ogn' uno di essi, a instanza, e requesta di ogn' uno tingere qual si vogliano robbe in quelli collori che sarano ricercati spettanti

a detta loro arte, sotto pena de soldi vinti per ogn' uno et ogni volta, che sarà contrafatto applicati come sopra.

Non puotranno ne douerano detti Tintori, o, alcuni di essi adoperare nelle loro Tintorie cenere che non siano buone, e, sufficienti da tenzere e de quali prima se sia fatto pruoua, e, se sarano cattive si debbano buttar via. e non adoperarle sotto pena alli contrafacienti da soldi quaranta applicati come sopra.

Ne meno puotranno, o, douerano detti Tintori, o, alcuni di essi tingere, o, far tingere nelle loro tentorie qual si vogliano panni di lana sargie berrette, o, altre robbe di qual qualità, o, quantità si voglia saluo in collori buoni e sufficienti e secondo la permissione della loro arte, ne ardirano, o, presumerano tingere, o. far tingere in collori negri di tinta dell' arte di ontori, ne di cenere forte ne di galle ne di sode ne scorse, o, altre simili cose prohibite sotto pena di libre dieci, applicate per un terzo al Magnifico Comune e, per un' altro all' accusatore, e, l' altro, a, detta arte, e, se sara ritrouato alcun panno, o, altre robbe tinte in simili tinture prohibite appresso di qualsivoglia persona possa essere astretta, a, giurare e manifestare il Tintore quale hauera fatto simili tinture sotto pena in caso di contradittione di uno scuto applicato per la metta al Magnifico Comune, e per l' altra a, detta arte.

Non sera permesso ne concesso ad alcun Tintore tingere o far tenzere alcune robbe fuori delle porte di Saona sotto pena di uno scuto per ogn' uno et ognt volta che sarà contrafatto applicato come sopra e de piu dette Robbe tinte fuori della Citta contro l' espressa prohibitione di questo Capitolo possino esser prese dal Console, e, tagliate a danno e interesse del Tintore qual l' hauesse tinte.

Sara licito e, concesso ad ogni Console liberamente andare, e, di giorno, e di notte e, d' ogn' hora nelle Tentorie doue si tingono drappi, et altre robbe per vedere se le tinture sarano buone, e sufficienti, et essendo cattiue e reprobate potrano punire e condannare li Tintori in le suddette pene.

Doueranno detti Tintori et ogni maestro di detta arte

di debito et obbligo permettere e consentire all'arte de berretieri in virtu delli suoi Capitoli, cosi disponenti di puoter tingere o far tenzere nelle loro Tentorie berrette Tocchi berretini di qualsivoglian' sorte in tinta di grana e rozza e, non in altri collori, senza alcuna contradittione sotto pena de doi scuti per ogn' uno et ogni uolta che fusse contrafatto applicata per la metta al detto Magnifico Comune, e per l' altra a detta arte de berreteri.

Se sara alcun maestro Tintore quali abbi comprato, o, in qual si voglia altro modo contratato alcune robbe da tenzere come galle, guadi, allumi, brazili, Rozze, Cenere, vitrioli, grane poluere di scarlate coccinigia, lacche cremese, e, qual si uoglia altra sorte di robbe spettante all' arte de Tintori per tingere, sarano tenuti detti Tintori concederne la metta alli altri Maestri Tintori per il vero e giusto pretio che sarano dette robbe costate, e, non piu.

E se sarano alcuni altri fuori di detti Tintori tanto Cittadini come forastieri quali habbino o in la presente Citta, o suo distretto delle sudette Robbe, o, alcuna di esse sara tenuto et obbligato concederne una terza parte all' arte de Tintori per il medemo pretio che sara costate, sotto pena a quelli che mancheranno, o, recuserano, tanto, a detti Tintori come, a, altri mercadanti di un scuto applicato come sopra, e, inoltre sia tenuto et obligato ogn' uno sempre, a, dette parte come sopra.

1661 die XII Augusti.

Suprascripta Capitula artis Tinctorum fuerunt regulata et confirmata per Magnificos Dominos regulatores extraordinarios electos ut in actis videlicet per Magnificos Dominos Jo. Augustinum Lauagium, Josephum Verzelinum, et Jo. Baptam. Chiaparinum ut in actis.

1674 die 20 Novembris.

Suprascripta Capitula artis tinctorum fuerunt regulata per Magnificos Fränciscum Gorsolanum et Johannem Bapti-

stam Vaciolium, et Johannem Augustinum panitiam tres regulatores extraordinarios ut in actis.

1681 die 6 Augusti.

Supradicta Capitula artis tinctorum regulata et confirmata fuerunt per Magnificos Josephum de Nigro, Johannem Baptistam Cassinis et Johannem Stephanum Senbaldum tres regulatores extraordinarij ellecti a perillustribus Dominis Antianis sub die IX Junij proxime praeteriti attento mandato facto a perillustribus Dominis Magistris Rationalibus propria manu per Magistros dicte Artis et uersa eo quia intra tempus a lege praefixum dictam eorum Capitula regulare non fecerunt et . . . . . .

1686 die 3 Augusti.

Regulata suprascrtpta Capitula artis tinctorum per Magnificos Regulatores extraordinarios ut ex foliatio attento quibus . . . . . .

Per deliberazione del Magnifico Consiglio dell' anno 1703. A' 26 Novembre tre Maestri rimasti soli in un arte debbano fare un Console et essendo due debbano pagare la decima alla Masseria e chi vorrà essercitare un arte non essendoui corpo d'arte debba pagare immancabilmente alla Magnifica Communità la buona entrata, e quelli che saranno elletti per consoli debbano accettare sotto pena di scuti due per ciascheduno.

1731 a' 14 Ottobre.

Li sourascritti capitoli con loro additioni sono stati regolati da' Magnifici Angelo Fiamberto, Gaetano Garrone, et Angelo Agostino Ricci come dal fogliazzo d' atti.

1736 a' 29 Ottobre.

Stati regolati da Magnifici Corso, Giacomo Panicci, e Stefano Cattaneo come dal fogliazzo d' atti.

1741 20 Settembre.

Regulata cum Additionibus.

ARTE DI ACIMATORJ

Questa arte de accimatorj osseruera e, celebrera per suo santo, e, aduocato santo Desiderio vescovo festato da essi accimatori li XXIIJ del mese di Maggio, qual festa osseruerano, e celebrerano solemnemente interuenendo tutti alla messa che in onor de Dio, e detto Santo e per conseruatione di detta arte si dira, in quella Chiesa doue essi maestri, accimatori per loro diuotione si elleggerano, e quelli che in tal giorno non osseruerano detta festa, e, non interuenerano alla detta messa incorrerano in pena de soldi cinque applicati alla carita di detta arte.

Elleggerano detti maestri accimatori ogni anno in detta festa un Console quale giurera in mano del Console che uscira d' ufficio di osseruare, e far che siano osseruati li presenti Capitoli e regole.

Al qual Console elletto tutti li maestri accimatorj e lauoranti douerano prestar honore, e riuerentia, e, nelle cose spettante all' arte ubbidienza e, sempre e, quando occorrera douersi congregare l' arte, insieme douerano tutti li detti accimatori domandati per parte del Consule trouaruisi sotto pena a quelli che mancherano de soldi cinque applicati per la metta al Magnificó Comune, e per l'altra, a, detta arte.

Se sara alcuno tanto indiscreto et insolente quale presumisse dir parole impertinente e, ingiuriose o, minatorie al detto Console, incorri in pena de soldi quaranta che siano applicati come sopra.

Potra il detto Console conoscere, e finire ogni diferentia che' fusse fra li huomini maestri, o, lauoranti di detta arte sino alla somma de soldi vinti, e, ognuno si douera acquietare, e contentare di quello che per detto Console sara statn deciso e, terminato.

Quelli che vorrano essercitar l' arte de' accimatorj nella

presente citta de Saona douerano impararla da maestro accimatore sotto carta quale si douera fare per jnstrumento publico con presenza e jnteruento del Console e, per anni sei, e non manco, quali sei anni passati se alcuno vorra apprir bottega et esser maestro accimatore douera pagare prima se sara Cittadino soldi quaranta se sara forestiero libre quatro, applicate esse buone intrate per la metta al Magnifico Comune, e, per l'altra alla detta arte.

Se sara alcun Cittadino qual non sia stato, a, maestro jncartato, essendo pratico et esperto a essercitare e fare detta arte al giuditio del detto Console volendo apprir bottega douera prima pagare per bona entrata uno scuto d'oro, e, se sara forastero quale vogli essercitar detta arte senza hauerla imparata qui sotto carta paghera doi scuti d'oro per bona entrata applicate dette buone entrate come sopra.

Se sara figlio di maestro potra apprir bottega et essercitar l'arte se sara prattco et esperto senza pagar alcuna bona entrata.

Non potra ne douera alcuno maestro accimatore accimare alcun panno che prima non sia bagnato in quella sufficientia di poterlo accimare sotto pena di un scuto per ogni volta che fussi contrafatto jntendendo de quelli panni che si hanno da vendere in la presente Citta, e, quelli che si hanno a, mandare fuori si possino accimare se ben non sarano bagnati.

Se sara dato alcun panno di qual sorte, e, condition si voglia ad alcun maestro accimatore per farlo accimare, et habbi preso il pagamento senza hauerlo accimato incorrera quel maestro in pena de soldi quaranta applicati come sopra, e, in oltre sara obligato accimarlo mediante il primo pagamento a lui fatto senza altra eccettione.

Li detti maestri accimatori sarano tenuti et obligati accimare tntti quelli panni quali serano de numeri vintisei in piu per quatro volte, e la quinta refinarli, o, frixarli secondo la volontà de patroni di panni per pretio.

E li panni de numeri vintiquatro in giu siano tenuti et obligati acimarli per tre volte, e la quarta refinarli e questo sino alli numeri vintidoi per pretio.

E quelli de numeri ventidoi a basso pretio

jntendendo sino al numero de 20, e dilli in giu di panni tinti per la rata de pretij souradetti, e questo sempre s'intendi quando il patrone di essi panni gli volesse queste accimature e, quando non si ellegesse volerne tanti ma meno sempre s' intende pagare per la rata come di sopra si, e detto.

E li detti accimatori dourano osseruare nell' accimar li panni le suddette regole, ordini, e pretij, sotto pena alli Contrafatienti de soldi vinti per ogni pezza di panno che' non fosse ben' accimato applicati, alli Signori Reuisori de panni.

E in oltre li detti accimatori sarano tenuti et obligati emendare e, resarcire ogni danno et interesse al patrone de quelli panni che non fussino stati ben accimati e, accomodati.

E piu detti accimatori sarano tenuti et obligati manifestare tutte le strazzature che ritrouerano nelli detti panni sotto la medema pena, e di pagar ogni danno del loro proprio.

Finalmente li detti accimatori sarano tenuti et obligati a instantia, e, requesta de Cittadini de Saona, e specialmente de Sartori, e Calsolari accimare tutti quelli panni di qual sorte, e, condition si voglia che li sarano portati e dati, e quelli accimare e, accomodare in modo tale ch' habbino la sua giusta ragione al giuditio delli Consoli de detti Sarti e Calsolari e quando che essi panni non restassino bene accimati, e, accomodati, che detti accimatori incorrino in pena come sopra et applicata medemamente come sopra, e, inoltre in ogni danno et interesse che potesse pretendere il patrone di panni al giuditio sempre di detti Consoli.

E per metter fine ad ogni controuersia e diferentia che potesse nascere fra li detti maestri accimatori con li maestri garzatori si come altre volte e stata, circa il garzare bombasine e fustanei, accostandosi al prudente giuditio delli Magnifici Signori Antiani che l'anno 1549 a di 13 di maggio erano in Magistrato quali sentiti in contradittorio detti accimatori e garzatori sopra la suddetta causa ordinorono e dichiarorono che detti accimatori potesse garzare de dette

bombasine, e fustanei, ma non potessero garzare panni. Il che noi approuiamo, e confirmiamo.

ARTE DE BERRETIERI

L'arte de Berretieri molto in pregio nella presente Città di Saona per fabricarsi in essa berrette di molta bellezza e bonta che sono transportate in diuerse parte del mondo, E per cio sia stata dotata di molti Capitoli et regole per manutentione conserua,ione e reputatione di essa arte come qui appresso si dirà.

E prima hanno statuito et ordinato che a dett'arte le sia osseruato e mantenuto tutto quello che altre volte li fu concesso da questa Magnifica Comunita quale era che le fosse permesso e licito fare e far fare la dett'arte non ogni dependentia da essa perfettamente come in lauar le lane, sorarle fillarle tessere follare sgarisare e tingere in tutti li collori, che a detti Maestri berretieri parera o per loro stessi o per altri in loro nome senza incorsione de alcuna pena di qualonche capitolo di qual'arte si voglia quali non ostanti ogn' uno di loro possi essercitar dett'arte come di sopra si è detto, e, come di detta concessione si dice constarne et apparerne ne gl'atti della Comunita di Saona sotto l'anno 1473 a di 23 del mese di luglio della quale ne fa mentione li Capitoli antiqui di dett'arte a quale si habbi relatione.

Osseruerano li berretieri per Santo e Auocato di sua arte la festa della Beata e gloriosa Madonna della Neue celebrata li cinque del mese di Agosto incominciando dal vespro della vigilia per tutto il giorno della detta festa. Sarano tenuti et obligati ritrouarsi tutti nella Chiesa di S. Agostino doue e la Cappella dell' Altar grande dedicata a quest'arte, et in quelli Santi Vespri e, messe udire in honore e gloria di Dio e della beata Vergine auocata di questa Citlà e de dett' Arte, e quelli che mancherano de interuenire a questi diuini ufficij incorrerano in pena de soldi

cinque per ogn' uno applicati alla carità di dett' arte, nella quale pena applicata come sopra cascheranno questi che ogni prima dominica di ciascun mese non si trouerano in detta Chiesa di S. Agostino a udire la Messa che si dira, a Honore e renereutia di Dio e della gloriosa Vergine per mantenimento e conseruatione de dett' arte.

Jn la qual festa non si douerà ne potra per alcuno maestro lauorare o far lauorare ma tener le sue botteghe e portalli serrati sotto pena alli contrafacienti de soldi vinti applicati alla carità di dett' arte.

Et accio che dett' arte sia ottimamente retta e gouernata come merita sara sotto il regimento e gouerno de doi Consoli otto Consiglieri e doi scindici quali ufficiali si hauerano da ellegere de sei in sei mesi cioè del mese di febraro e del mese di Agosto per la magior parte de voti. Jntendendo pero che li doi Cousoli ch' uscirano d' Ufficio restino nel numero delli otto Consiglieri e li altri si elleggerano come sopra si e detto per la magior parte de voti.

Fatta l' ellettione de detti Consoli giurerano in mano delli suoi predecessori di osseruare e che da tutti li altri di dett' arte sarano osseruati li presenti ordini regole e Capitoli. Li sindici che uscirano d' ufficio non potrano essere elletti Consoli se no sarano passati sei mesi poi che sarano usciti d' ufficio. A quali Consoli ogn' uno de dett' arte douera portar honor e reuerentia e nelle cose spettanti all' arte ogni obedientia, e se sara alcuno tanto insolente, e temerario e, presontuoso quale presumisse dire parole impertinenti ingiuriose, o, minatorie contro detti Consoli incorri in pena di uno scuto d' oro applicato per la mettade al Magnifico Comune e per l' altra alla dett' arte.

Li detti Consuli Consiglieri e scindici hauerano autorità e possanza trattare consultare ordinare et deliberare tutte quelle cose che spetterano alla dett' arte, e, tutto quello e quanto sara trattato consultato ordinato e deliberato a, balle, e non a, voce per le due terze parte di essi resti valido e fermo e si debba osseruare et essequire come se tutta l'arte vi fusse concorsa et interuenuta senza alcuna contradittione.

E se a caso sara da trattare cose de importantia che

detti Ufficiali non si sarano elletti deliberarle ne ultimarle fra loro ma vogliano cio fare con participatione de tutta l' arte. Li doi Consoli douerano farla Congregare nel solito luogo, e tutti li maestri berreteri sarano tenuti sempre che sarano domandati prontamente trouarsi nel termino ch' una picola candelletta d' un dinaro restera accesa perchè essendo estinta quelli che non sarano venuti incorreno in pena de soldi cinque per ognuno applicati come sopra.

Ogni maestro berretero potra accartare un garzone facendo l' accartatione per jnstromento publico e per anni sei e non per manco tempo.

E perche l' arte non sia fraudata tanto nell' incartare come nel cassare le carte a garzoni, Non puotra alcun maestro berretero incartare, o, cassare carte a garzoni senza jnteruento, e, presenza de detti Consoli, o, di uno di essi quali Consoli hauerano mira che alcuno non accarti garzoni per manco tempo de sei anni e che non si possino tenere garzoni in casa piu de giorni quindici senza accartarli e che non si cassino le carte prima che detti sei anni siano passati. E ogni maestro berretero potra finiti e passati che sarano tre anni che hauera accartato un garzone accartarne un' altro seruando la forma sopradetta. Il qual maestro douera e sara tenuto li detti garzoni tenerli in casa e darli il gouerno, ne prima che siano passati li detti sei anni di carta potra dar salario a detti garzoni.

E quelli maestri che sarano ritrouati contrafacienti al presente ordine e Capitolo in tutti li suddetti cappi, o, in qualsivoglia di essi incorrerano in pena de scuti dieci applicati per la mettade al Magnifico Comune e per l' altra alla dett' arte.

Quelli garzoni che hauerano seruito sotto carta sei anni o li sara stato cassato et annullato l' instrumento di sua accartatione volendo apprir bottega de dett'arte douera prima esser esaminato dalli Consoli e Consiglieri di dett' arte et essendo approuati da essi o per la maggior parte essere idoneo, e, sufficiente a far et essercitare dett' arte potrà aprire, e, mettere bottega pagando però prima per la bona entrata se sarano Cittadini scuti doi se sarano forastieri

scuti quatro che sarano applicati, per la mettade al Magnifico Comune e per l' altra alla dett' arte.

Li figli delli maestri berreteri se ben non hauerano dato opera all' esercitio di dett' arte, e non sarano idonei e sufficienti a essercitarla se per conto loro proprio, e non per qualsivoglia altra persona tanto in vita di loro padri come se sarano morti vorrano apprire e mettere bottega di dett' arte douerano prima ritrouare li Consoli e farsi scriuere nel libro dell' arte e prendere il suo segno poi pagherano per buona eutrata in l' arte libre due di cera bianca che seruira alla Cappella di essa arte, ne prima che adempire quanto sopra si e detto potranno aprir bottega ne lauorare, o, far lauorare sotto pena alli contrafacienti della perdita delli lauori che li fussino stati ritrouati fabricati, e lauorati prima l' osseruanza di quanto si e detto di sopra

Se sara alcuno Cittadino qual no sia figlio di maestro berretero, ne sia stato accartato qui nella Citta con alcuno maestro de dett' arte come si e detto di sopra, volendo apprire e mettere bottega de dett' arte non potra essere ammesso et accettato in dett' arte che prima non nomini il luogo doue l' hauera imparata et il maestro che gli hauerà insegnato poi douera esser essaminato diligentemente sopra l' esercitio e circostantie pertinente a dett' arte. Come se sapra aggogiare una berretta, e ben liurarla de bianco e tinto, e se sapra ben tingerla et essendo approuato idoneo e sufficiente potra apprir bottega, pagando pero prima che essercitar cosa alcuna per buon' entrata libre quaranta applicate per la mettade al Magnifico Comune, e, per l' altra all' arte et oltre libre quatro di cera bianca applicata alla carita di dett' arte.

Non puotrà ne douera alcuno maestro berretero se non sara un' anno passato ch' abbi aperta bottega de dett' arte incartare Garzoni sotto pena de nullità di detta carta, e de scuti doi applicati per la mettade al Magnifico Comune, e per l' altra alla dett' arte.

Ne meno potra ne douera alcun lauorante accartare garzoni nè insegnarli l' arte sotto pena alli contrafacienti de libre vinticinque applicate come sopra, nella qual pena

tanto incorrera il lauorante come il garzone il quale inoltre restera inhabile a fare et essercitare dett' arte.

Se sara alcun garzone accartato quale si partisse in discordia del maestro che l' hauera accartato, non potra ne douera alcuno altro maestro di dett' arte accartarlo o accettarlo ne darli da lauorare per qualsiuoglia modo, saluo se non sara de' volontà e consenso delli Consoli e del suo primo maestro sotto pena alli contrafacienti per ogn' uno et ogni volta, che sara contrafatto de libre dieci applicate come sopra.

Non potra, ne douera alcuno di qual conditione si voglia comprare da garzoni accartati o, lauoranti alcun artificio spettante alla dett' arte senza special licentia del maestro con cui starano o lauorerano, sotto pena di restituire quello che fusse stato compro al maestro de cui fusse senza alcun pagamento e di uno scuto applicato come sopra.

Se sara alcun garzone incartato con uno maestro qual morisse prima della carta, potra esso garzone cou volonta e consenso delli altri Consoli accartarsi con un' altro maestro per il compimento del tempo della carta che haueva con il primo maestro morto.

Non potra ne douera alcun maestro de dett'arte accettare e dar da lauorare ad alcun lauorante forastiero se prima non sara fatta la proua della sua sufficientia dalli Consoli da quali essendo essi forastieri approuati per buoni lauoranti pagando soldi sei alla carita di dett' arte potrano lauorare et ogni maestro li potra dar da fare.

Non puotra ne douera alcuno lauorante di qual si voglia essercitio spettante, a, dett' arte partirsi dal suo maestro se prima non hauera domandato licentia de giorni quindici nanti che partirsi sotto pena de soldi venticinque. Ne meno sotto la detta pena potra alcuno maestro berrettero dar alcuno lauoro spettante alla dett' arte, a fare a quello lauorare che si fusse partito da quello maestro con cui lauoraua senza domandarli licentia. E in la medema pena incorrera quello maestro berrettero il qual dara da lauorare, a quel lauorante qual fosse in qualche diferentia, o, disparita con il suo maestro ouero li fusse debitore de

denari o robba se prima no l' hauera sodisfatto sotto pena oltre li soldi vinticinque di sopra di pagare il detto maestro di quanto douera hauere, masime quando fusse stato comandato dalli Consoli o, da uno di essi che non si douessi dare alcuno lauoro al detto lauorante, le quale pene sarano applicate per la mettade al Magnifico Comune e per l'altra alla carita di dett' arte.

Li detti Consoli potrano ogni e qual nche diferentia vertente fra li maestri con suoi lauoranti o garzoni per cause dependenti dall' arte conoscere decidere e terminare sino alla somma de libre dece, e, sino in detta somma tanto li maestri come li lauoranti in dett' arte, douerano hauere ricorso da essi Consoli e tutto quello e quanto sara stato per detti Consoli sino in detta somma deciso, e terminato sara valido e fermo, e, ogn' uno si douera contentare et acquietare sotto pena alli contrafacienti de soldi quaranta e, in oltre sara esseguito quel tanto che sara stato per detti Consoli ultimato e finito.

Quali Consoli potrano, e qual si sia di loro potra dar giuramento ad ogni e, singula persona tanto di dett' arte come altra qual si voglia di dire la verita di quello che sara domandato, e interrogato per cause pero dependenti dalla dett' arte, e se sara alcuno qual recusi giurare incorrera in pena se sara della dett' arte per ogni volta de soldi dieci, e se non sara dett' arte de soldi cinque applicati come sopra.

Ne puotra ne douera alcuno maestro, o lauorante di dett' arte comprare lane in qualsivoglia quantita, e qualita, e tanto lauorate come non lauorate saluo da mercadante, Patroni marinari, o Patroni di lauorerij di dett' arte sotto pena de libre dece per ogn' uno et ogni volta che sara contrafatto, applicate per una terza parte al Magnifico Comune per l' altro terzo alla dett' arte e per l' altro all' Accusatore, saluo se quello che hauesse comprato, prima che fare il pagamento hauesse fatto notitia alli Consoli di tal compra.

Se sara alcuno maestro, o, lauorante di dett' arte il quale hauesse comprato un sacho o piu di lana se sara richiesto fra giorni sei dal di che l' hauera comprata da

uu' altro maestro di dett' arte di consentirgliene un rubo sino in doi sara nbbligato consentirlo, e, darlo per il medemo pretio che l' hauera comprata.

Sara tenuto et obligato ogni maestro di bottega di dett'arte, o, altri, a, cui, e, permesso e concesso poter fare o, far fare berrette secondo la forma delli presenti Capitoli mettere il suo segno sopra detto berrette secondo sara notato e scritto nel libro della dett' arte sotto pena di un soldo per ogni berretta qual sara ritrouata senza segno applicata per la mettade al Magnifico Comune e per l'altra alla dett' arte. Ne sotto pena de soldi quaranta applicati come sopra alcuno maestro di dett' arte potra cangiare alcuno segno qual fusse posto sopra strame, o strama qual fusse dato ad alcuna fillora agogiatore, o, altra persona.

Ne alcuno maestro di dett' arte potra cangiare il suo segno mettendo in le sue berrette il segno di un'altro maestro sotto pena alli contrafacienti per ogn'uno et ogni volta che sara contrafatto de scuti vinti applicati per la mettade al Magnifico Comune e per l' altra alla dett' arte.

Non sara concesso ne permesso ad alcuno patrono di lauorero di lana spettante all'arte de berreteri ne a maestro, o, lauorante di dett' arte robare lane, o, berrette di qual si uoglia sorte condittione, o, fattura ne meno comettere cosa alcuna in danno e pregiuditio di essa arte, sotto pena a quelli che contrafarano al presente ordine per ogn' uno et ogni volta che sara contrafatto de scuti doi applicati come sopra e di piu di risarcirc, et emendare ogni danno al patrone contro del quale fusse stato fatto quel danno et interesse, se potra verificare per un testimone degno di fede con il giuramento di quel che hauera patito tal danno e in oltre se intenderano essere e restar priui di potere essercitare dett' arte tanto in la presente Citta come fuori per tutto il suo distretto.

Non sara concesso ne permesso ad alcuno di qual stato e grado si uoglia se non sara maestro berrettero liurare, o finire, o far liurare alcuna berretta qual fusse agogiata, o follata ouero garzata douendo questo spettare alli maestri dell' arte e non ad altri sotto pena alli contrafacienti

di soldi vinti per ogni beretta che fusse stata finita da altri che da detti maestri applicata come sopra.

Ne sara alcuno di qual stato grado e conditione si sia, se non sara maestro de dett' arte qual possi o vagli lauorare in la presente Citta di Saona e suo distretto alcuna cosa spettante alla dett' arte, ne vendere berrette, a, minuto, sotto pena di perdere tanto le berrette come ogn'altra cosa qual fusse stata fabricata contro questo espresso ordine, applicata come sopra.

E per conseruatione e mantenimento de dett' arte in buono credito, e, riputatione non sara licito ne permesso a maestro di dett' arte fare, ne far fabricare berrette da sorte di manco finezza di lana di Roma tanto per l'inuerso come per l' indrito. Prohibendo espressamente di potere in essa fabrica adoperare lane di leuante, Saloniche, Sardesche, Barbaresche, Prouenzale, ne dalla fiumana di Pisa in qua. E le berrette fine non possino fabricarsi di manco bonta di vero et ottimo fioretto di Roma, e ritrouandosi di minor perfettione dette berrette tanto da sorte come fine, et approuate dalla maggior parte dei maestri de dett' arte o, dalle due terze parti di essi di non essere di tal sufficientia e bonta, restino perdutte a danno di quel maestro quale l' hauera fatte o fatte fare, e sarano applicate per una terza parte al Magnifico Comune per un' altro terzo alli Reueditori, o sia accusatori che auessino scoperto questa fraude e l' altra terza parte all' arte.

Dichiarando che alcuno maestro berrettero non possi ne debba comprare ne far comprare per adoperare in sua bottega alcune lane delle souradette reprouate e prohibite sotto pena della perdita di esse lane quale si douerano vendere in publica calega sotto pallazzo, e deliberarle a chi più offerira purche non sia persona dell' arte de' berretteri. E piu quel maestro quale l' hauera comprate incorrera in pena di uno scuto per cantaro, E le berrette fatte di dette lane se intenderanno restar perdute E, sarano dispensate a poueri e oltre incorrera in pena de soldi dece per ogni dozena di berrette fatte di lane prohibite, applicate dette pene per un terzo al Magnifico Comune per un' altro alla det-

t'arte e per l'altro alli Reueditori, o, a quelli che hauerano accusato ouero scoperto tal frode.

Non sara permesso ne concesso ad alcuno maestro berrettero fare ne far fare berrette a fattura di fine cioè tocchi di manco bontà di vero et ottimo fioretto di Roma con un segno di un R sopra, e, se non sarano approuate di bonta, e sufficientia per tale dalla maggior parte di maestri di dett' arte che se intendera per le due terze parte, se intenderano dotte berrette o tocchi perduti, e in oltre incorrera in pena di soldi quatro per berretta che si trouera fabricata contro il presente ordine. Quale berrette si douerano vendere in pubblica callega e deliberarle a chi più offerira, con patto e conditione pero che il compratore gl' habbi da vendere fuori della Citta, Delle quale tutte pene se ne applichera un terzo al Magnifico Comune un' altro all' arte, e l' altro terzo alli Riueditori ouero accusatori che hauerano scoperto questa fraude. Jntendendo ch' ogni Maestro de detta arte possi accusare ogni contrafaciente e fraudante dett' arte se ben non fusse reueditore.

Ne meno sara concesso o permesso a berrettero alcuno, o tintore tingere berrette fine ouero tocchi che non habbino perfettione di guado di quella proua di mostra che stara in parte appresso li Magnifici Signori Maestri Rationali et in parte delli Consoli delli detti berretteri. E prima che si faccino le berrette in mezzo, sarano tenuti et obligati li tintori fare intenderc alli Reueditori dell' arte detta de berretteri che vogliano vedere se dette berrette che si hauerano da tingere in negro hauerano quella perfettione di guado che si contiene in detta mostra ne le douerano, o, potranno tingere altrimenti che prima non siano state reuiste et approuate da detti Reueditori hauer la detta sufficientia di guado. E quelli che tingerano berrette in negro non seruata la forma suddetta incorrerano in pena de dece scuti applicati per la mettade al Magnifico Comune e per l' altra dell' arte. E le tinture in negro douerano esser di buona Galla e bono vitriolo e non d' altra sorta de tinture sotto la medema pena de detti scuti dece da leuarsi dalli contrafacienti, e d' applicarsi come sopra.

Potrano detti Maestri berretteri e, li sara permesso e concesso oltre il tingere le sue berrette in collore negro tingere e far tingere e berrette e tocchi e berrettini in altri qual si vogliano collori, e massime in Rozza grana e coconigia senza che possino esser prohibite da tintori.

Non potra ne douera alcuno maestro berrettero, o, tintore tingere berrette et altri lauori spettanti all'arte de berretteri di tinte false e reprouate come scorze de legnami, Amoresi, e simili tinture, ma le douerano tingere di buone sufficienti e reali tinture. E se per difetto di cattiue e false tinture fusse causato danno et jnteresse ad alcun maestro berretero, quello che l'hauera tinte sara tenuto et obligato emendarli e satisfarli il danno et interesse a giuditio sempre di due persone pratiche idonee et esperte, e, ritrouatosi hauer fraudato le tinture, incorrera oltre la detta emendatione de danni e jnteressi in la pena de scuti dece applicati per la metta al Magnifico Comune e per l'altra alla dett'arte de' berretteri. Li quali hauerano autorità e possanza volendo far tingere li suoi lauori andare nelle tentorie delli tintori per vedere le dette tinture.

E alli Consoli berretteri sara licito e permesso andare nelle case e tentorie delli tintori per vedere le loro tinte, e le cose che vanno a tingere, e trouandole false e reprouate le possino buttar via, et oltre il detto tintore s'intende esser incorso in la suddetta pena applicata come sopra. Ne potra alcuno tintore tingere berrette et altri lauori spettanti all'arte de berretteri saluo a maestri di dett'arte.

Ne meno potranno li battilana agogiatore follatore sgarzatore fare alcuno lauoro spettante all'arte de berretteri ad alcuno che non sia maestro berretero et habbi bottega in detta arte senza espressa licentia delli Consoli di dett'arte de berreteri sotto pena de doi scuti per ogn'uno et ogni volta che sara contrafatto al presente ordine d'applicarsi per un terzo al Magnifico Comune per un altro all'accusatore e per l'altro alla dett'arte.

Non potrà ne douerà alcuno maestro berretero in la fabrica di sue berrette et altri lauori di sua arte adoperare petenuci ne trame di qual si vogliano sorte di lane e tanto

per l' indrito come per l' inuerso sotto pena de perdita di quelli lauori che sarano ritrouati fabricati contro questo espresso ordine, e piu de soldi doi per ogni berretta da sorte e soldi quatro per ogni fina applicata per un terzo al Magnifico Comune, per un' altro alli Reueditori, o, accusatori e per l'altra all'arte. E inoltre se si troueranno lane prohibite in casa, o, bottega di alcuno maestro berretero, o, appresso di alcunò altro fabricatore lauori spettanti a dett' arte le potrano essere prese per perdute, e sarano applicate come sopra.

Non sara concesso ne permesso ad alcuno Maestro berretero, o lauoranti in dett' arte scartatinare nel dar del scarlasotto a berretta alcuna di qual si voglia sorte sotto pena della perdita di quelli lauori che fussino ritrouati scartasinati, o, scarlasatti e, più di uno scuto applicata per tre terze parti come sopra.

Non potra ne douera alcun Maestro berretero portare o far portare nè mandare lane per agogiare fillare, o, per qual si voglia altro modo manifaturare in giorno di dominica, o, altra festa comandata dalla Santa Chiesa sotto pena di uno scuto d' applicarsi in tre parti come sopra.

Ne douerano ne potranno detti maestri berretieri dare a' suoi lauoranti in pagamento delli suoi lauori berrette di alcuna sorte saluo per uso loro e de' suoi di casa e non altrimenti sotto pena di uno scuto per ogni contrafaciente et ogni uolta che sara contrafatto applicata come sopra.

Non sara permesso ne concesso ad alcuno di che stato e conditione si voglia tanto huomo come donna far calsette ne camisole di lana senza licenza delli Consoli dell' arte de' berreteri acciò si sappia doue sara uenuta la lana, e trouandosi esser stata fraudata e robbata la lana, quello il quale hauera fraudato, o, rubato esse lane incorrera oltre in la perdita di detta lana in la pena de cinque scuti, E chi non hauera fatto la denontia alli detti Consoli incorrera in pena di uno scuto, e le dette pene sarano applicate per un terzo al Magnifico Comune per un altro all' arte e per l' altro all' accusatore come sopra.

Ne manco sara permesso e concessò ad alcuno tanto

huomo come donna di fare, o, far fare Tridene di lane fine sotto pena di perdere dette Tridene e di uno scuto per ogni contrafaciente et ogni uolta che sara contrafatto applicata come sopra.

Se per alcuno fabricatore di lane spettante all' arte de berreteri come battilane agogioti follatori, o, altri qual si vogliano sara causato danno alcuno a qualche maestro berretero per qualche lauori mal fatti, sara tenulo sodisfarli et emendarli al giuditio di detti Consoli, o delli detti Reueditori.

Se si trouerano appresso di fillere agogioti, ouero d' altri lauoranti in detta arte de berreteri lane tanto acconcie come in berrette di qualsivoglia sorte se non sarano di maestro berretero quale habbi bottega aperta di dett' arte potrano esse lane ouero berrette essere prese e publicamente vendute e deliberate a chi più offerira e il prouenuto di esse sara applicato per la mettade al Magnifico Comune e per l' altra mettade alla dett' arte ouero alli Reueditori et accusatori. E se quello quale hauera dato esse lane a, fabricare sara lauorante di dett' arte, debba da essa restar priuo et escluso, e non essendo lauorante incorrera per ogni uolta che sara contrafatto in pena di uno scuto applicato come sopra masime essendo la lana stata posta a fillare sopra carretti, e disuogliata, a due, tre. o, quatro file.

Ogni maestro berretero qual fabrichi o facci fabricare berrette, sara tenuto et obligato mettere il suo segno alle dette berrette fatto di un fillo, e se sarano de Refino lo metterano sotto il Trapasso, e, se sarano di Fioretto sotto la mettade della piega di dette berrette, e se si trouera alcuna frode essere commessa circa detti segni da Refino a Fioretto, il maestro qual l' hauera comesso incorrera in pena della perdita di dette berrette applicate per un terzo al Magnifico Comune e per l'altro alla dett'arte e per l'altro alli Reueditori o, accusatori e piu in ogni altra pena arbitraria alli detti Consoli e Consiglieri per la magior parte di essi applicata come sopra.

Non puotra ne douera alcuno di qual stato grado e

conditione si voglia tanto Cittadino come forastiero se non sara maestro di dett' arte de berreteri vendere berrette in la presente Citta in minor somma de sei dozene ne meno tenerne in mostra in alcuna bottega sotto pena della perdita di dette berrette e di doi scuti applicata per la metta al Magnifico Comune, e, per l' altra alla dett' arte.

Se sara alcuno Maestro di dett' arte de berretieri quale andasse, a imponere la presente dett' arte fuori della Citta di Sauona, Genoa, e tutto il suo Dominio, non essendo constretto e, necessitato partirsi per qualche giusta e legitima causa come per debiti Guerre, Peste cause criminali et altri simili d' esser approuate per li Magnifici Signori Antiani, resti perpetuamente prino et escluso da dett' arte e di poter più fare bottega in la presente Citta saluo se altrimenti non paresse alli predetti Magnifici Signori Antiani quali dichiarasseno non potere ne douere restar priuo et escluso dalla dett' arte per qualche causa giusta e legitima, che in tal caso potra farla come prima.

Se parte delli Consoli sarano domandati dal messo dell' arte, maestri di bottega lauoranti, o qualsivogliano manifatureri in dett' arte, ogn' uno douera prontamente obbedire, e comparere, e, non comparendo possino detti Consoli farli pena per la prima volta de soldi diece et essendo desobedienti e contumaci possino multiplicare le pene sino in libre cinque, e non comparendo potranno essere sospesi se sarano maestri dall' essercitio dell' arte se sarano lauoranti o, altri manifatureri da quello essercitio che manifaturerano e fabricheranc dal quale non potrano essere rimessi se prima non hauerano pagato integralmente le dette pene, e non potra ne douera alcuno maestro, o lauorante ouero manufaturero in dett' arte dare alcuno lauoro o, aiuto in qual si uoglia modo, a, detti sospesi sotto pena alli contrafacienti di doi scuti applicati come sopra — E se sara alcuno tanto insolente e temerario quale presumi al messo dir parole impertinente ingiuriose o, minatorie, incorrera in pena de soldi quaranta applicati come sopra.

Se sara dato qualche pegno collui di cui sara douerà scoderlo nel termine de quindeci giorni incominciati il di

che l'hauera dato, e non scodendolo alla semplice notitia del messo dell'arte, possi essere venduto senza altra solennità, e se detto pegno non bastera per quello tanto che sara debitore possi e debba essere astretto compire il restante.

Se accadera alcuna cosa importante all'arte la quale li detti Consuli Consiglieri e scindaci non se siano risoluti ultimare, douerano far congregare l'arte insieme, e quello che sara stato deliberato ordinato e risoluto fra li maestri di dett'arte o per le due terze parti di essi a balle e non a voce, sia e resti valido e fermo, e si debba iniuiolabilmente osseruare et esseguire come se tutta l'arte vi fosse concorsa.

E se accadera che li Consoli da doi o tre ouero piu maestri siano ricercati mettere l'arte insieme per cause spettante e pertinenti all'arte, sarano tenuti et obligati detti Consoli, a instanza o requesta di quelli tali far congregare l'arte insieme e quello che sara stato finito e concluso fra l'arte o per le due terze parte di essa, a balle e, non a voce si debba effettiuamente osseruare et esseguire senza altra eccettione e contradittione. Dichiarando et ordinando che tutto quello che si proponera e, trattera nelle congregatione nel deliberare e risoluere debba passare a balle e non a voce.

Douerano li maestri berreteri, o almeno li deputati accompagnare li defonti delle loro case con li soliti luminari sino alla sepoltura secondo il solito.

Sarano tenuti et obligati li detti Consoli con tutti li maestri dell'arte interuenire alle due solemni processioni che si fanno ogni Anno nella presente Citta di Saona, cio e in quella del Santiss° Corpo del Signor Nostro e quella dell'Assontione della gloriosa e beata Vergine Maria del mese di Agosto, et in essa offrire alla Masseria del Duomo li soliti brandoni di Cera Bianca sotto pena a quelli che non interuenerano alle dette due processioni de soldi dece per ognuno oltre le altre pene contenute nelli lodeuoli ordini di detta Citta quale pene sarano applicate al Magnifico Comune.

Sarano tenuti et obligati li detti Consoli finiti e passati li sei mesi del loro ufflitio rendere ragione e conto alli noui Consoli di quanto hauerano fatto et administrato nel tempo del loro ufficio, fra il quale, o, almeno poi giorni quindici appresso poscia che sarano usciti d' ufficio sarano ancora tenuti et obligati scodere tanto le bone entrate come anche hauer scosso tutte le pene, e condanne che si sarano fatte nel loro tempo durante il suo ufficio, e, questo sotto pena di pagare del loro proprio tanto per la parte spettante alla Magnifica Comunità come anco alla dett'arte, e, a quelli a quali dette pene e condanne sarano applicate secondo la forma e dispositione alli presenti Capitoli.

Finalmente per ouiare ad ogni fraude che si possi commettere in questa arte non sara licito ne concesso o permesso, ad alcuno battilanajo, assoratore tenere e hauere in sue case, o qual si voglia altro luogo scarlace a comodo di acconciar qual si vogliano sorte di lane prohibendo espressamente a detti il poterne acconciare a qual si voglia persona saluo se non sarano maestri berreteri, et in loro case, o botteghe, et ancora, a Maestri Laneri sotto pena alli contrafacienti e per ogni volta che sara contrafatto dalla perdita cosi delle lane ritrouate appresso li detti battilana come delle dette scarlace, e di doi scuti, applicata per un terzo alla Magnifica Comunita per un altro alla detta arte e per l' altro all' accusatore.

Quali tutti Capitoli e regole cosi come sopra Capitolati e regollati li detti Consoli e tutti li Maestri berreteri li Iauoranti e manifatureri in dett' arte et altri che sono per vigore delli presenti Capitoli tenuti et obligati osseruarli sarano tenuti osseruarli inuiolabilmente sotto le pene in essi contenute et espresse, quale pene li Consoli nel tempo del loro ufficio dourano hauer scosso, sotto pena come si e detto di sopra di pagar del loro proprio, e fra quindeci giorni poi che sarano usciti di ufficio **protinus sequens** dar conto della parte spettante al Magnifico Comune alli Magnifici Signori Maestri Rationali sotto pena de libre dece, e di pagar dette bene entrate e condanne del loro proprio e d' ogni altra pena arbitraria alli Magnifici Signori Antiani

Giudici competenti delle Arti della detta presente Citta di Saona.

Quali Capitoli, e regole cosi come sopra capitolati, e compillati sono stati approuati, e confermati nella generale confermazione di tutte l'arti della presente Città di Saona dal Magnifico Gran Consiglio l'anno 1577 li 22 del Mese di Luglio come appare per una posta data in detto Consiglio li detti anno, e mese alla quale si habbi relatione.

MDXCVIIj die XIX Januarij.

Additione fatta alli suddetti Capitoli de berretieri dalli Magnifici sei Regolatori Generali dell'arte, cioè Magnifici Nicolò Picho, Gasparo Maglio, Sebastiano Spotorno, Paolo Monleone, Lorenzo Sansone, Gio Batta Ferrero quodam Francesco:

Cioè hanno ordinato che li homini di dett'arte debbano aquiessere a quanto sarà stato deliberato dall'arte sotto pena d'un scutto applicando per metta al Commune, e per l'altra alla carità di dett'Arte, e questo per ognuno e per ogni contrafattione.

MDCXIIj die XIII Septembris.

Additioni fatte dalli Magnifici Regolatori Generali Gio. Gironimo Nano, Dominico Chiabrera, Pietro Vincenzo Maricone, Batta Chiaparino, Filippo Cassinis, Gio. Stefano Monleone:

E prima nel § di detti Capitoli che comincia: li detti Consoli, e Consiglieri etc. hanno cassato quelle parole, doe terze parti, et in loco di esse posto trè quarte parti.

Item nel § che comincia, et acciocche etc. nel qual si tratta delli due Consoli, hanno cassato quelle parole de sei in sei mesi, et in vece di esse hanno posto di anno in anno.

Nel 2° § di detto Capitolo che comincia osserueranno etc. hanno cassato quelle parole soldi cinque, et in logo di esse hanno posto soldi dieci, Aggiongendo nel fine di esso § che quelli Maestri, li quali domandaranno licenza per non

puoter interuenir alle Messe, e Vespri siano tenuti pagare soldi due per ognuno, e per ogni uolta.

MDCXVIIIj die Veneris XVIIIj Aprilis.

Li Magnifici Francesco Belengero, Nicolò Cortino, Pier Vincenzo Maricone, e Sebastiano Bruno quattro de sei Magnifici Regolatori Generali mancando li Magnifici Paolo Pozzobonello, e Gio. Luigi Gauoto loro Colleghi hanno confermato, e comprouato li detti Capitoli.

MDCXXIIj die XXI Nouembris.

Li Magnifici Francesco Negro. Francesco Moltedo, Gio Vincenzo Verzelino, Lucca Crema, Francesco Belengero, Dominico del Bono Regolatori Generali hanno confermato e comprouato li detti Capitoli et additioni in tutto e per tutto com' in essi si conviene.

MDCXXIX die VIj Martij.

Li Magnifici Alessandro Niella, Giacomo Cassinis, e Gio Batta de Fossatis Regolatori estraordinarii hanno confermato, e comprouato detti Capitoli, et additioni, et hanno regulando aggionto, et ordinato com' in appresso:

E prima Hanno regolando detti Capitoli di dett'arte de berretieri nel § qual comincia ogni maestro Berretiero etc. ordinato, che in l' auenire tanto nella celebratione dell' instromento dell' incartatione de' garzoni, quanto nella cassatione di detta incartatione debbano interuenire tutti doi li Consoli, e quando alcuno di essi fusse impedito legitimamente o assente in suo luogo s' intenda deputato il piu uecchio degl' Consiglieri, li quali in l'auenire saranno quattro tanto, e non otto, che si è riformato il Capitolo.

Jtem nel § di detti Capitoli qual comincia li detti Consoli puotranno etc. Hanno cassato la parola diece et in loco di essa posta uenticingue in maniera che li Consoli siano Giudici sino in detta somma di Lire uenticinque.

Jtem regulando hanno parimenti ordinato che alcun' maestro di dett'arte non possa quella essercitare per altra persona, che non sia di dett'arte sotto pena di scuti uenticinque applicati per la metà alla Communità e per l'altra metà alla carità di dett'arte, oltre la perdita de lauori, et arnesi, che se li ritrouassero applicati à detta carità, e di più tale maestro resti priuo di essercitare dett'arte per anni dieci.

Jtem hanno regolando ordinato, che alcun' Maestro di detta arte non possi comprare da alcuno quale non sia maestro, et esserciti dett'arte, lauori di qualsiuoglia sorte tanto finiti, come disfatti senza licenza dei Consoli sotto pena di scuti uenticinque applicati come sopra.

MDCXXXIIIj XI Genaro.

Li Magnifici Francesco Sansone sorrogato al Magnifico Angelo Gauoto, Filiberto Pauese, Lorenzo Crema, Gio Batta Bozello, Agostino Marchesio, Gio Steffano Spotorno Regolatori Generali hanno approuato, e confermato li sudetti Capitoli et additioni, e di più hanno aggionto com' in appresso: Che tutti li contratti dell'Jncartationi, et annullationi di dette Jncartationi, e condanne da farsi per li Consoli di qualsiuoglia arte per l'auenire per bene, e caotella della Magnifica Communità debbano farsi, e rogarsi dal Cancelliere delli Molto Illustri Signori Antiani, sotto pena alli Consoli che interueranno a detti contratti, e faranno dette condanne da altri Notari, fuori del detto Cancelliere di scutti dieci da pagarsi per ognuno di loro sempre che contrafaranno applicati per la meta alla Magnifica Communità, e l'altra all'arte sudetta.

MDCXXXIIIj die X^{a} Februarij.

Suprascripta additio fuit confirmata per Magnificum Magnum Consilium dicte Ciuitatis.

MDCXXXXI die VIIIj Julij.

Li Magnifici Giuseppe Vaciolo, Francesco Maricone, e Gio Steffano Spotorno tre Regolatori estraordinarij hanno regolando confermato, et approuato li sudetti Capitoli, et additioni, e di più aggionto, regolato, e riformato come in appresso:

E prima al § che comincia: Et accioche dett'arte etc. in carte si aggionge, che l'elettione de' Consoli si debba far nel modo infrascritto, cioè, che li Consoli, e Consiglieri uecchi doppo d'hauer fatto congregare li Maestri di dett'arte, o almeno le trè quarte parte di essi nella solita stanza posta nel Convento de RR. P.P. di S^to^ Agostino, douerano loro nominare sei nomi, cioè uno per uno, facendoli scrivere da uno delli Sindici, e puoi publicarli alli Maestri di dett'arte, e puonerli a' palle, e quelli due maestri che haueranno maggior numero di palle bianche restino eletti Consoli dell'arte.

Detti Consoli eletti siano obligati giurare il loro uffitio e chi recuserà giurare caschi in pena d'uno scutto d'oro da leuarselo irremissibilmente, e d'applicarsi la metà alla detta Magnifica Communità e l'altra meta alla dett'arte.

Si douera pero auertire, che detti Consoli come sopra eletti non silno trà di loro parenti, Agnati, ò Cognati sino in 4° grado ma quando ciò fosse si intendi esser eletto il primo, che hauerà hauuto più palle bianche doppo il secondo che sarà parente, e cosi successiuamente sino à che si troui uno, che non sia parente come sopra, e li scusati restino reuisori.

Li due che resteranno doppo detti due Consoli, i quali haueranno hauuto più numero di palle bianche sijno, e s'intendino esser eletti per reuisori, purche tra loro non siano parenti, conforme si è detto dell'ellettione de' Consoli, altrimenti si osserui la propria forma come sopra.

Detti Reuisori non douerannno ricusare l'offitio ma prontamente giurare sotto pena a chi ricuserà di scutti uenti-

cinque d' applicarsi come sopra, ed a leuarseli senza contradittione alcuna e rimossa ogni appellatione.

Sia obligo d' essi Reuisori uisitar' una uolta il mese tutte le botteghe de maestri berretieri e uedere se ui sono, ò lauori fabricati di lane contro la forma di detti Capitoli, e trouandone de prohibite, pigliarle, e darne parte alli Consoli subito che si saranno trouate, li quali puoi con li quattro di Consiglio, e detti due reuisori uiste dette lane, e conosciute per non bone, condannaranno il Maestro, che hauerà trasgredito in quello che li parerà sino in lire uenticinque, d' applicarsi come sopra, con dichiaratione però, che in dette condanne, e sentenze ui debbino interuenire le trè quarte parti de sudetti otto sopranominati.

Sijno obligati detti Reuisori ordinare à tutti li follatori che sotto pena di due scudi, et ogn' altra arbitraria a detti Consoli, e Reuisori debbino carricare e scarricare, dalle botteghe del più vecchio de reuisori e consignarglieli e lasciarglieli vedere tutti li lauori, che porteranno tanto di andata come di ritorno alla folla, acciò possa detto reuisore uederli, e pesarli, e non trouandoli del peso qui sotto notato, ouero non essendo li tocchi tenti in Lana e foggia noua e marcati condannare alla forma di sopra in la perdita delle robbe da dichiararsi però con le trè quarte parti di uoti come sopra.

Possino ancora dar giuramento a follatori se ui siano robbe di maestri, che non siano scritti, et aggregati in l' arte, e trouandone, s' intendino dette robbe perse, e di più detto follatore incorra in pena di scutti due d' applicarsi come sopra, e di più debba esser posto in deuoido, cioè che alcun maestro non li possa più dare da follare sin' à quel tempo, che da Consoli, e Consiglieri à detti Reuisori li sara preciso.

Ordinando che tanto quanto sarà posto in deuoido detti follatori come anche qualsiuoglia altri lauoranti doppo che dalli Consoli sarà mandato un' biglietto per ogni maestro con il nome di quello sarà posto in deuoido, nessuno maestro, ne', suoi di casa ardisca di dare à quel tale robbe di

soa bottega di trauagliare, sotto pena d'un'scutto per ogni uolta, che contrauenirà, d'applicarsi come sopra.

Tariffa del peso, che deuono hauer li lauori.

Tocchi tinti in lana non possino esser meno di libre dieci per donzena	L. 10
Tocchi foggia noua e gamebini ò sia burelli del detto peso	L. 10
Tocchi maiorca, e communi di libre otto per donzena almeno	L. 8
Berretini tondi, e marane de libre cinque-6 la donzena almeno	L. 5-6
Maraneti ò sia frontali de libre quattro, e onse quattro la donzena almeno	L. 4-4
Detti Pintadi di libre tre la donzena	L. 3

In oltre si prohibisce a qualsiuoglia maestro uendere, ò far uendere, ò consentire che si uendi lana turchina tinta, sotto pena d'un'scutto applicato per metà all'accusatore, e per l'altra à dett'arte.

E più si aggionge nel § qual comincia A quali etc. oue dice per l'altra alla dett'arte — si dica per la seconda uolta debba esso maestro esser posto in deuoido, con ordine à tutti li lauoranti non debbino far lauori à detto maestro, sotto pena di esser posti loro in deuoido.

Jtem nel § se a caso etc. Carte 4 doue dice trouarsi nel termine etc. si aggionge doppo passata mezz'hora che le sarà determinata dal famiglio di dett'arte estinta una candeletta da denari quattro quelli maestri che non saranno in detta stansa sijno incorsi in pena di soldi uenti applicati alla carità di dett'arte.

Jtem in carte 5 nel § quelli Garzoni oue dice scudi due, si dica scudi dieci, e se sarà forestiero scudi uinti.

Jtem a carte 6 nel § se sarà alcuno etc. oue dice una beretta s'intendi un tocco tinto in lana, e ben limarlo come anche se saprano aggoggiarlo tingeno un beretino tondo, e finirlo di bianco e tinto.

Jn dette carte nel § oue dice per bona entrata, doue dice Lire quaranta si dichi Lire cento applicati la metta alla Magnifica Communità e l' altra meta alla dett' arte.

MDCXXXXI die XIIJ Septembris.

Fuerunt Capitula dicte artis approbata et confirmata per Magnificum Consilium una cum omnibus additionibus in eis contentis et in omnibus prout in eis legitur, et continetur.

1651 31 Januarij.

Fuerunt suprascripta Capitula artis birreteriorum confirmata per Magnificos dominos Jo Franciscum de Nigro, et Socios Regulatores Generales ut ex acti quibus . . . . .

1658 die 30 Octobris.

Dicta Capitula fuerunt approbata, et confirmata per Magnificos Dominos Jo Baptam Ritium quondam Domini Hieronimi, Camillum Cellata, et Bernardum Giancardum regulatores axtraordinarios saluis jurtbus Magnificis Communis pro poena incursa l. 25 ut in actis.

1663 die XIIJ Decembris.

Suprascripta Capitula artis birreteriorum fuerunt confirmata per Magnificos Dominos Jacobum Piconum, Jo Stephanum Chiarellam et Jo Baptam Gentilem Ritium regulatores extraordtnarios dictorum Capitulorum ut in actis quibus.

1671 die 16 Octobris.

Suprascripta Capitula artis birreteriorum fuerunt confirmata per Magnificos Dominos A. de Laurentijs, Johannem

A. Pellerum et Petrum Hieronimum Gentile Ritium Regulatores extraordinarios dicte Artis ut in Actis.

1676 13 Ottobris.

Li Magnifici Angelo Fossato Gio Agostino Carlo Crema e Gio Batta Risso del Magnifico Gio Agostino Regolatori Straordinarij eletti da' molto Illustri Signori Antiani il giorno d' hieri hanno regolato e confirmato li detti Capitoli con sue aggionte.

1680 die 27 Januarij.

Supradicta Capitula una cum additionibus suis regulata fuerunt per Magnificos Josephum Cortinum, Franciscum Pellerium, et Johannem Baptistam Cassinis Regolatores extraordinarios in omnibus prout in eis et ulterius eisdem fecerunt infrascriptas additiones obseruandas quatenus comprobentur et confirmentur a Magnifico Concilio in omnibus ad formam Statuti et non aliter, nec alio modo.

Et primo: Che quelli che saranno stati reuisori l'anno antecedente non possino nell'anno seguente essere nominati, ne elletti per Consoli, solo doppo passato un' anno dal giorno haueranno fornito l' ufficio di reuisoria.

2° Che quelli che saranno stati l' anno precedente sindici possino non ostante la dispositione de Capitoli nel far l' elletione delli Ufficiali andar sotto voti et esser nominati, et elletti per Consoli, con conditione però che restando elletti in Consoli, siano tenuti fra giorni quindeci dal giorno della loro ellettione dar conto alli Sindici nuoui. con interuento delli Consoli vecchi della loro amministratione con sodisfattione del resignato, sotto pena di un scuto d'oro, e della nullità di ellettione.

3° Che la ellettione de Sindici do hora inanti si debba fare per mezzo de voti come si fa l' ellettione delli altri Ufficij, e che restino elletti quelli, che haueranno riportato maggior numero de voti, purche eccedino la metta come

si stilla nella ellettione delli Ufficiali pubblici della presente Città, et modo confirmentur a Magnifico Concilio ut supra.

1685 die mercurij 20 Junij in tertiis.

Supradicta Capitula una cum additionibus suisque, Regulata fuerunt per Magnificos Dominos Cesarem Siri, Jo Stephanum Garrassinum, et Ambrosium Gentilem Regulatores extraordinarios in omnibus prout in eis continetur et alterius eisdem fecerunt infrascriptas additiones, obseruandas quattenus comprobentur a Magnifico Concilio.

Tariffa dol pezo che deuono hauere detti lauori.

Tochi tinti in lana non possono esser meno di libre otto, et oncie 6 per donzena	L. 8 - 6
Tochi communi libre sette et once sei la donzena	L. 7 - 6
Le Maranette libre 3 la donzena	L. 3
Li tondi libre quattro e oncie sei la donzena et anco di libre quattro la donzena	L. 4 - 6
Tondetti libre tre la donzena	L. 3.

E quando li Reuisori trouassero alcuna follata meno libra una sino in due libre debbano non di meno lasciarle andare alle folle quando però siano ben conditionate.

Item che ogni mastro che manderà alla folla follare di berete debba pagare ogni uolta e per ogni follata soldi due alli reuisori e questo in sussedio di detta arte quali reuisori douranno scuoderli da ogni maestro, che mandera berette a follare per ogni fillata ed alla fine di ogni mese pagarli prontamente alli Scindici.

Item che le follate uorranno mandare alla folla i Reuisori le debbano far pesare da uno de Consoli e mandandole alla folla senza farle pezare da uno de Consoli come sopra incorrino nelle stesse pene contenute ne detti Capitoli et ita modo confirmentur a Magnifico Concilio ut supra.

Citra tamen preiudicium Magnificae Communitatis pro

poena per eos incursa eo quia suprascripta Capitula non fuerunt in tempore regulata.

1689 die 19 Septembris.

Suprascripta Capitula artis bireteriorum regulata et comprobata per Magnificos Autonium Mariam Ricium, Jo Marc' Antonium Bozettum, et Jo Stephano Sambaldum tres Regulatores extraordinarios eclectos et ut ex eorum originali in foliatio actorum qui fecerunt aliquas additiones que exinde fuerunt proposite Magnifico Concilio et non fuerunt conprobate et de quibus in dicto originali et libro propositionum quibus etc.

1695 die 1° Junij.

Regulata per Magnifico Regulatores extraordinarios ut ex foliatio actorum.

1703 die 5 Augusti.

Suprascripta Capitula fuerunt regulata a Magnificus Regulatoribus ut ex actis.

1710 die 15 Octobris.

Magnifici Domini Regulatores extraordinarij addiderunt et addunt suprascriptum Capitulum in omnibus prout infra et dummodo approbentur a Magnifico Concilio etc. Nempe al Capitulo 20 che commincia non sara permesso ne concesso ad alcuno di che stato e conditione si vogli tanto huomo come donna di fare e far fare calsette ne camisciole de lana senza licenza dei Consoli dell'arte de berettieri etc. s'aggionge, che non possino detti Consoli dare detta licenza se non a' maestri di detta arte e qualsivoglia persona che farà fabricare o fabricherà calsette ò camisciole tanto di lana fina quanto di lana grosciera come di stamme di ogni sorte compreso il stamme forastiero, non essendo maestro di detta arte incorra nella pena della perdita delle robbe, et altre disposte da Capitoli di detta Arte, saluo se fussero

per uso proprio. Dichiarandosi che le calsette e camisciole di lana e stamme di sopra enonciati siano in l'auenire sogette a Capitoli dell'arte de berettieri, in tutto come sono le berette, e in ogni Capitolo oue si parla di fabrica o vendita delle berette, ui s'intendano comprese le calsette sotto le medeme pene, e l'istesso s'intenda dicendo calsette come se fussero berette, e cosi dicendo berette, come se fussero calsette e che si debbano tanto le berette quanto le calsette fabricare delle lane contenute e permesse da detti Capitoli e decreti etc. e cosi etc.

Gio Batta Riccio - Paolo Francesco Bichi
Gio Batta Agnese quondam Nicolò.

Die lune 15 Decembris in sero Luminibus.

Suprascriptae additiones fuerunt votis 30. 7. approbate a Magnifico Concilio ad formam Statutorum. E per deliberazione del Magnifico Conseglio dell' 1703 a' 29 Novembre tre Maestri rimasti soli in una arte debbano far un Console, se deue pagare le decime alla Massaria e chi uorrà esercitare un' arte in quale non vi sij corpo d' essa, debba intieramente pagare la buona entrata alla Città, e chi sarà elletto per Console debba accettarlo sotto pena etc.

1719 prima Septembris.

Capitula suprascripta cum suis additionibus fuerunt regulata, et conprobata a Magnificis Francisco M. Riccio, Nicolao Maria Uacciolio, et Jo Bapta Belloro Regulatoribus extraordinariis et ulterius facte alie additiones hic registrande quatenus a Magnifico Concilio conprobentur.

1725 15 Februarij.

Regulata.

1731 - 11 Augusti.

Denuo Regulata.

1736 25 Settembre.

Regolati da Magnifici Corso, Giacinto Panicci, e Stefano Cattaneo.

1741 20 Septembris

Denuo Regulata.

1771 5 Januarij.

Denuo regulata cum additionibus comprobata die 18 Februarij 1771 ut ex libris deliberationum Magnifici Consilij.

CAPITOLI DELL'ARTE DE CAPELLARI DELLA FEDELISSIMA CITTÀ DI SAUONA

institoita dell' anno 1662 a' 15 di Maggio.

Questa arte de Capellari osseruerà per sua Santa et Auocata la Purificazione della Beata, e gloriosa Vergine Maria celebrata, e festata alli 2 del mese di Febraro; Jn qual giorno, e festa tutti li Maestri Capellari saranno tenuti et obligati interuenire alla Messa e Vospro nella Chiesa de' Molto Rev.di Padri Seruiti dove è la Capella dedicata alla dett' arte, sotto pena a quelli, che mancaranno di soldi dieci, d' applicarsi alla carità di dett' Arte.

Nel medemo giorno, e festa tutti li Maestri di dett'Arte si congregheranno insieme, e faranno elettione di due Consoli, et eletti che saranno giureranno in mano de suoi predecessori d' osseruare, e fare, che da tutti gli altri di dett' Arte siano osseruati li presenti Capitoli, e quelli che saranno domandati ad interuenire a detta etettione, e non interueniranno, siano tenuti, e obligati pagare soldi dieci, d' applicarsi come sopra.

A' quali Consoli ogn' uno di dett' Arte douerà portare ogni honore, e riuerenza, e nelle cose spettanti all' Arte ubidienza, massime quando si dourà congregare l' Arte insieme per cose spettanti ad essa Arte, et ognuno douerà prontamente interuenire sotto peua di soldi dieci, d' applicarsi come sopra.

Potranno li detti Consoli conoscere, e finire ogni differenza, che puotesse uertire fra li maestri di dett' Arte con li lauoratori, battitori, folatori e sgarzatori di detti Maestri sino alla somma di lire quattro di moneta corrente, et ogn' uno si douerà quietare di quello, che sarà stato deciso per detti Consoli.

Quelli che uorranno fare, et essercitare, o far far, e fabricare dett' Arte, debbano prima hauerla imparata sotto

carta con maestri della presente Città di Sauona per anni, sei, e non per meno tempo e l'jnstromento di detta carta dourà esser fatto dal Cancelliere della Magnifica Communità in presenza di detti Consoli, ò d'uno di essi, e parimente quando si uorrà annulare si douerà fare con la medema presenza, acciò la dett'Arte non sij fraudata, sotto pena a quelli, che non osserueranno il presente Capitolo cosi nell'incartare come in cassare l'jnstromenti di carte, di scudi tre d'applicarsi per metà alla dett'Arte e per l'altra alla Magnifica Communità.

Non si possa incartare alcun cittadino, o forestiero che sij maggiore di anni diciotto, sotto pena di scutti due, d'applicarsi à detto Magnifico Commune, et in tal caso l'jnstromento di carta si abbi per nullo et irrito ipso facto.

Quelli, che aueranno seruito per sei anni sotto carta uolendo aprir bottega di dett'Arte, essendo approuati per idonei, e sufficienti dalli detti Consoli, douranno prima pagare per buona entrata, se saranno cittadini, lire uenti, e se saranno forestieri lire trenta applicate per la metà al Magnifico Comune, e per l'altra a dett'Arte.

Li figli de Maestri di dett'Arte puotranno fare, ò far fabricare detta Arte senza pagare alcuna buona entrata, ma solamente due libre di cera alla carità di dett'Arte.

Se saranno alcuni, ò cittadini, ò forestieri, quali non habbino imparato dett'Arte sotto carta nella presente Città come sopra, e uoglino qui fare et essercitare dett'arte, doueranno prima esser approuati idonei e sufficienti a farla, et essendo accettati a dett'arte doueranno pagare, se saranno cittadini lire venticinque, se forestieri lire cinquanta d'applicarsi come sopra.

L'arte de Capellari consisterà in fabricare, ò far fabricare delle presenti robbe qui infrascritte:

lane di qual si uoglia sorte, essendo che ogni sorta di lana è buona e sufficiente à far capelli, Jtem di quelle ne possino far fabricare, e fabricare calzette, come anche uender' a minuto di detta lana.

Et ogni maestro di dett'arte sarà tenuto et obligato

sotto l' infrascritte pene osseruare in fabricare, ò far fabricare li sudetti capelli come qui in appresso si dirà.

Cioè, che detta lana da fabricar capelli sij bene battuta e sgarzata, e che il capello sia ben follato, et in ogni bontà a giudicio delli Consoli.

Non potrà, nè douerà alcun maestro di dett' arte, o qual si uoglia altro comprar alcune cose spettanti ad essa arte, da garzoni incartati, ò da lauoranti, ò battitori di lana, ne meno da figli di detti maestri, che siano minori d' età, da quali si possa presumere, che li habbino tolto in casa, ò bottega senza licenza de suoi di casa, ò altri simili persone. Et occorrendo, che siano portate ad alcun maestro qualche robbe da persone sopranominate, doueranno essi maestri rattenerle, e farne scienza alli Consoli, quali doueranno intendere et inuestigare doue saranno uenute dette robbe, e certificati che siano state rubate à qualche maestro, far, che le siano restituite, con anche condannare li delinquenti sino alla somma di lire uenticinque in loro arbitrio quando la cosa tolta sij di puoca importanza e ualore, e quando sia altrimenti accusarlo al Magistrato di furto e farlo castigare.

E se alcuno di dett' arte contro questo espresso ordine comprerà alcuna cosa rubata, oltreche sarà tenuto restituirla senza alcun pagamento, incorra in pena di lire uenticinque d' applicarsi per la meta al Magnifico Comune, e per l' altra a detta arte.

Li Consoli haueranno autorità e bailia, sempre che a loro piacerà e almeno una uolta al mese per debito del loro offitio uisitar le botteghe delli maestri di dett'arte per ueder se le robbe che hauranno in bottega saranno buone. Ne alcuno potrà prohibirglielo sotto pena di scudi quattro, d' applicarsi come sopra.

Che nella presente Città, e suo territorio nessuno debba, ne possa, uendere capelli di qualsiuoglia sorte, eccetto che li Merzari, però solo quelli che uendono ormesini di seta, fresetti, seta, o mercantia per la sua bottega, che se ben fosse qualcheduno ascritto in dett' arte di Merzari, e non uendesse di detta professione di robbe non possa tener ca-

pelli di sorta alcuna per uendere, e se si trouerà qualcheduno che uenderà capelli in minuto, che si sappia, li sia presa la robba per persa e di più incorra in pena di scudi cinque d'applicarsi per metà alla Magnifica Communità, e l'altra all'arte tanto di detta robba persa come del danaro, et a chi scuoprirà li contrafacienti li debbano esser pagate L. 6 per ogni uolta dalli Consoli di dett'arte.

Li detti Consoli haueranno cognitione, et essecuttione contro tutti quelli che fabricheranno capelli, ò compreranno capelli per riuenderli tanto nella Città, come fuori di essa, quali tutti doueranno restar soggetti, e sottoposti alli presenti Capitoli, Jntendendo però che non sia alcuno, qual non sia accettato in dett'arte, e descritto nel libro di essa, e pagato le bone entrate, che possa, ò debba fabricare, ò far fabricare capelli sotto la sudetta pena di L. venti.

Saranno tenuti, et obligati detti Consoli con tutti li maestri di dett'arte interuenire alle due Processioni solenni, che si fanno ogni anno nella presente Citta cioè quella del Santissimo Corpo di N. Sig.re, e quella della gloriosa Assontione della Beat.ma Vergine del mese d'Agosto, et offerire la solita cera alla Massaria della Chiesa Cattedrale secondo li lodeuoli ordini della Città, sotto pena a quelli, che mancheranno d'interuenire a dette Processioni di lire quattro per ogn'uno oltre le altre pene contenute nelli ordini della presente fedelissima Città.

1662 die XVa Maij.

Suprascripta Capitula noue Artis Capellariorum lecta coram Magnifico Magno Concilio fidelissime Ciuitatis Saone fuerunt ad calculos approbata ad praesentiam Ill.mi domini Jeronimi deflisco Gubernatoris presentis fidelissime Ciuitatis Sauone pro serenissima Republica Genuensi, et in omnibus prout in decreto dicti Magnifici Concilij recepto per me Notarium et Cancellarium infrascriptum cui habeatur condigna rellatio. In quorum fidem etc. . . . . ,

1668 die 3 Januarij.

Supradicta Capitula artis Capellariorum fuerunt confirmata et approbata per magnificos dominos Angelum de de Fossatis, Julium Gentilem, et Joannem, Augustinum Gauotum tres Regulatores extraordinarios ut in actis quibus.....

1674 dir 5 Julij.

Supradicta Capitula fuerunt approbata et confirmata per Magnificos Angelum Fossatis, Albericum de Cuneo et Jo. Aloisium ..... Regulatores extraordinarios.

1679 die 28 Julij.

Supradicta Capitula fuerunt approbata et confirmata per Magnificos Joannem Augustinum Ritium, Franciscum Gentilem et Joannem Baptam Maggium regulatores extraordinarios ut ex actis.

1692 die 1ª X^{bris}.

Regulata per Magnificos Jo. Franciscum Garassinum Julianum Corsum et Jacobum Baptistam Piconum tres regulatores extraordinarios ut ex actis.

1702 die 15 Decembris.

Regulata suprascripta Capitula ut ex actis.

1708 die 19 Maij.

Regulata fuerunt suprascripta Capitula ut ex actis. E per deliberazione del Magnifico Consiglio del 1703, a' 26 9^{mbre} tre maestri rimasti soli in un'arte debbano far. un un Console, se due pagare le decime alla Massaria e chi

uorrà essercitare uu'arte in quale non ui sij corpo di essa debba primieramente pagare alla Città la buona entrata, e chi sarà eletto per Console debba accettarlo sotto pena di scudi due.

1731 11 Agosto.

Di nuouo regolati.

1736 22 7^{bre}.

Di nuouo regolati.

1741 die 20 7^{bris}.

Denuo regulata.

1718 à 9 Marzo.

CAPITOLI DELL' ARTE DE TESSITORI DI TELE E TOVAGLIOLI

formati da Magnifici Signori Giacomo Filippo Cassinis, et Ambrogio Fregoglia Deputati da Molto Ill. Signori Antiani in uigor di facoltà concertate dal Magnifico Consiglio sotto li 16 Febraro prossimo passato.

Questa arte uiuerà sotto il Patrocinio del Glorioso S. Biaggio loro auuocato la di cui festa si celebra li tre Febraro, qual giorno saranno tenuti tutti li maestri di detta arte solennizzarlo, e festario con l' interuento di tutti nella Chiesa Parrocchiale di S. Gio Batta, oue è la Capella di detto Santo, et iui udiranno quella Santa Messa, che ad honor di Dio, e di detto Santo si celebrerà per la conseruatione di detta arte, e quelli maestri, che non solennizeranno detta festa, e non interuerranno alla detta Messa incorerranno ogn' un di loro nella pena di soldi cinque da applicarsi alla carità di detta arte.

Saranno parimenti tenuti, et obligati detti maestri ogni seconda domenica di ciascun mese trouarsi in detta Chiesa ad udir quella Santa Messa, che sarà celebrata in detta Capella sotto pena a chi mancherà di soldi cinque da applicarsi come sopra.

Detta arte sarà sotto il gouerno di due Consoli, che doueranno dalli maestri di detta arte esser elletti ogn'anno nel giorno de' SS. Simeone, e Giuda nel mese di Ottobre, et elletti che saranno doueranno giurare in mani de Molto Illustri Signori Antiani di osseruare, e far che siano osseruati li presenti, et infrascripti Capitoli, quali Consoli pure saranno tenuti accettare, l' ufftio sudetto e quello essercitarlo alla pena di lire quattro da ripartirsi per metà tra questa Città, e detta arte.

Se sarauui alcuno cosi insolente, e temerario, quale presumesse dir parole ingiuriose o minatorie a detti Consoli, incorra per ogni uolta nella pena di soldi quaranta da applicarsi per metà tra questa Città, e detta arte.

Saranno tenuti, et obbligati detti maestri sempre, e quando alcuno de medesimi passasse all'altra uita accompagnarlo tutti alla sepoltura con li soliti luminari, sotto pena a quelli, che mancassero in detto ufficio di carità di soldi cinque per ogn' uno da applicarsi a detta arte.

Potrà ogni maestro incartar garzoni per imparar l'arte sudetta, purchè l'incartatione siegua per instromento publico da rogarsi per Cancelliere pro tempore di questa Città alla presenza di detti Consoli, o di uno di essi per anni sei sotto pena a chi contrauenisca di lire otto da applicarsi per mettà tra questa Citta e detta arte.

Potranno quelli, che saranno stati per detto spatio d'anni sei a maestro (essendo però prima approuati per idonei da detti Consoli) aprir bottega, et esser matricolati in detta arte, pagando però prima per la buona entrata lire otto da diuidersi per mettà come sopra oltre libre tre di cera bianca alla carità di detta arte.

Se ui fosse alcuno, quale non hauesse imparato sotto carta nella presente Città detta arte, ma l'auesse essercitata fuori, e uolesse aprir bottega e tenere robba all'uso di detta arte nella presente Città, dourà prima esser approuato per idoneo, e sufficiente da detti Consoli, et approuato, che sarà all'hora potrà aprir la sua bottega, pagando però prima la buon'entrata se sarà cittadino lire uenticinque, se sarà forastiero lire cinquanta da diuidersi come sopra.

Se ui sarà alcun figlio di maestro, quale fosse pratico in essercire detta arte, potrà essercitarla con aprir bottega, pagando solamente una cortesia in suo arbitrio alli maestri di detta arte per godersela insieme.

Saranno tenuti, et obbligati detti maestri con ogni diligenza tessere dette tele, e touaglioli, e rompendosi qualche fili non duplicarli, ma bensi rifarli, e siano anche tenuti tessere il numero delle portate, a tal che resti a detta tela il numero delle file alla pena di lire quattro da scuodersi

dal delinquente, e ogni uolta, che contrauuenirà, e d'ogni altra arbitraria a detti Consoli reuisori de detti lauuori da ripartirsi per metta tra questa Città, e detta arte e non potranno alterare il prezzo di più dell'infrascripta tariffa, e per ogni canna di palmi dodeci.

Per ogni pezza di tela in dieciotto soldi uenti per canna.

Detta in sedici, soldi sedici per canna.

Detta in quaranta, soldi quaranta per canna.

Detta in cinquanta, soldi cinquanta per canna.

Detta in quarantacinque, soldi quarantacinque per canna.

Touaglioli in dieci, soldi uenti per canna.

Detti in dodeci, soldi uentiquattro per canna.

Detti in tredici. soldi uentisei per canna.

Detti in sedici, soldi quaranta per canna.

Detti in dieciotto, soldi sessanta per canna.

Detti in quaranta, soldi ottanta per canna.

E perchè la presente arte non sia defraudata li detti Consoli, ò alcuno di essi auerà autorità di dare il giuramento ad ogni maestro di dir la uerità se hauerà comesso frode in farsi pagare di più delli prezzi di sopra stabiliti, et ogn'uno di detti maestri sarà tenuto giurare alla pena di chi ricusasse di lire otto da applicarsi per mettà tra questa Città, e detta arte.

Non sarà permesso ad alcuno maestro di accettare alcuno di detti lauori, quale fosse già stato offerto ad alcuno altro maestro senza licenza de Consoli, quali haueranno la facoltà di conoscere, et intendere la carta per la quale il primo maestro, a cui fossero stati prima offerti detti lauori, non gl'abbia più uoluti fare, e tessere, e ritrouando, che fosse per colpa di detto primo maestro, senza pero, che ui possi essere frode, o inganno, possa all'hora detto secondo maestro liberamente fare, e tessere detti lauori, ma quando si potesse presumere detta frode, o inganno a giudicio di detti Consoli, all'hora, et in tal caso detti Consoli debbano astringere detto primo maestro a fare, e tessere detti lauori alla pena sudetta da ripartirsi come sopra.

Saranno tenuti, et obbligati tutti li lauoranti, che uor-

ranno lauorare con li maestri di dett' arte, pagare una sol uolta lire due moneta corrente da ripartirsi come sopra, e soldi dieci ogn' anno, come anco saranno tenuti tutti li maestri pagare ogn' anno soldi uenti per ogn' uno nel giorno del Corpus Domini in suplemento delle spese che detta arte farà in detto giorno, come anco in quello di Nostra Signora dell' Assonta, e del giorno del loro Santo, et ogni seconda dominica del mese.

Siano tenute tutte le orditrici prima di ordire li fili darne parte a detti Consoli per riconoscero se li stessi siano sufficienti a quel lauoro, che haueranno da tessere detti maestri, e secondo il desiderio del Padrone di detti fili alla pena di lire quattro da ripartirsi come sopra; incarricando però i detti Consoli pro tempore ad esser puntuali a detta ricognitione, e senz' alcuna dilatione.

Morendo alcuno di detti maestri senza discendenti maschij, ma che lasciassero femine, et anche senza, all' hora, et in tal caso la moglie del defonto, stando però in abito uedeuile, possa assieme con dette figlie, e senza quelle, esercire l' arte sudetta, con tener bottega aperta, pagando però ogn' anno tutto ciò ch' ogn' uno di detti maestri è tenuto pagare per sostennere i carrichi di detta arte.

Che niuno maestro possa dar da lauorare ad alcuno lauorante senza la licenza de Consoli pro tempore, ò almeno uno di essi alla pena di lire quattro da ripartirsi come sopra.

Che ne meno alcun maestro possa dar da lauorare ad alcun lauorante senza licenza di detti Consoli pro tempore ò alcun di essi per riconoscere se tal lavorante fosse restato in debito con qualche maestro di detta arte, che all' hora, et in tal caso non possi lauorare, ne tampoco detto maestro possa dargliene, se prima detto lauorante non haurà sodisfatto detto maestro con cui auesse detto debito, et essendoui qualche maestro, che contro li presenti ordini le dasse da lauorare incorra in la pena di lire quattro da ripartirsi come sopra, e per ogni uolta, che contrauenirà.

Se si ritrouasse, che alcuno di detti maestri, che incartasse alcuno per garzone e lo pagasse per lauorante, tal

maestro cada nella pena di Lire uenticinque per ogni uolta che contrauenirà da ripartirsi come sopra.

Che sia permesso a qualsiuoglia persona che habita fuori di Città sapendo tessere detti lauori, tesserli, e farli, come anco sia permesso tanto a cittadini, distrittuali, e forastieri di poter far fabricare di detta qualità di lauori tanto da detti maestri, quanto da qualsiuoglia altra persona fuori di Città, ma che non sia permesso alle dette orditrici darli loro a tessere, ma bensi a padroni de stessi lauori alla pena di lire quattro da ripartirsi come sopra.

Se alcuno maestro di detta arte subornerà alcun lauorante, mentre lauora con alcuno di detti maestri cada in pena di lire dodici e per ogni uolta che contrauerrà da ripartirsi come sopra.

Che non sia lecito ad alcuna persona far estimare li lauori di detti maestri, per spettar questo a' Consoli pro tempore di detta arte.

Che niuno possa uendere nel distretto di Sauona tele forastiere, che prima non siano state denonciate alla detta arte alla pena di lire dieci da ripartirsi come sopra escludendo però da detta denoncia le tele del Piemonte.

Saranno tenuti tutti gli operarij di sudetti lauori abitanti fuori di Città portar detti loro lauori attaccati a' loro lizzi ad effetto di poter riconoscere con più facilità se in detti lauori ui siano le file richieste dal padrone di detti lauori, sotto pena di lire due da ripartirsi come sopra.

Quali regole, e Capitoli detti maestri tessitori in Città saranno obbligati inuiolabilmente osseruare alle pene in essi contenute, e detti Consoli saranno tenuti, et obbligati durante il termine del loro ufficio scuodere da contrafacienti, e fra giorni quindeci doppo, che saranno usciti d' ufficio dar conto della parte spettante a questa Città sotto pena di pagar di proprio ed ogn'altra arbitraria a Molto Illustri Signori Antiani Giudici.

Saranno finalmente tenuti et obbligati detti Consoli, e maestri interuenire alle due solenni Processioni del Corpus Domini, e di Nostra Signora dell' Assonta sotto peua di lire dodeci da applicarsi alla Massaria della Cattedrale, con

oferire e dare in quella dell' Assonta la solita decima della cera à detta Massaria.

1726 a 16 Marzo.

Regolati li Capitoli con le infrascripte additioni approuate dal Magnifico Consiglio a' 14 detto etc.

cioè: Sicome in detti Capitoli al § Potrà ogni maestro etc resta permesso a' maestri di detta arte il poter incartar garzoni a loro beneplacito da durare per anni sei, cosi dichiarare, che ogni maestro in auuenire non possa hauere, ne tenere più di due garzoni incartati nella seguente maniera, cioe hauendone incartato uno non possa poi incartare l'altro sino a tanto, che il primo garzone non habbi seruito, e compito tre anni di incartatione sotto pena di nullità di tale incartatione, e di lire dieci da pagarsi mettà alla Magnifica Comunità, e mettà all' arte sudetta.

2° Sicome si conosce dall' esperienza che se l' orditura della tela non è fatta con quella maestria, che si ricerca le tele non ponno riuscire di perfettione cosi dichiarate che in auuenire niuna persona tanto huomo, come donna non possa esercitare tal mestiere di orditore, ò sia orditrice da tale, che prima non siano essaminati, ò essaminate da Consoli di detta arte de tessitori, e ritrouati idonei, e sufficienti, ò sia ritrouate idonee, e sufficienti per tal mestiere sotto pena a chi ardisse di essercitar tal mestiere senza la precedenza di tale essame, di lire venticinque da applicarsi come sopra, restando escluse da tale essame quelle donne che presentemente l' essercitano.

3° Si come l' arte sudetta resta composta di pochi maestri in modo tale che non è possibile l' elettione di due Consoli, conforme dispongono i Capitoli, per ciò dichiarare, che in auuenire debba elleggersi un solo Console e che resti consigliere il Console che uscirà d' ufficio, e che a detto Console, e Consigliere resti conferta tutta l' autorita, che da' Capitoli uiene conferta alli due Consoli e consiglieri etc.

1731 11 Agosto

Di nouo regolati.

1736 a' 25 Settembre

Di nouo regolati.

1744 20 Settembre

Denuo regulata.

1765 4 Decembris

Denuo Regulata.

1771 10 Januarij

Comprobata per Magnificos Regulatores ordinarios absque ulla additione.

1777 13 Januarij

Comprobata suprascripta Capitula cum additionibus suis per Magnificos Regulatores ordinarios.

CAPITOLI DELL'ARTE DI TESSITORI DI CALSETTE AL TELARO

formata dalli Maestri

Giacomo Faciola quondam Bartolomeo — Francesco Tassò quondam Gio Batta — Vitale Faciola quondam Steffano — Giulio Antonio Maria Alaria di Giuseppe — Paolo Verdese di Gio Batta — Bartolomeo Faciola di detto Giacomo — Paolo Tasso quondam Gio Batta — Nicolò Rossi di Gio Lorenzo — Agostino Scotto di Vincenzo — Giacinto Altauilla e Giuseppe Baldassare Faciola quondam Steffano.

Comprovati dal Magnifico Consiglio della presente Città di Sauona a 21 9bre 1721.

Douerà quest'arte essere per hora formata dalli sudetti undeci maestri, quando però tutti habitino, et essercitino detta arte nella presente Città, e suo distretto, altrimenti quelli, che non ui habiteranno, et esserciteranno detta arte non hauranno uoce ne attiua ne passiua nella medema, e saranno priui del priuileggio di maestro, qual priuileggio le competerà solamente quando ui habiteranno, et esserciteranno l'arte medema in la presente Città e suo distretto; quali maestri subito seguita l'approuatione de presenti Capitoli dal Magnifico Consiglio douranno unirsi, et elleggere due Consoli, a' quali ogn'un di loro dourà prestar ubbidienza in tutte le cose concernenti la loro arte in modo tale che chi de medemi sarà richiesto per parte d'essi Consoli per trattare li interessi della medema non interuenendo incorra in pena di lire due da applicarsi mettà alla Magnifica Comunità e l'altra mettà a detta arte, in qual pena anche incorrano quelli maestri, che ardiranno dir parole ingiuriose ad alcuno di detti Consoli per cose spettanti all'arte. Douranno inoltre elleggere due Consiglieri, quali douranno interuenire con detti Consoli in quelle cose che di-

spongono li presenti Capitoli. Quali Consoli staranno un'anno in Ufficio, e, quello finito resteranno Consiglieri, e non potranno essere più elletti Consoli se non passati due anni, douendosi subito finito l'anno uenire all'elezione de Consoli successori.

Niuna persona tanto Cittadina, quanto forastiera a riserua di sudetti maestri ardirà d'essercitare l'arte sudetta nella presente Città, e distretto, se non sarà passato maestro, e matricolato nella medema sotto pena di Lire ducento, e della perdita de' telari e calsette fabricate da applicarsi come sopra.

E se ui sara alcuna persona tanto Cittadina, quanto forastiera, quale sappi fare l'arte sudetta, e desideri essercitarla, dourà in primo luogo esser deligentemente essaminata con interrogatorii in uoce, e anche con proua effettiva d'alcuni lauori spettanti alla medema dalli sudetti Consoli, e Consiglieri, ed essendo ritrouato idoneo potrà esser ammesso per maestro dell'arte sudetta con li due terzi de uoti de maestri della medema, con che però prima di essercitarla paghi se sarà forastiere, e che non sii stato incartato con alcuno de sudetti maestri alla forma de' presenti Capitoli, lire centouenti, mettà alla Magnifica Communità e mettà all'arte sudetta, se sarà Cittadino non incartato come sopra Lire sessanta da ripartirsi come sopra, e se sudetto forastiere sarà stato incartato come si dirà ne seguenti Capitoli pure lire sessanta da ripartirsi come sopra e se sarà Cittadino stato come sopra incartato lire trenta da ripartirsi come sopra; Ma se fossero figli de maestri, purche siano come sopra essaminati pagheranno solamente lire due di cera bianca all'arte sudetta.

Chi uorrà godere del sudetto beneficio dell'incarto dourà esser accordato per garzone d'alcuno di detti maestri per anni sei continui alla presenza almeno d'uno de Consoli, e se sarà accordato da uno de' Consoli alla presenza dell'altro Console e riceuuto tale incarto dal Cancelliere della Magnifica Communità e passati detti anni sei d'incarto, dourà pure continuare per lauorante per un'altr'anno quale passato, et essaminato in tutto come sopra potrà da

sè essercitare, et essere ammesso nell'arte sudetta, con che però prima paghi la buona entrata come uien disposto nel soprascritto terzo Capitolo. Quelli garzoni però, che sono presentemente accordati dai sudetti maestri, e che sarano dati in nota per infilarsi con i presenti Capitoli prima dell'approuatione del Magnifico Consiglio, finita la loro carta, et anche l'anno di lauorante, essaminati che siano in la conformità di sopra espressa potrauno esser ammessi all'arte sudetta et essercitarla, purche però prima paghino lire sedici da ripartirsi come sopra. E nella nota da darsi dalli stessi garzoni dourà esserui espresso l'anno, e giorno, che ogn'uno d'essi ha cominciato perche possa in auuenire constare quando possa terminare la medema carta, et indi possa ogn'un di lor godere del beneficio dei presenti Capitoli.

Non potrà alcuno maestro dell'arte sudetta tenere più d'un garzone incartato, a riserua di quelli hanno di presente, e prima d'incartarne altro debbano esser passati anni cinque dall'incarto del primo, e ciò solo ad effetto, che fra tanto che il primo garzone continua anche per l'ultimo anno la sua carta, possa il secondo garzone incartato farsi prattico di maneggiar ls seta et altro, che concerne la medesima arte, e questo sotto pena di lire cinquanta a chi contrauenisse al presente Capitolo, e per ogni volta, che sarà contrauenuto da applicarsi come sopra, e di nullità dell'incarto, in qual pena incorreranno anche li sudetti maestri quando incartassero altri garzoni fuori di quelli hanno di presente contro la disposizione del presente Capitolo, quale dourà inuiolabilmente osseruarsi.

Ne meno sarà lecito ad alcun maestro dar da lauorare ad alcun di detti garzoni incartati, che si fusse partito dal suo maestro prima di hauere compita la sudetta incartatione e sotto la sudetta pona da applicarsi come sopra, e detto garzone resterà priuo del beneficio dell'incarto.

Se morisse alcun maestro anche senza figlioli potrà la moglie di tale maestro continuare la detta arte sino a tanto, che stia in habito uedouile solamente, e non altrimente sotto le pene contenute nel 2do Capitolo. E quando alcun maestro

che morisse non lasciasse doppo di se ne moglie, ne figlioli almeno abili ad esercitare detta arte, ed hauesse qualche garzone incartatto, che non avesse peranco terminata la sua carta, in tal caso possano li Consoli ponere tal garzone appresso d' un altro maestro che loro parrà per douer continuare, e terminare il suo incarto, in qual caso tal garzone s' intenderà sompre soprannumerario, ma non delli permessi da' presenti Capitoli in modo tale che detto maestro potrà tenere il suo garzone ordinario, et anche questo straordinario però solo sino alla fine della sua carta anche di lauorante.

Se ui sarà alcuno, che sia prattico di lauorare nell'arte sudetta non potra alcuno de maestri darle da lauorare se prima non le mostrerà d' hauer pagato lire sei da applicarsi come sopra, sotto pena a quel maestro che l' ammettesse a lauorare prima d' esser seguito detto pagamento di lire sei, di lire cinquanta da applicarsi come sopra.

E sicome la conseruatione delle arti consiste in far lauori d' ogni perfettione, cosi saranno obbligati li maestri dell' arte sudetta trauagliare, e far trauagliare le calzette al telaio da huomo, che non siano meno di caui cinque in sei, e di trama di seta di bona qualità, e quelle da donna di caui quattro in cinque di detta qualità, e con più caui se uorrano, a chi trauagliasse, ò facesse trauagliare diferentemente incorra in pena di lire uenticinque sino in cento ad arbitrio de Molto Illustri Siguori Antiani da applicarsi come sopra.

E perche possa il sudetto nono Capitolo intieramente essequirsi saranno tenuti, et obbligati tutti li maestri dell' arte sudetta ad ogni richiesta delli sudetti Consoli aprirle le case, botteghe o altri luoghi oue fabricheranno dette calsette, e lasciarle riconoscere il tutto, e non ascondere cos' alcuna sotto sudetta pena da incorrersi in ognuna di dette contrauentioni da applicarsi come sopra.

Parimente non sarà lecito ad alcun maestro di detta arte tenere più di sei telari di calsette sotto pena a chi ne tenesse di più, di lire cento da applicarsi come sopra per ogni contrauentione.

In caso di qualonque contrauentione a presenti Capitoli dourà tentarsi la condanna in atti del Cancelliere della Magnifica Communità perche possa la medesima hauere la sua portione di tali condanne sotto pena a' Consoli di pagare di proprio, sicome sotto sudetta pena saranno tenuti detti Consoli ogn'anno dar nota distinta dei maestri, che potessero in auuenire essere ammessi in tempo del loro respettiuo Consolato, sicome di tutte quelle portioni di buone entrate de lauoranti, et altro, che possono spettare alla Magnifica Comunità a Molto Ill.ri Sig.ri Maestri Rationali, o sia Magnifico Sindico della medesima, ad effetto che possa conseguirsi quello le appartiene.

E per ultimo resteranno li detti Consoli, e maestri essenti dall'andare alle solite processioni oue concorrono tutte le arti, purche però ogn'anno dijno a Magnifici Massari della Chiesa Cattedrale, quattro libre di cera bianca.

1723 a 19 Nouembre

E per decreto de Molto Illustri Signori Anziani in relazione del Magnifico Francesco della Rocca loro Collega diputato inherendo alla facoltà concessale dal Magnifico Consiglio nella comprouazione de sudetti Capitoli s'aggionge a' medemi com'in appresso:

Che qualsiuogli persona tanto cittadina che forastiera uolendo essercitar l'arte sudetta nella città o suo distretto in qualità di lauorante debba far constare come l'abbia essercitata tanto nella Città, che fuor di essa, e s'abbia auuto e finito l'incarto, quale dourà esser esaminata se sij idonea, e finito l'incarto et prout ex decreto proedicto cui etc.

CAPITOLI DELL'ARTE DE DRAPPERI

MDCXXXXI die VIIII Januarij.

Li Magnifici Antonio Vespa, Gio Francesco da Negro, Benedetto Chiappori, Gio Batta Rizzo quondam Gironimo, Pietro Agostino Spottorno cinque delli sei Magnifici Regolatori Generali eletti dalli Molto Illustri Signori Antiani a' 15 di ottobre passato per regolare li Capitoli delle arti della presente Città di Sauona, mancando il Magnifico Giacomo Nasello loro sesto Collegha però chiamato, uista la supplica, e richiesta fattali dalli Consoli dell' arte de drapperi, e sartori, li quali hanno esposto a nome di dett' arti, che uolentieri esse si separeriano l' una dall' altra per leuar le continue contese, e disordini, che hoggi di nascono dal. l' unione fatta li anni passati di dette due arti ad un corpo solo, supplicando percio unitamente detti Magnifici Regolatori a uoler regolare, e rifformare ad ogn' una di dette arti li suoi Capitoli, acciò non ui seguino confusioni fra loro, e non possino li draperi, e sartori essercitare se non l' arte loro respettiuamente, Vista la dispositione del Statuto politico, e la bailia, et autorità a loro confertagli per l' essecuttione della loro carrica, Visti, e diligentemente considerati li Capitoli di dett' arti, e parimente molte scritture, unioni, e sentenze passate fra sudette arti sentiti piu uolte li Consoli de draperi con quelli de sartori tanto separatamente, quanto congiontamente, et hauendo detti Magnifici Regolatori considerato le raggioni, per le quali essi Consoli, domandano la detta separatione, et essendoli essa richiesta parsa giusta, et utile a dette arti, Approuano primieramente, che per seruigio publico si faccia la detta separatione, e perciò hanno regolato, rifformato et ordiuato che l' arte de drapperi uiui, e debba uiuere con l' Jnfrascripti noui Capitoli, ordini, e regole in tutto, e per tutto come in appresso si contiene;

L' arte de drapperi della presente Città di Sauona hanerà per suo Auocato e Prottettore il glorioso santo Georgio, la cui festa si celebra a 24 Aprile, nel qual giorno li maestri ascritti in detta arte, auisati che saranno dal loro sindico, o altro in suo luogo de ordine delli Consoli doueranno prontamente cougregarsi nella Chiesa di Santo Pietro, doue è la loro Capella per sentir la messa e vespro, tenendo le butteghe chiuse sotto pena a chi non si trouerà alla detta Messa. e Vespro, e non terrà serrata la bottega di lire quattro d' applicarsi la metà alla Magnifica Comunità, e l' altra all' arte sudetta.

In detto giorno si farà l' elettione delli noui Consoli, quali eletti doueranno giurare in mano delli Consoli uecchi, et alla presenza della Congregatione di osseruare, e far osseruare à tutto lor puotere quello, che nelli Capitoli si contiene, e similmente doueranno tutti li maestri iui congregati giurare la detta osseruanza, et in appresso si elleggeranno li quattro Consiglieri, restando però sempre li Consoli uecchi in detto Consiglio.

Douerà esser portato il douuto rispetto, et obedienza alli detti Conosli, e perciò non ardirà alcuno di detti maestri minacciare, ne ingiuriare essi Consoli in cose spettanti a dett' arte sotto pena di L cinque per ogni uolta, che si contrauenira d' applicarsi come sopra.

Ogni uolta che detti maestri saranno dal Sindico, o altri a nome di detti Consoli chiamati per andar a seruir la Messa della arte nella prima Domenica del Mese ouero per congregarsi a trattare gli interessi di essa, debbano ubidire con ritrouarsi presenti a dette fontioni, eccetto però se alcuni di essi per legitima causa restasse impedito dandone parte a detti Consoli, ò ad uno di essi sotto pena di libre due per ogni uolta, che mancassero, e nell' istessa pena incarrino quelli, che si partissero dalla Congregatione, senza licenza d' applicarsi come sopra.

Sijno obligati li Consoli nelle Vigjlie del Corpus Domini, e della festa di Nostra Signora che si celebra nel mese di Agosto auisar li maestri di detta arte, acciò intervenghino tutti a quelle solenni processioni, e portinq la solita

torchia alla Massaria della Cattedrale, e quelli, che senza legitima causa come sopra mancheranno incorrino in pena di lire quattro per ogni uolta d'applicarsi come sopra.

Non possa alcun maestro di dett'arte incartar più d'un garzone, qoale debba esser almeno di età d'anni dodici sino in diciotto, e non più, la qual'accartatione debba farsi per anni sei per jnstromento da rogarsi dal Cancelliere della Magnifica Comunità con interuento delli Consoli, ò almeno d'uno di essi, il qual garzone sia obligato dare a quel maestro, che l'incarterà sigurtà di Lire quattrocento di non commetter frode, e di compir il tempo della sua carta, e non osseruando detti maestri il contenuto nel presente Capitolo incorrino in pena di lire cento d'applicarsi come sopra.

Non possa ammettersi all'arte de drapperi garzoni se prima non haueranno compito la carta, cioè compiti li anni sei, dichiarando ancora, che li maestri, li quali non haueranno la bottega aperta non possino incartar garzoni ne tampoco esser chiamati all'arte nel passar maestri in dett'arte solo quando effettiuamente essi maestri esserciteranno la dett'arte.

Il garzone, che hauerà seruito sotto carta li anni sei nel modo sudetto, prima di esser ammesso all'arte debba esser essaminato dalli due Consoli, e Conseglio, quali doueranno eleggere altri maestri presenti à detto essame, e douerà sapere conoscere ogni sorte, e qualità di robbe, che li saranno dalli essaminatori mostrate, come ancora saper tagliare, e fare ogni sorta di calzotti, e calzette, et approuato per idoneo per la maggior parte pagarà per la bon'entrata lire cento, la metà alla Magnifica Communità, e l'altra alla dett'arte, e di più libre quattro di cera bianca alla carità di dett'arte.

Dichiarando però, che non restino soggetti al presente Capitulo quelli garzoni, che dl presente sono incartati in dett'arte de drapperi, qualt doueranno finita la loro carta esser essaminati, e pagar la buon'entrata alla forma delli Capitoli uecchi, al tempo de quali si trouano incartati, douendo però anche simili garzoni, che al presente si trouano

incartati nell'arte de drapperi essercitare dett' arte de draperi, e similmente quelli, che si trouano incartati al presente nell' arte de sartori essercitare quella de sartori, e non altrimenti, ne in altro modo.

E se alcuno, che non sarà stato a maestro sotto carta uolesse esser ammesso nell' arte de draperi debba prima esser essaminato da tutta l' arte, et hauer la cognitione di tutte le robbe, che li saranno mostrate, come ancora saper tagliare, e fare ogni sorta di calzotti, e calzette, e uenendo approuato con le tre quarte parti de uoti fauoreuoli per atto, e per idoneo sia ammesso aila dett' arte con pagare lire duecento contanti di bon' entrata d' applicarsi come sopra, e più libre otto di cera bianca alla carità di dett'arte.

Resti prohibito à qualsiuoglia maestro di sudett' arte, come a qualsiuoglia altra persona il mandar a uender robbe spettanti a dett' arte per la Città, ne fuori per le Ville della giurisditione, ne tam puoco per loro mezzo tener robbe à conto d' altre persone, che non fossero di dett' arte sotto pena della perdita d' esse robbe per ogni uolta, che si contrauenirà d' applicarsi come sopra.

Obligo de Consoli.

Li Consoli di dett' arte doueranno nel tempo del loro offitio uisitar spesso le botteghe di sudett' arte, e ueder la qualità delle robbe se sono bone, e ben conditionate e senza difetto, e trouando robbe mal conditionate, diffettose, e di mala conditione debbino farle prendere, restando il carico à detti Consoli insieme con quelli del Consiglio il condannare quelli maestri che haueranno contrauenuto d'applicarsi dette condanne come sopra; Resti perciò obligato ogni maestro in tempo di detta visita dar libero ingresso à detti Consoli nelle botteghe, e case, lasciando uisitar liberamente dette robbe, sotto pena à quelli che fossero inobedienti, ò renitenti di lire cinque per ogni uolta, che contraueniranno d' applicarsi come sopra.

Nessuna persona, che non sia di dett'arte possa ne ardisca in alcun modo, ne sotto qualsiuoglia pretesto, o colore

uendere di dette robbe spettanti alla sudetta arte de drapperi al minuto, ò rettaglio, se prima non hauerà osseruato la forma, et ordine contenuto nelli presenti Capitoli, sotto pena a chi contrauenirà di pagare Lire cinquanta per ogni uolta, e di più resti persa detta robba d' applicarsi come sopra.

Li figli de maestri, che uorranno aprir bottega siano essenti da qualsiuoglia essame, ne sijno soggetti ad alcuna approuatione, puotendo essi aprir la sua bottega liberamente, e pagheranno per la buona entrata libre quattro di cera bianca alla carità di dett' arte, Non possino però aprirla se prima non saranno di età di anni disdotto, Ma quando fossero in compagnia della loro madre uedoua possino aprire detta bottegha prima di dett' età, et essercitar la detta arte, con conditione però, che non possa incartar garzoni se non hauerà compito detti anni diciotto, ne meno possa tenere altri in bottega à parte del negocio, ne sotto qualsiuoglia pretesto sotto pena di lire cinquanta d' applicarsi come sopra.

Nelli giorni di festa non ardirà alcuno uendere, ne tenere la botegha aperta per uendere robbe di dett'arte senza legitima occasione da cognoscersi dalli Consoli sotto pena di lire quattro per ogni uolta, che si contraffarà d' applicarsi come sopra.

Fatta l' elettione delli Consoli noui, li Consoli uecchi, ò altri che hauessero hauuto carrico del maneggio de danari di sudett' arte, doueranno dar conto della loro amministratione in mano di detti Consoli noui, o di altri da essi deputati col pagamento, e restitutione d' ogni reliquato, e quando detti Consoli uecchi hauessero speso più di quello, che ui sarà stato d' introito, in detto caso li Consoli noui faranno elettione di due maestri di dett' arte per riueder detti conti e puoi quelli aggiustati debba farsi il repartimento del sopra più speso a tutti li maestri di dett' arte fin che sia imborsato il denaro a detti Consoli uecchi, sotto pena a quelli Consoli, che ricuseranno di dar li conti di pagare lire uenti per ogni uolta, d' applicarsi come sopra, et ad ogni modo restino obligati à renderli, e nell' istessa

pena incorrino quelli maestri, che non compiranno al repartimento che sarà stato fatto, et in oltre siano tennti ne più ne meno a concorrerli, e a pagar la somma repartita.

Sempre, e quando mancherà da questa vita alcun maestro di dett' arte restino obligati li Consoli, e Consiglieri di dett' arte accompagnarlo sino alla sepoltura con li soliti luminarij, e questo sotto pena di Lire quattro per ciascuno per ogni uolta che mancherà d' applicarsi come sopra. Dichiarando per ultimo detti Magnifici Signori Regolatori, che per la presente rifforma, e Capitoli non s' intenda in alcun modo, e parte derrogato alli ordini, e statuti politici, a quali in tutto, e per tutto si habbi sempre la condegna relatione.

Antonio Vespa — Gio. Francesco da Negro
Benedetto Chiappori — Gio. Batta Rizzo quondam Gironimo
Pietro Agostino Spottorno.

MDCXXXXI die XVIIII Junij.

Fuerunt suprascripta Capitula artis draperiorum presentis Ciuitatis Saone approbata per Magnificos Consiliarios dicte Ciuitatis seruatis seruandis, et in omnibus prout in eis legitur et continetur, ut constat in libro propositionum dicti Magnifici Consilij cui habeatur rellatio.

1651 die 31 Januarij.

Suprascripta Capitula artis draperiorum fuerunt regulata, et confirmata per Magnificos dominos Jo. Franciscum de Nigro, et socios Regulatores generales electos ad regulanda capitula artis draperiorum.

1660 die 2ª Aprilis.

Suprascripta Capitula artis draperiorum fuerunt confirmata per Magnificos Dominos Thomam Porrassolium, Marcum Aurelium Bessium, et Sebastianum Ricium tres Regulatores extraordinarios, ut in actis etc.

1666 die 3ª Aprilis.

Suprascripta Capitula Artis Draperiorum fuerunt approbata et confirmata per Magnificos Johannem Andream Codinum, Dominicum Piconum et Vincentium Ferrerium regulatores extraordinarios etc etc.

1674 die 7 Julij.

Suprascripta Capitula Artis Draperiorum fuerunt approbata et confirmata per Magnificos Dominos Angelum de Fossatis, Albericum de Cuneo, et Johannem Aloisium Bellorum regulatores extraordinarios sine prejudicio iurium Magnificae Communitatis pro pena L 25 incursa per magistros dicte artis ad formam statuti.

1679 die 28 Julij.

Suprascripta Capitula Artis Draperiorum fuerunt approbata et confirmata per Magnificos Dominos Johannem Augustinum Ritium, Franciscum Gentilem, et Johannem Baptistam Maggium tres Regulatores extraordinarios ellectos ut ex actis etc etc.

1684 die 29 Julij.

Suprascripta Capitula Artis Draperiorum fuerunt regulata approbata, et confirmata per Magnificos Dominos Joannem Andream Castelanum, Joannem Stephanum Sambaldum et Joannem Baptam Cortinum tres Regulatores extraordinarios ellectos etc etc.

1689 28 Julij.

Fuerunt suprascripta Capitula regulata et confirmata per Magnificos Jaonnem Stephanum Sambaldum et socios ut ex folio actorum.

ARTE DE' FILLATORI

Questa arte de' fillatori molto utile e necessaria a questa Città per uso e di mare e di terra osseruera primieramente per Santo e Auocato S^to^ bartolomeo Apostolo celebrato dalla S^ta^ Chiesa li XXIIII del mese di Agosto.

Sarano tenuti e obbligati tutti li maestri fillatori la vigillia di detto Santo all'ora del uespro ritrouarsi tutti nella parrochia di Santo Andrea doue e la Cappella di detto Santo dedicata a detta arte, a uddire quel santo uespro come sempre per longa consuetudine e stato solito di dett'arte, e, il giorno poi e festa di detto Santo ritrouarsi tutti a uddire la messa grande, ne alcuno di detta arte douera mancare perche li contrafacienti e desobedienti incorrerano in pena de soldi cinque che sarano applicati alla carita di detta arte. Nella qual pena applicata come sopra incorrerano tutti li maestri di detta arte che ogni seconda Dominica de ciascun mese non si trouerano in detta Chiesa alla Messa che si dira alla detta Cappella di S. bartolomeo, a honor e gloria de Dio e di detto Santo, e a conseruatione e mantenimento de detta arte..

Sarano tenuti et obligati li detti maestri fillatori interuenire tutti alle due solemni processioni che si fanno in la presente Citta de Saona cioe quella del sacratissimo Corpo del Saluator nostro Giesu Christo, e in quella della Assontione della beata e gloriosa Vergine del mese di Agosto e in essa offerire alla Massaria del Duomo quella cera bianca secondo il solito sotto pena a quelli che mancherano de interuenire a dette due processioni di soldi cinque per ogn' uno, oltre le altre pene contenute nelli lodeuoli ordini di detta Citta.

Sarano ancora tenuti et obbligati tutti li maestri fillatori, o, almeno li deputati sempre che alcuno di essi passera da questa vita accompagnarlo alla sepoltura sotto pena a quelli che mancherano de questo pio ufficio de soldi cinque applicati alla carita dell'arte.

E per esser quest' arte di buono numero di maestri e bipartita cio e in arte minuta e in arte grossa. Per cio sara retta, e gouernata da Doi Consoli e otto Consiglieri che ogni anno si elleggerano nel modo che si dira qui appresso.

Cioe che li Consoli che sarano in officio la terza festa di Natale che sara il giorno e festa di S^to^ Gioane euangelista e apostolo celebrato li XXVIj del mese di Decembre farano citare, o domandare e congregare tutti li maestri de detta arte nel solito luogo. et sui tutti Congregati o. quelli che vi sarano intendendo che quelli che non sarano interuenuti incorrerano in pena de soldi cinque, sara proposo per li detti Consoli douersi fare ellettione de noui officiali cioe de doi Consoli e di sei Consiglieri perche li doi Consoli che uscirano di offitio resterano doi di Consiglio che in tutto sarano il numero di otto Consiglieri come di sopra si e detto. E fatta essa proposta per detti Consoli, essi con la presenza e interuento del soprastante a dette arti quale douera esser domandato a detta Congregatione essendo alla Citta riceuerano le voci di quelli che sarano proposti, douendosi proponere e nominare maestri dell' una e. l'altra arte perche douera sempre essere un Console dell' arte grossa di molo e un' altro dell' arte minuta, c cosi presi che si sarano li detti uoti e voce quelli doi che haueranno hauuto maggior numero de voce s' intenderano esser, e restare legitimamente elletti per Consoli per un anno, e fatta detta ellettione delli detti doi Consoli si elleggeranno come sopra sei Consiglieri cioe quattro dell' arte minuta e doi dell' arte grossa per essere essa di assai manco numero di maestri che l'arte minuta. Jntendendo che quelli che sarano stati nominati e proposti che haueranno auuto piu numero di voce s' intenderano restar legitimamente elletti per Consiglieri per uno anno. Dichiarando che quelli doi Consoli che sarano stati elletti et hauerano administrato l' ufficio del Consolato uno anno non possino essere elletti al detto ufficio sino a passati cinque anni intieri poi che sarano usciti di ufficio. E li Consiglieri che sarano stati elletti uno anno, non potranno esser elletti se saranno dell' arte

miuuta sino a tre anni, se sarano dell' arte grossa sino in doi anni intieri compiti e passati come sopra.

E queste elettioni sicome sopra sono secondo la forma et ordine dato dal Magnifico Consiglio grande come consta nelli libri di Consegli e poste sotto l' anno 1575 alli 5 del mese di Genaro e di 8 d' Aprile a quale si habbi relatione ne se jntende in alcun modo derogare.

Quali Consoli elletti douerano giurare in mano delli Consoli che uscirano di ufficio di osseruare e fare che siano osseruati li presenti ordini e Capitoli, e Preso che hauerano detto giuramento douerano essere honorati e riueriti e nelle cose pertinenti all' arte ubbediti masime quando sarano domandati a douersi congregare insieme per cause spettante all' arte ogn' uno douera prontamente ubbedire sotto pena alli desobedienti e contrafacienti de soldi cinque applicati per la metta al Magnifico Comune e per l' altra a detta arte.

A quali Consoli non douera esser detto da maestri fillatori, o lauoranti parole impertinenti, ingiuriose, o minatorie sotto pena alli contrafacienti di soldi quaranta applicati come sopra per la mettade al Magnifico Comune e per l' altra a detta arte.

Potrano detti Consoli fra li maestri o lauoranti in detta arte conoscere e iutendere ogni diferentia che potesse nascere per cause dependente da detta arte sin' in la somma de libre tre di Genoa, e a quello che sara stato sin in detta somma deciso e ultimato per detti Consoli ogn' uno si douera contentare et acquietare.

Non potra ne douera alcuno di qual stato grado e conditione si sia, se non sara filio di maestro fillatore apprir bottega di detta arte de fillatore, se prima non sara stato a maestro incartato per anni sei, e non manco qui nella presente Citta con alcuno maestro fillatore, quali, volendo accartare un garzone douera farlo con publico jnstrumento di carta e con presenza e interuento delli Consoli, o, di uno di essi e per sei anni et uno solo garzone per volta e non piu, dichlarando pero che passati tre anni se ne possi incartare un' altro, e cosi de tre in tre anni si possi incar-

tare un garzone ne alcuno maestro fillatore potra teuere in sua casa e bottega alcun garzone piu de giorni quindeci e al piu sino in un mese senza accartarlo, sotto pena de doi scuti nella qual pena incorrerano quelli maestri fillatori che accarterano garzoni per manco tempo de detti sei anni e, senza la presenza de detti Consoli e sotto la medema pena non potra alcun maestro fillatore cassare et annullare alcuno jnstrumento di carta a garzone senza la medema presentia di Consoli per vedere se il garzone hauera seruito il corso de sei ann sotto carta, quale pene sarano applicate per la mettade al Magnifico Comune, e per l'altra all'arte.

E non douera ne potra alcun maestro fillatore incartar alcuno garzone se non hauera il modo da darli da lauorare dil suo proprio, e quando un maestro fillatore hauesse incartato alcuno garzone, e non hauesse il modo da darli da lauorare dil suo, potra esso garzone partirsi ed accartarsi con un'altro maestro, e finire il suo tempo.

Ne sara permesso ne concesso ad alcun maestro fillatore mandare alcun garzone mentre che sta sotto carta, a lauorare con altri maestri, ne meno essi garzoni possino, o, debbano andare a lauorare con altri che con suoi maestri mentre che serueno sotto carta, quale carta durando non possi ne debba alcun maestro fillatore dar salario ad alcun garzone e questo sotto pena de scuti dieci applicati come sopra.

Quelli garzoni che hauerano seruito il suo corso di sei anni sotto carta e vorrano apprir bottega di detta arte douerano prima essere di etta di anni desdotto compiti, prohibendo ad ogn'uno di qual stato e grado si voglia poter intrare in detta arte se non hauera l'etta d'anni XVIIJ come sopra si e, detto. Poi douera esser essaminato, Et approuato per idoneo e sufficiente, a far detta arte dalli Consoli e Consiglieri per la maggior parte de' voti di essi et essendo approuato, e di detta etta di anni XVIIJ volendo aprir bottega e, intrare in detta arte paghera prima per buona entrata se sara cittadino scuti cinque se sara forestiero libre venticinque.

Li figlioli di maestri fillatori essendo dell'etta predetta,

et idònei e sufficienti a far detto arte al giuditio sempre di detti Consoli e Consiglieri come sopra se ben non sarano stati sotto carta volendo apprir bottega e intrare in detta arte douerano pagar prima per bona entrata uno scuto de libre 4 quale tutte bone entrate sarano applicate per la mettade al Magnifico Comune e per l'altra a detta arte.

Se sara alcuno cittadino quale non sia figlio di maestro fillatore ne meno sia stato sotto carta il detto tempo di sei anni, e vogli apprir bottega e, intrare in detta arte, se sara di detta etta d'anni XVIIJ e approuato idoneo e sufficiente, a, fare, detta arte douera prima pagare libre cinquanta applicate come sopra.

Ne si potra ne douera ammettere, e accettare alcuno nella predetta arte ancora che fussi figlio di maestro se non sara habile idoneo, e sufficiente, a, poter fare et esercitare detta arte, e apprir bottega di essa sotto pena alli detti Consoli de scuti doi d'oro per ogn'uno di loro e, di quello che apprisse bottega, non essendo ammesso et accettato in la detta arte de scuti quatro applicati come sopra, e, in oltre li sia prohibito l'apprir bottega, e far'essa arte.

Dichiarando pero che se sara alcuno ammesso et accettato nell'arte e non la vogli per se stesso fare et esercitare che possi prendere un maestro de detta arte approuato come sopra il quale potra, a, suo nome fare et esercitare essa arte.

Non sara permesso ne concesso ad alcuno maestro di detta arte soboruare ne leuare fanti, o, menatori di rote che fussero accordati et obliganti con altri maestri per un determinato tempo inanti che il tempo sia passato masime quando detti fanti o, siano lauoranti, o detti menatori hauessero denari anticipati da quelli maestri che gl'hauessero accordati sotto pena alli contrafacianti di doi scuti applicati come sopra e di pagare tutti li denari che hauessero dato a detti lauoranti o menatori di ruote.

Ne meno sara concesso ne permesso ad alcuno di detta arte comprare robba alcuna ne utensilij spettanti a detta arte da figlioli, ne da lauoranti o, garzoni incartati, anzi quando li fussino portate di esse robbe per venderle da

detti figlioli, o lauoranti, o garzoni. siano tenuti et obligati colloro a cui dette robbe fussero portate denonciarli e manifestarli subito alli Consoli quali hauerano cura di recercare de chi sarano dette robbe che douerano esser restituite, alli patroni di esse, e se saranno alcunj quale ardischino o presumino comprare di dette robbe prese, e, robbate da figlioli di famiglia se non sarano maestri di dett' arte ouero da lauoranti, o garzoni incartati come sopra prima sia obligato a restituirle de cui sarano senza alcuno pagamento, e, in oltre cadi in pena de libre vinticinque applicate come sopra e in oltre se sarano lauoranti, o garzoni da carta non possino apprir bottega di detta arte ne essere ammessi ne accettati in essa e sotto la suddetta pena pecuniaria come sopra non sia alcuno maestro che li possi dare da lauorare, per modo alcuno.

E li Consoli per ritrouare simile robbe robbate possino andare in ogni casa e bottega de detta arte senza che alcuno possi prohibirli sotto la suddetta pena applicata come sopra della quale se ne fara parte all' accusatore.

Non potra ne douera alcun maestro fillatore lauorare, o far lauorare alcun lauoro vestito e che sia fatto di vecchio e nono sotto pena di libre cinque applicate per una terza parte al Magnifico Comune per l' altro terzo alla detta arte, e per l' altro all' accusatore.

Ne meno potra o, douera alcun fillatore commettere alcuna sorte di sartia che prima li Consoli non l' habbino veduta, et approuata essere bona e sufficente sotto pena de . . . . . .

Dichiarando che se li Consoli mancherano di usar questa diligenza che incorrerano loro in la detta pena applicata come sopra.

Ne potra ne douera alcun fillatore bagnare alcuna canepa o, altro lauoro quando si striggia sotto la predetta pena applicata come sopra sara pero concesso e permesso bagnare quelli lauori che se inaspano dalla mano al gomito.

Ne potra, o douera alcun maestro fillatore deil' arte minuta far sagore da ligar balle, o, altre robbe che non siano e restino di peso per ogni dozena di sagore libre

dieci sette, e che ogni sagora sia di longhezza passi noue di palmi sette per ogni passo sotto pena de libre dieci per oga'uno et ogni uolta che sara contrafatto applicate per la metta al Magnifico Comune, e per l'altra a detta arte.

CAPITOLI PERTINENTI ALL'ARTE GROSSA

Si come anticamente nelli ordini della presente Citta e stato disposo et ordinato che li Taratori di canepe ne alcuni di essi possa essere di quelli che ammettano e vendono la sartia a uso di mare, non possano ne presumirano essi Taratori tarezare qualsivoglia canepa saluo con interuento e presenza delli ufficiali a questo effetto deputato e che sempre si hauera da deputare.

Ne si douerano, o potrano tarezare alcune canepe saluo nella solita piazza di Canepa e non in alcun altro luogo della Citta. Ne sara concesso o permesso tanto alli venditori come a compratori di canape accostarsi a detti Taratori, anzi star discosti da essi per palmi otto sotto pena alli contrafacienti per ogni uolta che contrafarano de soldi quaranta applicati per la metta al Magnifico Comune, e per l'altra all'arte.

E per ouiare ad ogni frode e inganno che potesse succedere, si ordina e dichiara che li detti Taratori siano tenuti et obbligati disligare tutti quelli fassi di canape che hauerano da taresare, accio che meglio possino vedere e considerare se le canape sarano buone, e, sufficiente, o, cattiue sotto pena de soidi 40 applicati come sopra.

E quelle canape che sarano tanto cattiue che non potranno seruire ad alcun lauoro massime all'arte minuta, si debbano publicamente abbrugiare in detta piazza tanto che douentino cenere senza alcuna remissione. E quelle che non sarano cosi buone e recipiente per l'arte grossa, si douerano lasciare al detto venditore, o venditori che l'hauerano da reponere in qualche magazeno sotto le chiaue del detto ufficiale deputato sopra detti tarezatori accioche

tale canape in modo alcuno non possino peruenire in alcuno fillatore dell' arte grossa.

Ne alcuno fillatore de detta arte grossa possi vagli o, presumi comprare dette canape refutate, ne esse lauorare o, far lauorare in qualsiuoglia luogo sotto pena de soldi 40 per ogni rubbo di lauoro fatto di dette canape prohibite e della perdita di esse canape, e lauoro, applicata per la metta al Magnifico Comune e per l' altra all' arte, e all' accusatore, nella qual pena tanto incorrerano li maestri fillatori come li lauoratori di esse canape di detta arte grossa.

Potranno non dimeno li fillatori e lauoranti dell' arte minuta, per loro stessi, e a nome suo proprio lauorare di dette canape ma non gia a modo alcuno per l' arte grossa sotto la suddetta pena applicata come sopra.

Non sara concesso ne permesso ad alcuno qual conduera, o fara conduere canape in la presente Citta quelle scaricare o far scaricare, in qual si uogli luogo se prima dette canape non sarano condutte in detta piazza di Canepa e tarezate sotto pena de soldi vinti per ogni passo applicato come sopra.

Ne alcun maestro fillatore tanto dell' arte grossa come minuta puotra, o, presumira comprare canepa che prima non sia stata tarezata in detta piazza come di sopra si e detto sotto la detta pena applicata come sopra.

Ne alcuno fillatore dell' arte minuta possi vogli o presumi far tragioni, a, nome, e requesta d' alcuno, o, alcuni fillatori dell' arte di mare, o, sia grossa, o di alcuni che hauessero con fillatori dell' arte grossa alcuna participatione sotto pena de soldi 40 per ogni tragione e piu nella perdita di essi, o di fillati, o da fiilare di qual si voglia sorte applicata come sopra.

Ne alcuno de detti fillatori dell' arte grossa, o sia di mare possi o presumi fillare o, far fillare canepa bagnata per froude, e inganno e, siano tenuti sotto vinculo di giuramento fillare, o, far fillare il fillo per far balloni, o, sartie per uso di mare con buona fede e senza alcuna frode, e inganno, e se esso filo sara semplice debba restar et esser in longhezza passi cento vinti e, se sara doppio passi ses-

santa. Intanto che di esso fillo si possa commettere sartia che compita, e commissa, o piana, o, torticia sia e resti in longhezza ottanta passi. E, qual si voglia ballone sia e resti di rubbi tredici sino in quatordici e non piu.

E siano tenuti et obbligati detti fillatori mettere sotto li detti balloni fassi, o tauole, accio non possino pigliar arena, o alcuna humidita sotto la detta pena applicata come sopra.

E non possino, o presumino li detti fillatori in qualsivoglia modo bagnare esso fillo, se prima non sara stato ben fillato e ben torto da un capo, a, l'altro, e quando sara stato ben torto possino bagnarlo, e. frigarlo con acqua di mare e non d'altra. Purche in qualsivoglia ballono da bagnarsi e frigarsi non se li possi spendere ne consumare piu de libre otto di acqua.

E, accioche non possi essere commessa frode e inganno alcuno circa detti balloni detti fillatori sarano tenuti et obbligati tenere un bogiolo da acqua di capacita de libre otto di acqua, e; non piu, e, quando essi fillatori cometterano alcuna sartia o, piana, o, torta che sia ad uso di mare, quantonche sia grossa, o, sottile che non possino in modo alcuno bagnarla; o frigarla, con tora o lignola con acqua o, altra cosa che possi bagnarla o, apportare humidita saluo pero se fusse tempo arsurato, o, secco che in tal caso possino con detta tora, o, lignola doppo che sara ben torta frigarla con acqua di mare, e farla humida in giuditio delli predetti ufficiali da detti fillatori domandati e non altrimenti ne in altro modo, sotto pena di libre dieci per ogn'uno et ogni volta che sara contrafatto applicata per la metta al Magnifico Comune, e per l'altra fra l'arte e l'accusatore.

Ne potra ne douera alcun maestro fillatore dell'arte grossa o sia di mare fillare, o, lauorare, ouero comettere alcuna canepa per far sartia od uso di mare, essendo il tempo piouoso, o, neuoso, ne mescolare alcuni noui cani con la canepa quando si filla ma che il filo sia, e, resti di quella medema bonta nel curlo come e, in mezzo sotto pena de libre cinque applicate come sopra.

Ne meno potra o presumira alcuno fillatore di detta arte grossa di mare fillare o, far fillare publicamente, o scirettamente alcun fillo, per far sartia a, uso di mare saluo de canape tutte femelle al giuditio di detto Ufficiale e taratori.

Ne detti fillatori douerano fillare, o, far fillare alcuni filli di canepa refutata, o, altra sorte cattiva, e, tutti li filli, o, sartie che si cometterano contro la forma et inhibitione del presente ordine siano publicamente come lauori falsificati, e cattiui abbrugiati in mezzo di detta piazza, in danno et odio di quello, o, quelli che l'hauerano fabricati, o fatto fabricare.

Ma le Tragioni e sagore et altri simili lauori che si cometterano ad altro uso che a quello di mare, si possono liberamente fillare e lauorare senza alcuna punitione e pena non ostdnte di quanto si e detto sopra.

Ne meno presumirano detti fillatori o alcuni di essi comettere, o far comettere in qualsivoglia luogo della presente citta o suo distretto alcuna sartia ad uso di mare, saluo dietro al molo di detta Citta doue e solito e consueto esser comessa detta sartia, ne anco alcuno fillo da conuertirsi in lauoro che habbi da seruire a uso di mare.

Ne anco possino in detto luogo del molo comettere alcuna sartia ad uso di mare se prima il fillo e fillato da cui essa sartia si douera comettere non sara stato visto essaminato e approuato per buono, e, sufficiente dal detto ufficiale e taratori a questo effetto elletti i deputati sotto pena de libre tre per ogni contrafaciente et ogni uolta che sara contrafatto, applicate come sopra per la metta al Magnifico Comune a per l'altra a detta arte.

Ne meno presumirano o potrano detti fillatori quando legherano li balloni de filli fillati metterli piu de tre legami per ogni ballone, et essi ligami non possino essere in longhezza più de dodeci passi et una cauigia sola che non sia in peso piu de libre due, qual cauigia resti marcata del marco proprio e segne di quel maestro che hauera fillato o fatto fillare detti filli ridutti in balloni. e. detti maestri fillatori douerano tenere un marco e segno per marcare e

segnare detti balloni aflnche possino esser conosciuti, e che ritrouandosi alcuna frode e ingaṅno si possi sapere il maestro quale l'hauera commessa, sotto pena alli contrafacienti de libre tre applicate come sopra.

E li predetti ufficiali e taratori, o, almeno doi di essi sarano tenuti et obbligati ogni giorno et hora che intenderano farsi e legarsi di detti balloni esserli presenti per uedere e diligentemente considerare se vi sara fraude e inganno alcuno, e se sarano commessi e fatti contro la forma delli presenti ordini e Capitoli ouero ben fatti, e buoni e recipienti.

E, a questo fine sara licito e permesso a detti ufficiali e taratori cosi di giorno come di notte intrare in qualsivoglia bottega, casa, o, magazeno per vedere detti balloni, e lauori se sarano buoni e sufficienti, e quelli ben essaminare et considerare e non ritrouandoli recipienti e buoni condennare li contrafacienti in le snddette pene applicate come sopra.

Non sara permesso ne concesso ad alcuno Maestro fillatore dell'arte grossa palesamente a secretamente per se stesso o per altri a, suo nome fillare o far fillare filli da vele o da reti, ne meno potrano pettinare o far pettinare canepa, a brustie.

Ne parimenti potrano tenere pettini ne brustie in loro case botteghe volte, o magazzeni saluo solo un brustione.

Ne medemamenti douerano o potrano far cernia di canepe buone in alcun fassio di canepa per far altro lauoro per vendere.

Ne ancora far sagore per balle quale si chiamano sagore minute sotto pena de libre tre per ogni contrafaciente et ogni volta che sara contrafatto applicate come sopra.

Ne potrano ne douerano li 'maestri fillatori dell'arte grossa a uso di mare fare ne fabricare per loro stessi o per altri a loro nome alcuno cauo o altro lauoro che sia in peso da doi rubbi in giu sotto pena de libre tre per ogn'uno et ogni volta che sara contrafatto applicate come sopra.

Ne meno douerano o potrano li detti maestri fillatori

dell' arte grossa fare o far fare lacci da legare le agumene o, altre sartie che siano in peso piu de libre cinque per ogni laccio, e, de quali non ne possino mettere nel ligare dette sartie et agumene piu de uno per ogni due cantara e, cosi alla rata sino in cantara sedici gli potrano mettere sino in otto lacci di detto pezzo e non piu, e quantonche dette agumene, o, sartie, o balloni restassero di maggior peso di dette cantara sedici, non di meno non potranno metterli saluo detti otto lacci di detto peso e non piu, come di sopra si e detto. sotto pena de libre dieci per ogni contrafaciente et ogni volta che sara contrafatto, applicate per la metta al Magnifico Comune e per l' altra fra l' accusatore e la carita di detta arte.

Potra e sara concesso e permesso ad un maestro fillatore dell' arte grossa volendo lasciare essa arte et esserciare e fare la minuta farlo liberamente, ma non potra ne douera esso tale volendo ritornare all' arte grossa farlo se prima non saranno passati cinque anni sotto l' infrascripta pena.

E parimenti potra e sara concesso ad uno maestro fillatore dell' arte minuta lasciar essa, e fare l' arte grossa, ma volendo poi ritornare a far l' arte minuta, non potra farlo se non sarano passati einque anni, sotto pena alli contrafacienti e per ogni volta che sara contrafatto de libre dece, applicate per la metta al Magnifico Comune, e, per l' altra, all' arte predetta, o, all' accusatore in arbitrio di essa arte.

Sara però permesso e concesso a qualsivoglia maestro fillatore tanto dell' arte grossa come della minuta il quale hauesse desmesso e serrato bottega lauorare, o dell' arte grossa o minuta con altri maestri di detta arte.

CAPITOLI PERTINENTI ALL'ARTE PREDETTI

TANTO DELLA GROSSA COME DELLA MINUTA

Non sara lecito ne permèsso ad alcuno maestro fillatore di andare fuori della presente Citta cioe dalla da giogo per terra de miglia cinquanta, e per mare per miglia vinti per lauorare o far lauorare di dett'arte tanto per petenare canape come per qualsivoglia altro lauoro spettante a dett'arte sotto pena della priuatione di puoter essercitare dett'arte nella presente Città, o suo distretto. Dechiarando pero che possi per una volta tanto volendo esser ammesso et accettato a ritornare a far dett'arte pagando libre cento de moneta de Genoa tornar di nouo all'esercitio di far dett'arte, ma se piu di una volta comettera contro questo Capitolo et ordini che resti perpetuamente escluso e priuo di detta arte.

In tanto che non sara lecito ne permesso ad alcuno maestro fillatore sotto la detta pena delle libre cento a questi tali darli da lauorare qual pena sara applicata per la metta al Magnifico Comune e l'altra alla carita dell'arte.

Dechiarando ancora che questo Capitolo et ordine habbi luogo con quelli che spontaneamente e volontariamente vano a lauorar fuori, ma non con quelli che per qualche causa legitima, e forzatamente si douessero partire dalla Citta che in tal caso per campare la vita li possi esser concesso trauagliare e lauorare senza incorrere in le suddette pene.

Non sara permesso ne concesso ad alcuno di qual stato e grado se sia il quale conduchi, o fassi conduere robbe pertinenti a dett'arte come canape petenate, o lauori tanto sottili come grossi alla presente Citta o suo distretto, e tanto per mare come per terra, e cosi per transito come per qualsivoglia altro modo, disporre di esse robbe se prima non sarano denonciate subito alli Consoli sotto pena della perdita di dette robbe quale sara applicata per una terza

parte all' accusatore per un' altra alla Magnifica Comunita di Saona e per l' altra alla carita di dett' arte.

Dichiarando che li mulateri, o marinari che condueduerano di esse Robbe siano tenuti et obbligati alla detta denontia sotto pena di pagar soldi cinque per ogni rubbo di robba che non auessero denonciata come sopra.

Dichiarando et ordinando che li Consoli nel principio del loro Ufficio facino publicare per il pubblico Cintraco, a suono di tromba ne luoghi soliti e consueti della presente Città e specialmente alla marina e in piazza di Canepa il presente ordine accio non se ne possi prettendere ignorantia ma che venga a scientia di ognuno. Fatta essa dinontia, li patroni o mercanti di essi lauori sarano tenuti et ubligati pagar soldi cinque per ogni rubbo che douerano pagar subito e sarano applicati per la mettade al Magnifico Comune, e per l' altra all' arte.

Dichiarando ancora che se sara alcun Cittadino qual per uso di casa sua facci conduere o, conducchi robbe, o lauori suddetti sia obbligato alla detta denuntia acciò che l' arte non possi esser fraudata, ma non sij pero obbligata a pagare li detti soldi cinque per rubbo, ma quando fussi per negociare sia tenuto ad esso pagamento come sopra. De quale canape petenate, o, altri lauori di qual si voglia sorte come sopra tanto finiti come da finirsi non potra ne douera alcuno maestro di detta arte comprarne o per qual si voglia altro modo negociarne sotto pena de soldi vinti per ogni rubbo di lauoro o canepa negociata contro questo espresso ordine applicata come sopra cioe per la terza parte all' accusatore per un' altro terzo alla Magnifica Comunità e per l' altro alla carita dell' arte.

Ne meno sara permesso e concesso a qual si voglia persona qual conduera o fara conduere di fuori alcuni filli fillati quelli vendere contrattare o, negociare, ouero mandarli fuori se prima non sarano stati visti et approuati per buoni e sufficienti per li deputati reuisori et taratori sotto pena de soldi quaranta per ogni fassio de filo che fusse stato contrattato negociato. o, mandato fuori contro questo espresso ordine. E de piu il mercadante di essi filli appro-

uati che sarano buoni e, sufficienti come sopra tenuto et obligato pagar soldi cinque per rubbo, applicalo come sopra.

Sara tenuto et obbligato il detto ufficiale Reuisore deputato a detto ufficio tenere et hauere un magazeno in quel piu comodo luogo che li parera, a effetto di metterli e custodirli quelle canape et altri lauori che non fussino state approuate per buone recipienti e sufficienti delle quale hauera diligente cura se sarano canape refutate che non si possono adoperare massime per fabrica a uso di mare. E percio detto magazeno douera star chiuso con una buona chiaue che douera stare appresso detto ufficiale reuisore, la pigione di qual magazeno douera esser pagata da quelli che gli auerano robbe rifutate, e mancando essi che sia pagata dalle condanne che occorrerano farsi.

Non potra ne douera alcun maestro fillatore comprar canepe ligate ne da mercadanti ne da mullateri ma si douera per patto espresso contrattarle e negociarle con che gl' habbino a desligare e non altrimenti e cosi viste che sarano se li piacerano accordati del prezzo le comprarano, altrimenti le lascierano, e chi non osseruera il presente ordine incorrera in pena de soldi vinti per ogni fascio applicata ccme sopra, e quelli maestri che comprassero de questo canape refutate incorri in la suddetta pena applicata come sopra e in oltre li sia prohibita la compra di esse canape rifutate.

Ne meno potra, ne douera alcuno maestro fillatore comprare, e negociare canape bagnate, o humide, ma si douerano far assugare, a danno et interesse del mercadante, o mulatero, ouero di essi danno e interesse starne al giuditio e parere delli taratori o, altri elletti da esse parti. E se altri fillatori se intromettessero a voler comprare le dette canape tali quali fussero, incorrino in pena de soldi vinti per ogni fassio applicata come sopra.

Che tutti quelli che conduerano in la presente Citta di Saona, o, altro luogo del suo distretto tanto grettini come grapiaci pagherano soldi vinti per ogni somata, e sarano tali conduttori di simile robbe denoncialle al Console dell' arte minuta subito che gli hauerano scaricate altrimenti

non denontiando se intenderano persi e, applicati come sopra.

Non puotra ne douera alcuno maestro fillatore qual habbi negociato e comprato canape in Piemonte o in altre parte della da giogo e gl' habbi qui condutte, sin a che hauera di dette canape comprarne, o, contrattarne altre in la presente Citta, o suo distretto, sotto pena di un scuto per balla comprata contro questo espresso ordine applicata come sopra, e se intenda tanto per via de compra come di barata, o, altro qualsivoglia modo di negocio. Potrano non di meno questi tali volendo comprare canapa da tara farlo non ostante che n' hauessero dell' altre, e in tutto e per tutto come si contiene in un publico Instrumento fatto sopra cio dagli uomini di dett' arte al qual si habbi relatione. Ne anco sara permesso e concesso ad alcuno di detta arte comprare canape tanto in piaza ceme da mercadanti che gli hauessero in magazzeno, per quelle negociare o reuenderle sotto la medema pena di un scuto per balla applicata come sopra.

Non sara lecito ne permesso a maestri di detta arte lauorare canape di molletti, o, canepa d'Albenga saluo a uso di fillare fillo da far tela sotto pena de soldi vinti per ogn' uno et ogni volta che sara contrafatto, applicati come sopra.

Ne meno sara licito e concesso ad alcuno maestro di detta arte di commettere alcuno lauoro di qualsivoglia sorte, o grosso, o, piciolo che prima non sij stato essaminato et approuato per li Consoli, e deputati sotto pena de libre tre per ogni pecio di lauoro che commetesse, o hauesse, commesso contro questa espressa prohibitione, qual pena sara applicata per una terza parte alla Magnifico Comunita per un altro terzo alla detta arte, e per l' altra all' accusatore.

Sara concesso o permesso alli maestri dell' arte grossa del molo tenere brustie per petenare canape per far caui et agumeue per uso di naue barche e simili vasselli grossi; Non potrano pero pettinare qual si vogliano altre canape, a uso d' altri lauori sotto pena di libre tre per ogni rubbo applicata come sopra.

Ne poirano ne douerano li maestri fillatori mettere in li fassi del fillo che si manda fuori più di due cauigie di legno per ogni fassio di peso di uno rotulo l' uno al piu, e le dette cauigie sarano segnate del segno del proprio maestro et essi rotuli di cauigie, li detti maestri fillatori, l' hauerano da dedurre, e defalcare alli mercadanti compratori cio è rotoli doi per ogni fassio de fillo.

E, similmente che in detti fassi di fillo fillato non possino mettere piu de rotoli doi de lacci per ogni cantaro, e se In detti fassi il mercadante quale li hauera comprati fuori trouera frode essendoui piu di due cauigie e de piu peso delli detti doi rotoli faccendo detto mercadante compratore farsi fede authentica di tal frode, sara obbligato il fillatore quale hauera venduto detto fillato a far buono il soprapiu, e in oltre sia coadiuuato in soldi trenta uno applicati per la metta al Magnifico Comune, e per l' altra all' arte.

Parimenti detti fillatori non potranno ne douerano mettere in le sartie piu de Rotoli tre di lacci per ogni cantaro sotto la medema pena applicata come sopra.

Non potranno ne douerano essi fillatori quando commettano alcuni fillati essendo il tempo umido bagnarli ne fregarli, li sara ben permesso quando il tempo, e caldo, o, arsurato, bagnarli modestamente. E quando ligano detti fillati essendo bon tempo non li possino bagnare ne frigare se non con una pecia di stopazzo, e, con quella bagnarli et humidirli da un capo all' altro, et essendo tempo secco et arsurato come si e detto possino fregarli, e, bagnarli due volte sole, e non piu sotto pena di libre tre per ogn' uno et ogni uolta che sara contrafatto applicate come sopca.

Non potra, o, douera alcuno maestro fillatore, o, altro lauorante in detta arte prendere per il consumo de lauori de cinque per cento saluo per lauori di sartie che si fabricano al molo de canepe tarezate, E non si possino prendere per li lauori quali si fabricano dentro di canape minute sotto pena .....

Se sara alcun maestro, o lauorante fillatore quale habbi

comprato canape per tale quale non possi poi farle tarezare sotte pena de scuti doi per ogni fasso applicate come sopra per la mettade al Magnifico Comune e per l'altra all'arte.

Non sara alcuno che possi o vagli essercitar l'arte de fillatore al molo per ammettere sartie, a zauatta che prima non sij stato approuato idoneo, e sufficiente dalli detti Consuli e Consiglieri, o dalla maggior-parte di essi sotto pena de libre dieci applicate per la terza parte al Magnifico Comune per l'altra terza alla carità di dett'arte e per l'altra all'accusatore.

Ne potra o douera alcuno maestro fillatore o lauorante in dett'arte de fillatori tanto dell'arte grossa come della minuta lauorare, o far lauorare tanto in la presente Citta come in tutto il suo distretto qualsivoglia lauoro di canape di Rebutto seccame, e suame per seruire all'arte grossa di mare, o, alla minuta sotto pena de soldi quaranta applicati come sopra.

Non potra ne douera alcuno maestro, o lauorante in l'arte di fillatori per alcuna sorte di lauoro a qual si voglia persona, a, manifatura, saluo, a Patroni de vasselli per uso loro e de suoi vasselli et ancora a cittadini per uso di case loro e non altrimenti ne in altro modo, masime per vendere o, portar fuori detti lauori, sotto pena de libre tre di Genoa per ogni contrafatiente et ogni volta che fusse contrafatto applicate per la metta al Magnifico Comune, e per l'altra all'arte.

E piu ehe non sia alcuno maestro o lauorante de detta arte de fillatore qual possi vagli o debba andare a pettenare in casa di alcuno fuori dell'arte quantita alcuna de canape de qual si voglia sorte senza licenza delli Consoli sotto pena de libre cinque per ogni contrafatiente et ogni volta che sara contrafatto applicate come sopra.

Non potra ne douera alcuno di che stato e conditione si sia qual non sia maestro approuato, a far la dett'arte ouero lauoranti approuati per maestri e che possino aprir bottega in dett'arte tenere ne vendere in qual si voglia bottega casa, magazeno, o, altro luogo, Robbe alcune spettante a, dett'arte de fillatori ne a minuto, ne, in grosso

sotto pena alli contrafatienti e per ogni volta che sara contrafatto de doi scuti applicati come sopra.

Li figlioli di maestri fillatori essendo dell' etta detta di sopra et approuati idonei, e, sufficienti a fare l' arte volendola essercitare e fare loro stessi la potranno fare, se non la vorrano fare li sara concesso e permesso pigliare un lavorante che sia stato a maestro sei anni et approuato idonco e sufficiente a fare detta, arte, ne altrimenti possino far fare la detta arte sotto pena de doi scuti applicati come sopra.

Non potra ne douera alcuno maestro fillatore de l'arte grossa participare in le robbe spettante all' arte con maestro fillatore dell' arte minuta, ne meno esso con maestro de l' arte grossa, per qual si sia modo, o uia diretta o indiretta, masime stando e habitando insieme in una casa, ma ogn' uno douera attendere a far l' arte separatamente, sotto pena alli contrafacienti de scuti quatro applicati per la metta al Magnifico Comune, e per l' altra all' arte, predetta.

Li Consuli o Conslglieri sarano tenuti et obbligati di elleggere quatro Sindici cio e doi dell' arte grossa di mare, e doi dell' arte minuta quali elletti staranno un' anno in offitio, e detti quattro Sindici, o, almeno doi di essi hauerano cura e carico andar riuedendo li lauori che si fabricherano in la detta arte se sarano buoni sufficienti, e recipienti, e trouandone de cattiui li sara concesso e permesso prenderli, e metterli appresso di terza persona, e sarano mostrati alli Consoli e Consiglieri quali douerano far giudicio sopra detti lauori, e se per la maggior parte di essi sara determinato detti lauori essere catiui che possino farli abbrugiare senza alcuna remissione. Quali Sindaci habbino autorità e, possanza mandare al messo dell'arte che si hauera a fare ogn' anno, a prendere de simili lauori catiui e far chiamare quelle persone che l' hauessero fabricati e farli prender li pegni di uno scuto sino in doi, a quali Sindici e messo ogn' uno douera prontamente obbedire, e non dirli parole ingiuriose o impertinenti sotto pena alli contrafacienti di soldi quaranta per ogn' nno et ogni uolta che

sara contrafatto E quali Sindici non potrano però far alcune condanne senza interuento e parola delli detti Consuli e, Consiglieri dell' arte.

E quando accadera che li maestri o altri che lauorano in detta arte siano domandati da parte de Consoli per una hora deputata a ritrouarsi a S^to^ Andrea, o, in altro luogo deputato, ogn' uno douera prontamente ubbidire, altrimenti se nel termine che stara accesa una piccola candelletta di cera di un denaro se detti Consoli la farano accendere non comparerano, e venerano, potrano essere condenati li negligenti e desobedienti in pena da cinque sino in dieci soldi secondo che li sara stato imposto dal messo dell' arte da parte di detti Consoli e Consiglieri e della maggior parte di essi ne alcuno si douera o potra partire se prima non sara finita la consulta, e accadendo che' alcuni venissero quando sara estinta la candela hauendo qualche scusa legitima sara in facolta de Consoli e Consiglieri per la maggior parte di essi ammettere, o non amettere detta scusa e le pene di esse desobedienti douerano esser essequite senza alcuna remissione.

E perche dett' arte de fillatori ha uno hospitale che resta a uso e beneficio de poueri di detta arte, si e ordinato e statuito che per gouerno, e mantenimento di esso hospitale, ogni anno al tempo che si farano li ufficiali siano elletti doi maestri di detta arte cioe uno dell'arte grossa e un' altro dell' arte minuta quali elletti in compagnia delli doi taratori quali douerano e sarano tenuti tirare, a beneficio e utilita di detto hospitale e di poueri, e non a uso suo proprio e particolare si come da qualch' anni in qua e seguito in danno grande di detto hospitale. Li quali eletti e taratori hauerano cura carico e gouerno di esso hospitale, e distribuire i redditi et elemosine, alli piu poueri di detta arte secondo la loro conscientia, e finito il loro anno fra un mese prosimo dar conto e ragione alli suoi successori in offitio della sua administratione non potendo pero spendere ne distribuire saluo quanto importano li redditi et ellemosine del suo anno, e non obbligare li redditi venturi

e questo osseruerano sotto pena de scuti doi per ogn' uno di essi applicati a detto hospitale.

Pregando e sopplicando li molto Magnifici e prestantissimi Signori Conseruatori di mare della Serenissima Repubblica di Genova, a confirmare et approuare questo ordine cosi santo e giusto essendo già stato tanto tempo in uso e concernendo masime il beneficio de molti poueri di essa arte.

Quali Capitoli e ogn' uno di essi li Consuli di esse arte di fillatori douerano osseruare e fare che tutti li maestri e lauoranti in dette arte li osseruerano sotto pena di pagare le pene in essi Capitoli contenute quale pene li detti Consoli douerano e sarano tenuti scodere dalli contrafacienti durante il tempo del loro ufficio, insieme con le bone entrate et finito il suo ufficio fra quindici giorni prosimi darne conto alli successori in offitio, et alli Magnifici Signori maestri rationali per la parte spettante alla Magnifica Comunita sotto pena di pagare dil loro proprio, e di ogn' altra pena arbitraria alli Magnifici Signori Antiani giudici competenti a, far che li presenti Capitoli siano inuiolabilmente osseruati.

Questi Capitoli, e Regole sono stati confermati et approuati dal Magnifico Consiglio nella generale confirmatione dell' arti della presente Citta di Saona come consta per una posta data in detto Consiglio l'Anno 1577 à di 22 di Luglio, a quale si habbi relatione.

MDXCVIII di XIX Januarij.

Li Magnifici Nicolò Picco, Gaspare Maggio, Sebastiano Spottorno, Paolo Monleone, e Gio Batta Ferrero quondam Francesco Regolatori Generali hanno approuato e confermato li suddetti Capitoli.

MDCXVIIII die XVI Junij.

Li Magnifici Antonio Sansone, Gio Andrea Spottorno, e Gio Batta Capello Regolatori estraordinariamente eletti hanno

approuato e confermato li suddetti Capitoli e di piu hanno regolando aggionto in tutto come in appresso:

Cioe al § che comincia Non sarà permesso ne concesso, vista e diligentemente essaminata la dispositione di detto e di detti Capitoli hanno regolando nel fine di esso § aggionto come segue cioe: Dichiarando che per le corde d'archibugio o sia michia li conducenti di esse alla presente Città, e suo distretto, e sian per transito siano obligati denontiarle alli Consoli nel modo che in detto § si contiene e dichiara d'altre simili robbe, e pagare soldi due per ogni rubbo di dette corde, o sia michia di archibugio applicati per la metà al Commune, e per l'altra metà alla carita di dett'arte come si dice nel detto § sotto pena della perdita delle robbe condutte, applicate come sopra, et alla denoncia siano obligati tutti quelli, che in detto § sono obligati sotto l'istesse pene, le quali li Consoli, che per tempo saranno, siano obligati essiggere sotto pena di pagar del proprio, Nel resto siano stabili, e terme tutte le cose, che in detto § si contengono.

MDCXIV die XXV Martij.

Li Magnifici Francesco Belengero, Nicolao Cortino, Pier Vincenzo Maricone, Gio. Luigi Gauotto, Paolo Possobonello, e Sebastiano Bruno Regolatori dell'Arti di questa Città, hanno comprouato, e confermato li sudetti Capitoli de filatori.

MDCXXIV die IV Januarij.

Li Magnifici Francesco Moltedo, Francesco Negro, Gio. Vincenzo Verzelino, Lucca Crema, Francesco Belengero, e Dominico del Bono del quondam Ottauiano Regulatori Generali eletti a regolare li Capitoli dell'Arti hanno confermato et approuato li sudetti Capitoli.

MDCXXXIV die XI Januarij.

Li Magnifici Francesco Sansone sorrogato in luogo del Magnifico Angelo Gauotto, Filiberto Pauese, Lorenzo Crema,

Gio. Batta Bozello, Agostino Marchesio e Gio. Stefano Spottorno Regolatori Generali eletti à regolare li Capitoli dell' arte hanno approuato e confermato li Capitoli della sudetta arte de fillatori, e di piu hanno aggionto come qui in appresso:

Cioe che tutti li contratti dell' incartatione, et annullationi di dette incartationi e condanne da farsi per li Consoli di qualsiuoglia arte per l' auenire per bene e cautella della Magnifica Communità debbano farsi, e rogarsi dal Cancelliere de Molto Illustri Signori Antiani, sotto pena alli Consoli che interueniranno a detti contsatti e faranno dette condanne da altri notari fuori del detto Cancelliere di scutti dieci da pagarsi per ognun di loro sempre che contrafaranno, quali danari saranno applicati per la metà alla Magnifica Communità e per l' altra alla suddett' arte, e detta additione fu confermata dal Magnifico Consiglio l' anno sudetto a' X di Febraro.

MDCXXXXI die XXX Januarij.

Li Magnifici Antonio Vespa, Benedetto Chiappori, Gio. Francesco da Negro, Gio. Batta Rizzo quondam Gerolamo, e Pietro Agostino Spottorno cinque de sei Magnifici Regolatori Generali, mancando solo il Magnifico Gio. Giacomo Nasello loro sesto Collegha hanno approbato e confermato li sudetti Capitoli.

1646 die XIX Julij.

Suprascripta Capitula artis filatorum fuernnt regulata, et confirmata per Magnificos Dominos Jo Baptam Cottinum, Julium Dionisium Pauesium et Leonardum Cremam Regulatores extraordinarios.

1651 31 Januarij.

Item fuerunt suprascripta Capitula regulata et confirmata per Magnificos Dominos Jo. Franciscum de Negro et

socios Regulatores extraordinarios generales ut in actis quibus . . . . . .

1656 die 10 Martij.

Fuerunt suprascripta Capitula regulata et confirmata per Magnificos Dominos Augustinnm Giancardum, et socios Regulatores extraordinarios ut in actis quibus . . . . . .

1662 23 Januarij.

Suprascripta Capitula artis fillatorum fuerunt regulata et confirmata per Magnificos Dominos Thomam Guarnerium, Jo. Paulum Gentilem et Angelum de Fossatis Regulatores extraordinarios ut in actis quibus . . . . . .

1667 ultima Januarij.

Dicta Capitula fuerunt regulata per Magnificos Dominos Hiacintum Paniciam, Jo Franciscum . . . . . et. Julianum Corsum Regulatores extraordiuarios ut in actis, quibus.....

1672 die 16 Februarij.

Fuerunt suprascripta Capitula regulata per Magnificos Dominos Carolum Garrassinum et Jo Andream Castellanum et Stephanum Verzellinum Regulatores extraordinarios ut in actis quibus . . . . . .

1677 die 2 Junij.

Capitula predicta una cum additionibus suis fuere regulata et confirmata per aliud quinquennium a Magnificis Dominico Piccone, Jo Francisco Garassino, et Francisco Maria Spinula electi Regulatores extraordinarij capitulorum praefatorum a Perillustribus Dominis Antiani sub die 25 Maij ut in actis . . . . . .

1703 7. Novembris.

Regulata suprascripta Capitula ut ex actis.

1715 25 Julij.

Regulata suprascripta Capitula ut ex actis.

1721 die Jouis 11 Decembris in tertij.

Dicta Capitula cum omnibus suis additionibus fuerunt comprobata a Magnificis Angelo Maria de Rocca, Petro Paulo Cassinis, et Angelo Fiamberto regulatoribus extraordinarjs et ulterius facte fuerunt infrascriptae additiones a Magnifico Concilio approbande nempe.

Arriuando in Sauona qualche quantità di canepa uenale li Canepari siano preferti a bombaciari, merciari, et altri nella compra della medema canepa, a talche uolendola essi canepari comprare o tutta, o parte per l'istesso prezzo debbano essi hauerla ad esclusione delli suddetti.

Possano però detti bombaciari, e merciari, et ogn'un di loro, e qualonque altro per suo conto far uenire di fuori qualonque quantità di canepa per uso di lor botteghe, o case, purche in quanto a detti merciari, e bombaciari sia canepa di perfettione delle qualità non prohibite da' loro Capitoli, ò altre leggi, ordini, ò decreti.

Douendo detti bombaciari, e merciari far accomodare canepe debbano farle accomodare da maestri di detta arte de canepari, ò pure dalle donne a' quali è permesso ò dalla medema arte, ò da Molto Illustri Signori Antiani sotto pena della perdita delle medeme canepe.

Non possino detti merciari, e bombaciari uendere, ne tener nelle loro botteghe in mostra alcuna benche minima quantità di canepa, ma solamente possano tenerne e maneggiarne per uso della loro arte, e delle loro case, sotto la pena contenuta ne Capitoli, et in specie della perdita della

medema canepa che uendessero, si come anco le fusse trouata in bottega, quando però nell' istesso tempo ne hauessero messo fuori la mostra e cosi .....

1722 die 16 Martij.

Suprascriptae additiones fuerunt a Magnifico Concilio comprobate ut ex libro propositionum.

1731 11 Augusti

Denuo regulata.

1736 29 Ottobre

Regolati da Magnifici Corso, Giacomo Panicci, e Stefano Cattaneo.

1741 13 Octobris.

Denuo regulata.

1766 22 Januarij.

Denuo regulata.

1771 10 Januarij.

Comprobata per Magnificos Dominos Regulatores ordinarios salvo .....

1777 13 Januarij.

Comprobata per Magnificos Regulatores ordinarios.

ARTE DE PIGNATARI

Questa arte de pignatari osseruera per suo Santo, e, auocato S^to^ Antonino celebrato dalla S^ta^ Chiesa li XIIj del mese di Giugno, la quale festa li detti maestri pignatarij sarano tenuti et obligati osseruare e festare, e quel giorno ritrouarsi tutti in la Chiesa di S^ta^ Maria di Consolatione alla Messa che a gloria di Dio, a honor di quel Santo per conformatione di detta arte se dira sotto pena, a, quelli che mancherano de soldi cinque applicati alla carita di dett'arte, nella quale peua applicata èome sopra incorrerano quelli maestri pignatari e fornasari che ogni prima dominica de ciascun mese non si trouerano in detta Chiesa alla Messa che si dira in nome de detta arte.

In tal giorno e festa di S^to^ Antonino si elleggerano doi Consoli et eletti che sarano piglierano giuramento in mano delli precessori in officio di osseruare, e far che siano osseruati li presenti Capitoli e Regole.

A quali Consoli tutti li maestri pignatari e fornasari douerano prestar honore reuerentia et ubbedienza nelle cose spettanti all'arte per la quale quando accadera douersi congregare insieme ogn'uno douera prontamente interuenirli sotto pena, a, quelli che mancherano de soldi cinque applicati per la mettade al Magnifico Comune e per l'altra a detta arte.

Se sara alcuno tanto temerario et insolente quale presumisse dire parole ingiuriose, o, minatorie alli detti Consoli possi esser multato sin in pena de soldi quaranta applicati come sopra.

Potranno essi Consoli amministrar ragione per cause dependente da detta arte e fra li maestri, e lauoranti in essa sino in la somma de soldi sessanta, e ognuno si douera contentare, et acquietare di quanto sara stato deciso e terminato sin' in la predetta somma.

Sarano tenuti et obligati tutti li maestri pignatari e fornasari, ò, almeno li deputati sempre e quando alcuno di detta arte sara passato da questa vita accompagnarlo con li soliti luminari alla sepoltura sotto pena a quelli che mancherano di questo pio ufficio de soldi cinque applicati alla carita di dett' arte.

Potra ogni maestro fornasaro, o, pignataro incartare uno o piu garzoni, a, imparar detta arte faccendo pero l' incartatione cum publico jnstromento e con interuento e presenza delli Consoli, o, di uno di essi, e per sei anni e non manco, e finiti e passati che sarano, detti garzoni potrano fare et essercitar l' arte del fornasaro pagando per buona entrata in detta arte se sarano cittadini un scuto, se sarano forastieri doi scuti applicati per la mettade al Magnifico Comune, e, per l' altra a, detta arte.

Se sarano figli di maestri fornasari e pignatari e pratici et esperti a essercitar detta arte potranno farla senza pagare alcuna buona entrata.

Se sarano alcuni quali non siano stati a maestri incartati qui nella presente Citta, e siano cittadini e, vogliano far la detta arte pagarano prima che siano ammessi et accettati in essa arte scuti tre d'oro, se sarano forastieri pagherano scuti quatro per bona entrata applicati come sopra.

Se sarano qualcheduni quali siano stati, a, maestri incartati e, habbino compito il suo tempo, e, non possino, o non vogliano apprir bottega, e farsi maestri fornasari, e, pignatari ma vogliano lauorar in dett' arte, come lauoranti debbano e siano tenuti pagar una cima di cera bianca applicata alla carita di detta arte.

Intendendo ancora e dichiarando che ogni maestro di roba possi e vogli incartar garzoni osseruata pero la forma suddetta per seruigio della sua fabrica ancor che non fusse maestro di detta arte di pignatari.

Non potra ne douera alcuno maestro pignataro o fornasaro scassare et annullare alcuno jnstromento de carta senza presenza e interuento delli Consoli, o di uno di essi acciò si possi vedere se si sara seruato il tempo delli sei anni e questo sotto pena tanto, a chi incartassi senza la

presenza del Consule come a chi cassasse senza detta presenza alcuno jnstrumento di un scuto d'oro applicato come sopra.

Non sera lecito ne concesso ad alcuno di qual stato grado e, condition si voglia tanto cittadino come forastero qual possi fabricare o far fabricare alcuna fornace dentro la Citta di Saona sotto pena de libre cinquanta applicate al Magnifico Comune, e, in oltre che detta fornace sia ruinata alle proprie spese di quello che l' hauera, fabricata senza altra eccettione o, contradittione in contrario ammessa.

Potranno essi maestri fornasari e pignatari per uso della loro arte e fornace per lauori di qual si uogliano sorti tanto grossi come sottili e, per mattoni o coppi, et ogn'altra conditione de lauori spettanti a dett'arte, prouedersi di terre e crete che sarano, a, uso di detti lauori in quelle terre e possessioni doue sarano di dette terre e crete atte, a, fabricare de detti lauori, pagando il vero e, giusto pretio e valore, al giuditio di persone esperte a, estimar dette terre e crete, e in simili cause quando alcuno ricusasse vender di dette terre. o, restasse diferentia circa il pretio di esse ch' el Magnifico ufficio d' Antianj sia e resti Giudice competente.

Jntendendo e dichiarando che li fornaciari di mattoni e coppi, si debbano prouedere di quelle terre appropriate a detta fabbrica che sarano piu vicine a sue fornace, e li maestri pignatari per uso delli loro lavori tanto sottili come grossi debbano, e, siano tenuti prouedersi di dette terre e crete atte, a, suoi lauori dove più ne trouerano al loro proposito senza pero impedire quelle terre che seruirano, a, detta fabrica di mattoni e coppi per benefitio uniuersale delle fabriche che si fanno tanto in la Citta come fuori.

Dichiarando ancora che se sara alcun maestro fornasaro, o, pignataro quale hauesse comprato, o, comprasse qualche terra, o, terre, atte, e, appropriate, a, dette opere tanto de matoni, e, coppi, come anco per fabricar qual si vogliano opere sottili spettante a dett' arte de pignatari che non possi ne debba essere astretto concedere ne dare de dette terre comprate come sopra per uso di sua fabrica, a,

altri maestri della detta arte salno sempre e riseruato se dette terre fussero vicino, a, fornace de mattoni o coppi, perchè in tal caso, essa terra, o, terre possino e debbano restar soggette ad uso di detta fabrica di mattoni e coppi, quando pero in luochi circonuicini, a dette fornace da mattoni e coppi non si trouassero terre atte, e, appropriate, a detta fabrica e li Magnifici Signori Antiani come sopra si e detto restino, e, siano sempre Giudici competenti in far osseruar quanto sopra.

Non sera alcuno di qual stato, e grado si voglia tanto cittadino come forastiero, e, tanto huomo come donna qual non sia maestro di fornace de pignatari, et habbi pagato la buon' entrata in detta arte et habbi bottega aperta, qual possi condurre, o, far condurre in la presente Citta e suoi borghi alcuni lauori di terra tanto sottili come grossi di qual sorte si vogliano che siano stati fabricati propinquo a detta Citta per spatio de vinti miglia per reuenderli, a, minuto, o, per la terra, o in le piazze publiche sotto pena di perdere detti lauori e di uno scuto per ogn' uno et ogni uolta che sara contrafatto applicato per la mettade al Magnifico Comune e, per l' altra alla detta arte.

Sara pero permesso, e, concesso ad ogn' uno puoter conduere, e far conduere de detti lauori per venderli in grosso, ouero volendo venderne a, minuto potrano farlo in una bottega pagando la bon' entrata in detta arte, alla forma delli presenti Capitoli, e non altrimenti.

Dichiarando che quelli che conduerano lauori fabricati di terra più oltre Genoa, o, Albenga sarano tenuti et obbligati pagare per ogni barcata soldi sette di moneta di Genoa applicati alla carita di detta arte per manutenzione di essa.

Sarano tenuti et obligati li detti maestri fornaciari e pignatari interuenire tutti insieme con li Consoli alle due solemni processioni che si fanno in la presente Citta cioe quella della festa del Sacratissimo corpo del Signor nostro Giesu Christo e quella dell' Assomptione della gloriosa e beata Vergine Maria nostra auocata alli quindici del mese di Agosto, e in detta processione li detti Consoli, a, nome

di tutta l'arte offerirano quella cera che sono soliti alla Massaria o, siano Signori Massari dil Duomo secondo il solito buon costume sotto pene de soldi diece et altre contenute nelli ordini di essa Citta.

Quali suddetti Capitoli e Regole e ognuni di essi li Consoli e tutti li detti maestri fornaciari e pignatari sarano tenuti et obligati inuiolabilmente osservare sotto le pene contenute in essi le quale li prefati Consoli sarano tenuti durante il termine del loro offitio scodere dalli contrafatienti, e fra giorni quindici doppoche sarano usciti di offitio dar conto della parte spettante al Magnifico Comune alli Signori Maestri Rationali sotto pena di pagar dil loro proprio, e, d'ogni altra arbitraria al Magnifico Offitio de Signori Antiani Giudici competenti in far che siano osseruati li presenti Capitoli.

Approbata suprascripta Capitula per Magnificum Consilium de anno 1577 die XXIJ Julij uide in folio 69.

MDCXIII die XIIII Septembris.

CAPITOLI DELL'ARTE SOTILE DEI PIGNATARI

Capitoli dell'arte dei vasi e vasellami sottili di terra della Citta di Sauona nouamente concessi e formati per li Magnifici Regulatori dell'arti di detta Città ordinariamente eletti e deputati alla forma del Statuto di detta Citta sotto la rubrica delli Officij e bailia degli Antiani nel § e debbano di cinque in cinque anni et sotto la rubrica del modo et ordine di regolare li artefici come alle loro elettione consta negli atti di me Cancelliere infrascripto fatta V di Nouembre dell'anno passato gionto il Decreto della confermatione e proroga della loro bailia fatto per il Serenissimo Senato sotto li XV di Giugno del presente anno li quali Capitoli sono stati insieme con le altre refforme dei Capi delle arti compronati dal Magnifico Conseglio di detta Città in conformità della dispositione de detti Statuti come per

deliberatione fatta sotto li 9 di dicembre del presente anno alla quale: Ad instantia di Giuliano de Ghirardi e Baptistino Salamone Consoli di detta arte e procuratori li nomi de quali Regolatori sono cioè Magnifico Gierolamo Nano, Magnifico Dominico Chiabrera, Magnifico Pietro Vincenzo Maricone, Magnifico Philippo Cassine, Magnifico Gio Stefano Monleone, Magnifico Gio Batta Chiaparino.

Del obligo di osseruar la festa di S^to^ Antonino de Padoa auocato dell' arte e di sentir la Messa ogni mese.

Questa arte de vasi o sia vasellami sottili osseruera per suo auocato S^to^ Antonino da Padoa festato da S^ta^ Chiesa alli XIII di Giugno la qual festa li maestri e lauoranti di detta arte siano tenuti et obligati festare et esso giorno ritrouarsi nella Chiesa di S. Giovanni o in quella nella quale sarà instituita la Cappella di detta arte alla Messa che si dirà a gloria di Dio et honore de detto Santo e per conseruatione di detta arte sotto pena alli maestri di soldi dodece e alli lauoranti di soldi quatro per ogni volta et per ogni contrafatione aplicati a detta arte nella mettà della quale pena incorrerano parimente quelli maestri e lauoranti che la dominica deputata di ogni mese non si ritrouerano in detta Chiesa alla Messa che si farà celebrare a gloria di Dio et honore di detto Santo per conseruatione di detta arte et anime delli maestri e lauoranti deffonti.

Del modo di cambiare li Consoli.

Jtem se ordina che in detto giorno di S^to^ Antonino si faccia elettione di doi Consoli che siano maestri di detta arte e quelli doi che hauerano magior numero de voti bianchi resteranno li doi Consoli eletti e l'anno seguente in detto giorno se cambiera uno di essi doi a sorte et in loco dell' estratto se elegerà un' altro per li maestri il qual eletto in compagnia del altro che sara restato essercitara il consolato per doi anni perche in detto giorno ogni anno se cambierà quello ch' auera essercitato l' offitio doi anni e

s' elegera uno il quale essercitara il Consolato in compagnia di quello che restarà e cosi successivamente se osseruerà, eletti che saranno giureranno in mano alli loro predecessori di osseruare e fare che siano osseruati li presenti Capitoli e regole, e chi ricusera detto offitio incorra in pena de L. cinque applicate per metta al Comune e per l' altra all' arte e li Consoli vecchi douerano render conto della loro amministratione alli Consoli noui con restitutione del reliquato sotto pena de L. cinque aplicate come sopra, li quali Consoli usciti di offitio del Consolato restino di Conseglio ne possino poi esser eletti Consoli sino a doi anni passati e la medema forma si osseruarà nella elettione delli doi Conseglieri.

Della Bailia delli Consoli.

Jtem s' ordina che li detti Consoli possino scodere tutti li debitori tanto de condanne quanto di ogni altra cosa pertinente all' arte, e possino deffendere tutto quello sarà bisogno per benefficio di essa, et habbino bailia per il suo tempo di constituire Sindici con bailia di potere scodere e fare quello sarà bisogno per detta arte, et debbino deputare un fameglio o sia comandante per li seruitii dell' arte, e con interuento delli Conseglieri possino repartire fra li maestri dell' arte le spese che occorresse fare per beneficio dell' arte.

Dell' obedientia che si deue portare alli Consoli.

Jtem s' ordina che tutti li maestri di detta arte debbano portare honore e reuerentia alli Consoli nelle cose pertinenti all' arte per le quando saranno domandati per parte dei Consoli o di un di loro per unirsi e congregarsi insieme, doueranno prontamente interuenirvi sotto pena de soldi cinque per ogni contrafattione aplicati come sopra.

Del modo di obligar l' arte.

Jtem s' ordina che quando occorrerà fare alcuni oblighi e far qualsiuoglia scritture per cose spettanti all' arte che li debbano interuenire almeno le tre quarte parti de voti delli maestri di essa altrimente restino inualidi e di niuno valore con interuento ancora delli Consoli e Conseglieri.

Della cura delli maestri morti.

Jtem s' ordina che morendo alcun maestro dell' arte, li Consoli e maestri siano obligati andarli a compagnare alla sepoltura o mandarli uno in suo cambio il più antico lauorante da bene ch' hauera nella sua bottega con li soliti lumi e pregar N. S. Dio per l' anima di tal Defonto sotto pena de soldi diece per ogni contraffattore applicata alla carità di detta arte.

Del modo de incartare li garzoni.

Jtem s' ordina che li maestri possino incartare uno o più garzoni purchè siano del dominio del Serenissimo Senato facendo la incartatione per publico jnstrumento con interuento e consenso delli Consoli o di uno di essi per sei anni e non meno e finiti e passati che sarano detti sei anni sarà tenuto cassarli la incartatione in presentia delli detti Consoli o di uno di essi sotto pena de Lire cinque come sopra per meita al Comune e l' altra all' arte.

E li garzoni osseruando quanto sopra potranno esser-citar detta arte pagando per bona entrata se sarano cittadini di Sauona libre una de cera bianca e sarano forastieri libre doe applicate per meita alla Massaria e per l' altra all' arte. E se tali garzoni partirano de casa delli maestri prima definita la incartatione senza licenza delli maestri incorreranno nella pena de Lire cinque per il primo giorno e successivamente tanto ehe durerà l' incartatione de denari trenta il giorno aplicata al maestro tal pena.

Che alcun maestro non possi accettare garzoni se non hauerano compito il tempo.

Jtem se ordina che non sia alcun maestro il quale possi accettare ne dar da trauagliare ad alcuno garzone che non habbi finito il corso delli sei anni della incartatione sotto pena al maestro contrafaciente de libre tre per il primo giorno e suceessivamente poi de soldi cinque per ogni giorno che tenerà tal garzone a lauorare in casa sua aplicata la meta al Comune e per l'altra al maestro col quale sarà incartato detto garzone.

Delli lauoranti forastieri e debitori.

Jtem se ordina che tutti li lauoranti forastieri li quali non haueranno imparato l'arte in Sauona volendo trauagliare in Sauona saranno obligati pagare per una buona entrata libre quatro de cera bianca applicata per meta alla Massaria della Chiesa Cattedrale e per l'altra all'arte. Ne possa alcun maestro accettare alcun lauorante debitore di altro maestro a trauagliare in sua botega sotto pena di pagare al maestro creditore tutto quello che tal lauorante debitore fosse obligato.

Del modo di mettere bottega.

Jtem se ordina che li figli di maestri pratichi et esperti in essercitare detta arte volendo mettere botega propria possino farlo pagando per bona entrata libre quatro de cera bianca aplicata come sopra. E se saranno cittadini pratichi di essercitare detta arte e la hauerano imparata in Sauona potranno mettere botega pagando per bona entrata Lire dodici, e se non la haueranno imparata nella presente città pagheranno Lire 25 e se saranno forastieri non hauendo imparata l'arte nella presente Città pagheranno l. 50 applicati come sopra per meita. La medema bona entrata

sarano tenuti pagare quelli cittadini o forastieri che vorranno aprir botega per vendere vasellami di detta arte.

Delle robbe pertinenti a detta arte.

Jtem se ordina che se alcun maestro farà condure alla presente Città overo in essa comprarà qualsiuoglia sorte de merci o robbe spettanti e pertinenti a detta arte come sono stagni piombi sode, azuro arena, sia tenuto detto venderne la 3ª parte al pretio che li sara costata alli maestri che ne vorranno sotto pena de L. 4 per ogni contrafattore aplicate come sopra. Et a questo effetto sarà detto maestro tenuto denontiare subito tali merci alli Consoli li quali siano obligati farlo intendere alli maestri per il loro famiglio.

Del modo di hauere terre per l'esercitio di detta arte.

Jtem se ordina che se li maestri di detta arte o alcuno di essi non hauerano terre appropriate per potere trauagliare nella bottega, che li altri maestri che ne haueranno più che per uso delle loro boteghe e fabriche siano obligati venderne agli altri maestri che ne hauerano bisogno per pretio conueniente in consciencia delli Consoli et a loro giuditio o de altri deputandi dalli Signori Antiani nel resto per li cittadini che haueranno simili terre se osservi la dispositione degli ordini antichi della Città.

Del modo di andare alle processioni.

Jtem se ordina che tutti li maestri e lauoranti di detta arte siano ubligati unirsi insieme con li Consoli e andare alle dne processioni solenni che si faranno nella presente Citta cioè il giorno del SS. Corpo di N. S. e dell'Assontione di N. S. a XV di Agosto di ogni anno e li Consoli douerano in detto giorno presentare alla Massaria della Chiesa Cathedrale libre doe di cera bianca sotto pena per la inosseruanza del presente ordine alli Consoli di soldi uinti, e

alli lauoranti de soldi quatro e alli maestri de soldi diece per ognuno e a ogni contrafatione applicati come sopra.

Dell' obligo de li Consoli.

Saranno obligati li Consoli e maestri di detta arte inuiolabilmente osseruare li sudetti Capitoli sotto le pene in essi contenuti e siano tenuti li detti Consoli durante il loro Consolato scodere o far scodere dalli contrafacienti le pene incorse e fra giorni 15 doppo che saranno usciti di offitio dar conto alli Signori Antiani della parte spettante alla Magnifica Communità sotto pena di pagare del proprio et ogni altra arbitraria alli Signori Antiani giudici competenti in far osseruar li predetti Capitoli.

CAPITOLI FRA LI MAESTRI DELL' ARTE SOTTILE E GROSSA

Jtem che li maestri dell'arte grossa possino essercitare quell' arte sottile quelli dell' arte sottile, l'arte grossa in diuerso tempo, purchè non essercitino se non una di esse tanto essendo pratichi ed esperti nell'esercitio di detta arte.

Del modo di scodere le condanne dalli lauoranti e garzoni.

Jtem se ordina che sempreche li garzoni hauessero finito il tempo dell' incartatione e non hauessero pagato la bona entrata a detta arte e che essi e li altri lauoranti incorressero in condanne per inobedientie di detti Capitoli che niuno maestro li debba dare da trauagliare sino a tanto che habino pagato dette condanne altrimenti li maestri che li daranno da lauorare siano obligati pagare loro per detti lauoranti e garzoni le dette condanne.

Nota come nell' anno 1624 a' 28 Luglio furono confermati dalli Magnifici 6 Regolatori dell' anno 1634 a' 28 Luglio furono similmente approuati. l' anno 1668 a 27 Luglio furono aprouati detti Capitoli e fu dalli Consoli pagata la pena incorsa di L 25.

Additione fatta dell' anno 1598 a' 19 Genaio dalli Magnifici sei Regolatori Nicolò Picco, Gaspare Maggio, Sebastiano Spottorno, Paolo Monleone, Lorenzo Sansone, Gio Batta Ferrero del quondam Francesco.

Regolando li Capitoli dell' arte de pignatari grossa hanno agionto et ordinato per leuar le frodi, le quali si commettono nella fabrica de mattoni, che si facciano le forme de mattoni, l' originale de quali debba star in camera de Magnifici Censori, e secondo quelle si debbino fabricare li mattoni, dal qual originale debbino li pignatari farsi far la forma, con la quale fabricaranno li mattoni, le quali saranno marcati dal marchio di detti Magnifici Censori. Et auenendo che li mattoni fossero fabricati d' altra forma li contrafacienti incorreranno in pena della perdita de mattoni applicanda per un terzo al Commune, per un' altro a' Magnifici Censori e per l' altro all' accusatore.

E perche s' intende, che anche si commette fraude nella bontà, onde gli edificij ne vengono a patire, per ouiare a ciò hanno ordinato che non possino li pignatari, o altra persona fabricare mattoni se in la pasta di essi non interueneranno le tre quarte parti di terra gamellina, e per l' altra quarta parte touio e siano ben cotti sotto la medema pena di perder li mattoni d' applicarsi come sopra.

Et accioche l' ordine sia osseruato si prohibisce che li maestri muratori non possino metter' a lauori simili sorte di mattoni, quali non fossero della bonta soprascrita sotto pena di due scutti per ogni contrattatione d' applicarsi come sopra et oltre di pagare il danno che seguisse nella fabrica.

1613 die XIIIJ Septembris.

Furono detti Capitoli regolati dalli Magnifici sei Regolatori Gio Giacomo Nano, Domenico Chiabrera, Filippo Cassinis, Pietro Vincenzo Maricone, Gio Steffano Monleone, e Gio Batta Chiaparino, confermati dal Magnifico Conseglio l' anno sudetto a 9 di decembre con l' infrascripta additione cioè:

Hanno regolando detti Capitoli nel 1° § di essi cresciuta

la pena de soldi cinque in soldi dieci per ogni contrafattione di quelli, che mancheranno d'andare alla messa come in detto §.

Item hanno aggionto, che li Maestri dell'arte grossa possino essercitare quella dell'arte sottile, e quelli della sottile l'arte grossa in diverso tempo purche non essercitino se non una di esse tanto.

L'anno 1624 a 23 Genaio.

Li Magnifici Francesco Moltedo, Francesco da Negro, Francesco Belengero, Dominico Del Bono, Gio Vincenzo Verzelino, Luca Crema sei Regolatori dell'arte. Regolarono li sudetti Capitoli dell'arte grossa con l'infrascripte due additioni, e refformationi confermate dal Magnifico Conseglio l'anno sudetto a XX di Marzo e cioè: All'arte grossa de Pignatari hanno regolando dett'arte ordinato, che non possi alcuno essercitar dett'arte per se, ne per interposta persona tanto in far fabricare vascellami, quanto coppi, mattoni, e quadretti se non sarà stato a maestro per il tempo detterminato in li Capitoli sotto pena di uno scutto per ogni uolta applicato come l'altre pene, esclusi li figli de maestri. Jtem che alcuno, che non sarà stato accettato, e descritto maestro dell'arte non possa aprir bottega dell'arte de pignatari tanto de vasellami, coppi, e mattoni, quanto de quadretti sotto pena de L 50 applicate come l'altre.

Additione fatta dal Magnifico Conseglio generalmente a tutte l'arti l'anno 1634 a 10 di Febraro.

Che tutti li contratti dell'incartationi, e annullationi di dette incartationi e condanne da farsi per li Consoli di qualsiuoglia arte per l'auenire per bene e cautela della Magnifica Communità debbino esser rogati, e fatti dal Cancelliere delli Signori Antiani, e non da altro Notaro, sotto pena alli Consoli, che per tempo saranno in dette arti se interuerranno à essi contratti d'incartationi e annullationi e faranno condanne da altri notari fuori di detto Cancelliere di scudi

dieci da pagarsi per ognuno di loro sempre che contrafaranno d' applicarsi la metà alla Magnifica Communita e l' altra metà all' arte.

1636 a 4 Settembre.

Li Magnifici Gio Batta Pauese, Giuseppe Moricone e Antonio Spottorno quondam Pietro, eletti Regolatori extraordinari di sudetti Capitoli dell' arte grossa quelli approuorono, e confermorono.

MDCXXXXVIj di XI Septembris.

Regulationes facte per Magnificos Dominos Camillum Cellam, Jo. Baptam de Laurentiis et Joannem Augustinum Cremam Regulatores extraordinarios et confirmate per Magnificum Consilium uigore deliberationis dicta die condite cui habeatur rellatio.

1° E prima al capitolo settimo doue dice che li garzoni finiti li sei anni di carta possino essercitare dett' arte pagando per buon' entrata un scudo se saranno cittadini, e se forastieri scutti due, s' aggionge per li forastieri scutti quattro.

2° Al capitolo VIIj doue dice che li figli de maestri fornasari, o pignatari prattichi possino far la dett' arte senza pagare buon' entrata, resti regolato che debbino almeno presentare libre due di cera bianca per la capella di Santo Antonino protettore di dett' arte.

3° Al 9° capitolo doue dice che chi non è stato incartato nella Città, e uorrà far la dett' arte paghi se sarà cittadino scudi tre d' oro, e se sarà forestiere scudi quattro resti aggionto per li cittadini in cinque scudi, e per li forestieri in scutti sei.

4° Perche alcuni di dett' arte uanno ad incontrare quelli, che portano buschi, e legne che seruono per il fuoco delle fornaci, da che ne auiene, che molti non ne puonno esser prouisti. Resti però statuito, che per l' auenire delli Artisti non possino andar ad incontrare tali lignaroli fuori,

ma debbino quelli lasciar uenire alli posti, case e botteghe doue habitano detti artisti, comprando ciascuno nel suo posto, sotto pena a chi contrauenirà di pagare lire sei per ogni uolta, che contrafarà d'applicarsi una parte alla Magnifica Communità e l'altra all'arte.

5° Al Capitolo 21 dove dice che li Consoli finito il suo ufflitio debbino fra giorni quindici dar il conto a Signori Maestri Rationali della portione spettante alla Magnifica Communità sotto pena di pagare il doppio di quello, che hauessero trascurato di essiggere si di bon'entrata come di pene.

6° Perche li Consoli si scordano tal'hora di far'a' suoi tempi regolar li Capitoli, da che ne nasce, che conuenendo pagar la pena di L 25 restano anche grauati quelli, che non ui hanno la colpa, resti perciò ordinato che la Magnifica Communità habbi l'elettione d'essiggere la detta pena ò dalli huomini di dett'arte, ò pure dalli Consoli, che haueranno mancato di farli regolare, e caso che la Communità facci pagar la pena sudetta dalli homini di dett'arte, all'hora habbino quelli il regresso contro li Consoli, e questo sommariamente, et essequtivamente

1661 die 2ª Maij.

Suprascripta Capitula artis figulorum fuerunt confirmata per Magnificos Dominos Sebastianum Riarium, Johannem Antonium Cremam et Carolum de Fossatis tres Regulatores extraordinarios . . . . . solvatur prius pena librarum viginti quinque incursa ob non impetracionem regulationis in tempore statuti vigentis.

1666 23 Decembris.

Suprascripta Capitula fuerunt regulata et confirmata per Magnificos Dominos Julianum Corsum, Jacobum Piconum et Joannem Augustinum Lauagium Regulatores extraordinarios.

1671 die 22 Decembris.

Suprascripta Capitula fuerunt regulata et confirmata per Magnificos Dominos Franciscum Chiabreram, Blaxium de Laurentijs, Julius Gentilis, Paulus Antonius Castellanus, quatuor ex sex Magnificis Dominis Regulatoribus Generalibus Artium absentibus Magnifici Carolo Garassino et Paulo Puteobonello eorum Colleghis.

1674 5 Juanuarij.

Suprascripta Capitula artis figulorum vasorum subtilium fuere regulata et confirmata per Magnificos Josephum Verzelinum, Antonium Mariam Speuturnum, et Josephum Picconum regulatores extraordinarios ellectos die 7 decembris 1677 (sic !).

1677 15 Settembris.

Regulata fuerunt suprascripta Capitula figulorum artis magne per Magnificos Angelum Fossati, Albericum de Cuneo et Aloisium Bellorum regulatores extraordinarios electos die . . . . . Junij proxime fluxij.

1680 die 27 Januarij.

Regulata fuere suprascripta Capitula figulorum artis subtilis per Magnificos Josephum Cortinum, Franciscum Pellerium et Joannem Baptam Cassinis regulatores extraordinarios ellectos sub die 8 Nouembris anni proxime preteriti citra tamen prejudicium Magnifice Communitati pro pena per eos incursa eo quin suprascripta Capitula regulari non fecerunt in tempore.

Reconfirmata 1685 die Sabathi 5 Maij in tertijs.

Regulata fuere suprascripta Capitula figulorum artis magne per Magnificos Cesarem de Sijris, Jo. Stephanum

Garassinum, Jo. Ambrosium Gentilem regulatores extraordinarios diebus preteritis ellectos citra tamen prejudicium Magnifice Communitatis pro pena per eos incursa eo quin suprascripta Capitula non fuerunt in tempo regulata.

1690 8 Maij.

Regulata et confirmata Capitula suprascripta per Magnificos Franciscum Mariam Cattaneum, Cesarem de Sijris et Nicolaum Gentilem tres Regulatores extraordinarios.

1695 1 Junij.

Regulata fuere suprascripta Capitula per Magnificos Jo Baptam Cassinis, Jo Augustinum Cattaneum, et Angelum Augustinum Riccium Regulatores extraordinarios ut in foliatio actorum.

1710 die 21 Maij.

Suprascripta Capitula regulata fuere ut ex actis E per deliberatione del Magnifico Conseglio dell' anno 1703 a 26 9^{bre} tre maestri rimasti soli in un' arte debbano fare un Console, e quando fussero due debbano pagar la decima alla Masseria, e chi vorrà essercitare un arte debba pagare jnteramente la buona entrata a questa Magnifica Communità, e quelli che saranno eletti per Consoli debbano accettarlo alla pena di scuti due per ciascheduno.

1714 die 15 Junij.

Denuo regulata.

1719 die 14 Julij.

Denuo regulata.

1725 die 15 Februarij.

Denuo regulata,

1731 die 11 Augusti.

Denuo regulata Capitula tam artis magne quam artis subtilis.

1736 19 Septembris.

Regulata Capitula tam artis magne quam subtilis per Magnificos Corsum . . . . . , Panicium et Stephanum Cattaneum.

1741 20 Septembris.

Regulata Capitula artis magne.

1750 11 Maij.

Denuo regulata per Magnificos Regulatores ordinarios absque additionibus.

1756 27 Januarij.

Denuo regulata per Magnificos Regulatores ordinarios absque ulla additione.

1762 5 Martij.

Praedictis Capitulis facta fuit declaratio per Magnificum Concilium qnae hic cadit, et de qua in libro deliberationum Magnifici Conciiij dicti anni 1762, 5 Martij.

1768 17 Nouembris.

Vide in actis N. Notarij Jo Pauli Menauini adictiones figulorum subtilis ualde utilis Magnificae Ciuitatis comprobatas a Serenissimo Senatu ut ex actis praedictis.

1777 16 Januarij.

Comprobata suprascripta Capitula una cum praedictis additionibus per Magnificos Regulatores ordinarios.

ARTE DE PISCATORJ

Questa arte de piscatori hauera per suo santo et aduocato il beato S^to^ Andrea apostolo quale osserueranno e celebreranno nella Chiesa parochiale di S^to^ Andrea, e nel giorno di sua festa, saranno tenuti et obligati tutti li patroni di rete e piscatori ritrouarsi in detta Chiesa, alle messe et vespro il medemo dourano osseruare in tutte le prime dominiche de ogni mese nelle quale si dira una messa in honor de Dio: e dil detto glorioso Apostolo: S^to^ Andrea et a conseruatione e mantenimento di detta arte, e quelli che mancherano d'interuenire a, dette messe incorrerano per ogni volta in pena de soldi quatro applicati alla carità di detta arte.

In detto giorno li detti piscatori patroni di reti farano ellettione de doi Consoli et elletti che saranno douerano giurare in mano delli predecessori di osseruare e, far che siano osseruati li presenti capitoli e, regole inuiolabilmente.

A quali Consuli tutti li pescatori e patroni di reti douerano prestar ogni riuerenza et obedientia sulle cose spettante, a, detta arte, e potranno castigare e punire li desobedienti e delinquenti fino alla somma de soldi cinque.

Potrano anco detti Consoli conoscere ogni diferentia che potesse nascere fra pescatori e patroni di rete con suoi marinari sino alla somma de soldi quaranta, e, quella terminarla e deciderla, et ogn' uno si douerà acquietare, e contentare di quello che per detti Consoli sara stato deciso, e terminato.

E perchè detti patroni di rete e piscatori di solito e, consueto sogliono fare molte e, diuerse spese per mantenimento e conseruatione della detta sua cappella e carità, acciochè si possi perseuerare di bene in meglio in questa laudabile e buona consuetudine li patroni di rete quali prenderano pesci, che siano per ogni cala in quantita de rubi 50 abasso, pagherano per ognuno di essi soldi quatro, se sarano

in maggior quantita di detti rubi 50 pagherano soldi otto, quali sarano applicati a detta carita.

E piu se sara alcuno di qual stato e grado si voglia tanto piscatore come marinaro di reti, o cittadino, o, forastiero quale comprerà pesci o freschi, o, cotti per riuenderli nella presente Citta, a minuto paghera per ogni cestino denari doi e per ogni cesta denari quatro. Se sarano comprati per mandar fuori della Citta e suo distretto paghera per cestino, parimente doi denari e per cesta quatro applicati alla detta carita.

E in oltre se sara alcuno di qual stato si sia quale portera, a, vendere in la presente Citta in la Chiapa publica o in altro luogo pesci quali eccedino per ogni pesce lib. XII, se quel venditore di tali pesci o pesso sara cittadino pagherà per ogni soldi vinti mezzo denaro se sara forastiero un denaro applicati a detta carita come sopra.

Se sara alcuno o cittadino, o, forastiero quale habbi negociato, e, compro tinta da tingere le reti qual fussi qui nella presente Citta di Saona, sara tenuto et obligato concederne sino a una terza parte alli piscatori patroni di reti per uso di tingere le loro reti per il medemo pretio che sara costata sotto pena per ogni contrafaciente de soldi 40 applicati per la metta al Magnifico Comune, e per l'altra a detta carita, e in oltre debba esser astretto consentire di detta tinta sin' a detta terza parte.

Additioni fatte del 1598 alli sudetti Capitoli.

Li Magnifici Regolatori hanno regolando li Capitoli dell'arte de pescatori ordinato, che li forastieri, che condurranno pesci forastieri tanto freschi come cotti, siano tenuti pagare alla carita di dett'arte denari due per ogni cestino, e denari quattro per ogni cesta, li quali tendino in beneffitio e mantenimento della Cappella di dett' arte.

2° Jtem sarà concesso alli huomini di dett' arte uendere nelle feste di Natale la strena ò sia cirro, il prezzo del quale sarà applicato per meta alla carità di dett' arte,

e l'altra alla Massaria della Chiesa Cattedrale di Sauona, prohibendo alli altri puoter domandare detta strena.

3° Jtem non puotrà alcuno patrone pigliar alla sua rete alcuno marinaro, che fosse debitore d'un altro patrone, se prima non hauerà tale marinaro sodisfatto il patrone primo del suo credito, sotto pena al patrone di pagare del proprio.

4° Jtem non potrà ne douerà alcun patrone impedire la cala d'uno altro patrone, ma quello che toccarà la prima tanto al molo come alla fuoce douerà calare senza impedimento, sotto pena d'uno scutto applicando per metà al Commune e per l'altra alla carità di dett'arte.

5° Jtem sarà prohibito a detti padroni pescatori, suoi marinari, et altre persone, uendere roscietti, e bianchetti in conche sotto pena della perdita de pesci, e di uno scutto applicando come sopra.

6° Jtem non potrà alcuno marinaro di alcuna rete uendere pesci in chiappa saluo de conto del patrone della rete, il qual hauesse pigliato li pesci, ne li puotrà dare à uendere ad altro marinaro d'altro patrone, sotto pena di perdere li pesci applicanda come sopra.

Additioni del 1611 fatto alli sudetti Capitoli da Magnifici Regolatori.

1° Primieramente, che sia dichiarato. et ordinato, che coloro, a' quali toccarà la cala della foce sieno obligati a calar prima che il sole si leui.

2° Jtem, che coloro, che haueranno la cala cosi della prima come della seconda alla foce nessun'altri possa darli impedimento alcuno quanto in zina, jntendendosi sempre, ch'essendoui in bianco alla foce i nouati, la prima uadi inanti, e conseguentemente il secondo, e doppo, colui, che haurà guadagnato la cala, e quello s'intenda hauer guadagnato la cala chi primo delli altri appresso il 2° capiterà

3° Jtem che nessuno nell'auenire possi ne uoglia fare cala con rastelli di state, saluo fuori della porta delli Canonici à ponente, quale è a mezzo il caneto, in guisa

tale, ch' a leuante non si possino piu approssimare alle cale di leuante della foce.

4° Jtem, che colui, che ha la cala dell' alba al molo se non stacarà prima che esca il sole perda una cala alla foce.

Jtem che nissuno a chi toccarà si la prima come la 2ª non possi in alcun modo dare impedimento alcuno a quello dell' alba.

Jtem che nessuno possi far cala alcuna la sera prima dell' uscita del sole, o fatto notte non habbi giettata la manega tanto alla foce quanto al molo.

Se alcuno strazera la rete, douerà entrare in suo lnogo quello che è fuor di cala e non altro.

Chi andarà à calar fuori della foce, e molo tanto quello della prima quanto della seconda puotrà uenir a calare, e guadagnar la cala.

Che tal uolta che apparessero pesci in quantità ognuno puotrà uscir colle bande e cingerli, porgendosi il cauo prima di uenir a terra, et ad esso toccarà la sua metà.

Che uedendosi Nonati, ciascuno possi uscire, e cingerli, mentre però, a quel che cala prima non si dia fastidio, uscendo però diritti ciascuno a sua cala.

Che coloro che calano, li spioni, non possino impedir la cala delle reti sotto pena di due scutti.

Che li rastelletti non debbano dare fastidio nè impedir le reti, e rastelli.

Circa poi il ripartimento delle cale si tenerà questo ordine.

la prima cala della foce s' intende durare sino alla cala di Rocca.

l' altra cala dura da casa di Rocca fino a casa di Morino.

la 3ª s' intende durare da casa del Morino sino alla crosia di S. Cecilia.

la 4ª chiamata la fossa s' intende durare da detta crosia di Santa Cecilia insino alla villa di Mantegha.

la quinta la cala del torato duri insino alla crosa di Baua che resta dalle Fornaci.

la 6ª da questo luogo fino alla Crosetta.

la 7ª dalla Crosetta alla casa di Sacco.

la 8ª cala del grano duri insino alla porta di Ferrero.

la 9ª insino alla casa di Dorina.

la Xª è detta cala maestra dal canto di Zinola, cioè dal fine della muraglia del Spagnolo duri sino al ponte di Zinola. Intendendosi che nessuno delle celse ne altro possa darli molestia.

Con dichiarare, che in dette cale nessuno forestiero possi calarui, se essi non hanno fatti loro la prima sotto quelle pene che le parrà.

Che una uolta l'anno s'habbino da partire le cale, la prima alla gabella noua, e la 2ª alla Madonna d'Agosto.

E perche sopra il tutto si deue hauer cura che le cose dell'arte passano con ordine.

Che nessuno patrone possi ricettar alcun marinaro, che non habbia questo pagato al suo primo padrone ciò che le deue altrimenti sia esso padrone obligato lui.

Che stando un garzone con qualche patrone, alcuno non lo possi leuarglielo se non passati due anni sotto pena d'un scutto.

Che colui, a chi toccarà la cala sia obligato ad andarli altrimente, che dia la cala a colui, a chi tocca domandandogliela.

Che pigliando pesci possino essi patroni cocerli, e farne ciò, che parra, loro purche lascino la terza abbondante.

Che capitando pesci forestieri possino essi patroni comprarli, senza che altri li possino impedire.

Che chi piglierà sino in rubbi cinquanta di pesci dia un cauallotto per la cassetta e due da 50 in su.

Che una uolta il mese si debba far dir la messa dell'arte in Sant'Andrea, alla quale ognuno sia ubligato a ritrouarsegli sotto pena di soldi otto per ogni patrone, e li Consoli caschino in pena di soldi uinti non la facendo dire.

E conciosiache sia solito per lo passato di pagare denari quattro per ogni corba, e trè per ogni cestino di pesci freschi, e cotti **caualleria**, e per conseguenza le reti forestiere, pagano soldi tre per ogni uolta, e denari 18 per ogni

rastello, e considerando, che tal' elemosina non può esser bastante per mantenimento della Capella, stante massime, ch' alli sudetti Anziani se li danno libre due di pesci il giorno di quaresima alla metà del prezzo della meta, perciò che sia ordinato esse corbe douer pagare denari sei, e li cestini quattro, le reti quattro soldi, li rastelli tre.

Che il pagamento de pesci forastieri per conto di gabella si debba far per coloro, che li conducono.

Tutti li Capitoli et ordini sudetti li Magnifici Signori Giuseppe Negro, Nicolò Cortino, e Antonio Lamberto Regolatori eletti hanno approuato con le pene in essi, e doue non è pena se le assegna, e pongono di due scutti applicati per metà alla sudetta Communità, e l'altra all'arte, et in fede e data in Canselleria di Saona l'anno 1611 à di 8 febraro.

Altre additioni del 1613.

Li Magnifici Regolatori visti . . . . . .

Hanno reformando il § di detti Capitoli che comincia, che pigliandosi pesci resti aggionto e tutto con licenza e giudicio dei Signori Censori.

Jtem hanno cassato il § che comincia, che capitando pesci forastieri.

Altre regolationi, et additioni del 1624 die 23 Januarij.

Additioni, e regolationi fatte à Capitoli dell' arte de pescatori dalli Magnifici Regolatori dell' arte ordinariamente eletti dall' Illustrissimi Signori Antiani, comprouate dal Magnifico Conseglio l' anno presente a 20 di marzo 1624.

E primo hanno regolando agionto. Che se ui fosse alcun patrone che facesse più d' un rastello che non possi calare, solo quello, e tener la cala di quello, ch' è sottoposto alla Magnifica Communità e fortezza, ne forestiero, ne alcuno, che hauesse di detti rastelli possa calar da S^to^ Teramo sino alla bocca della fiumara inclusiue, essendo

queste cinque cale deputate alli patroni delle reti che hanno dieci ingegi.

2° Che li padroni di rete con dette sue reti possino leuar di cala ogni sorte di rastello in quelle cinque cale.

3° Che la cala della piaggietta sia libera à cittadini saluo che in tempo dei tonni, e paramie, e parendo laserti non ui possino calar rastelli per non rompere dette cale.

4° Che se alcuno patrone andasse a far la cala di un'altro senza licenza, pigliando pesci in detta cala, debbano dare li pesci à colui, di chi era la cala.

5° Che colui, che contrauenirà a questi Capitoli, et additioni caschi in pena di scutti quattro applicati per la metà alla Magnifica Communità, e per l'altra metà alla carità di dett'arte, e li Consoli siano obligati scoder le condanne sotto pena di pagar del proprio.

Jtem possino Francesco Allegro, Battista Garibaldo, e li altri di rastelletti, calar li loro rastelletti da mezzo la bocca tanto della fiumara uerso ponente, o sia Vado e la bocca della fiumara s'intenda essere per quanto descende il letto di essa fiumara de sotto l'arco grande del ponte di Consolatione fra le pille o sia muri delli orti per retta linea in mare, con conditione che paghino la mezza parte del ceppo, che deuono pagare sensa però derogare alli due Capitoli fatti uno dal Senato Serenissimo e l'altro da Vossignorie e che debbano pagare la settimana santa la sua rata parte di quello regale, che è obbligata l'arte alla Magnifica Comunità, et al Castello, e debbano concorrere per la sua parte alle spese che conuenera far per l'arte, Approuando nel resto il contenuto in detti Capitoli.

MDCXXIX die XIII Octobrij.

Additioni fatte alli sudetti Capitoli dalli Magnifici Allessandro Conradengo Niella, Giacomo Cassinis, e Gio Batta de Fossatis trè Regolatori extraordinarij.

Hanno regolando, refformando. et addendo ordinato che li figlioli de patroni, quali hanno rete e di quelli patroni, quali in l'auenire metteranno rete in mare possino, e li sia

lecito comprar pesci per cuocerli, purche lascino la Città abondante, e tutto con licenza, et arbitrio de' Signori Censori.

Nel resto regolando come sopra hanno comprouato, e confermato detti Capitoli con le rifforme, et additioni successivamente fatte, con dichiaratione però, che per la presente confermatione non s'intenda derogato alli Statuti Generali della presente Città.

MDCXXXXI XXV Januarij.

Li Magnifici Antonio Uespa, Benedetto Chiappori, Gio Francesco da Negro, Gio Batta Rizzo quondam Giovanni e Pietro Agostino Spottorno cinque de' sei Magnifici Regolatori Generali, mancando solamente il Magnifico Gio. Giacomo Nasello loro sesto Collegha hanno comprovato, e confermato li sudetti Capitoli, et additioni.

1671 a 18 Nouembre.

Li Magnifici Francesco Chiabrera, Biaggio De Lorenzi, Giulio Gentile, Paulo Antonio Castellano, e Paulo Possobonello, cinque de sei Magnifici Regolatori generali mancando il Magnifico Carlo Garrassino loro sesto Collega hanno confermato et approuato li sudetti Capitoli et additioni.

Attento il pagamento di Lire uenticinque per pena incorsa.

1677 a 12 Genaro.

Li Magnifici Angelo Fossato, Gio. Agostino Carlo Crema et Gio Batta Risso di Marco Gio Agostino Regulatori extraordinarij delle arti hanno approuato e confermato sudetti Capitoli e sue additioni.

1682 die 6 Februarij.

Suprascripta Capitula artis piscatorum regulata et confirmata fuerunt per Magnificos Dominos Franciscum Pelle-

rium, Franciscum Gentilem et Johannem Bapt. Cortinum tres regulatores extraordinarij ellecti a perillustribus Dominis Antianis ad regulanda Capitula artium praesentis Civitatis sub die III praesentis et ita .....

1687 die 23 Aprilis.

Regulata suprascripta Capitula ut ex actibus: In filsa actum.

1692 die 3 Aprilis.

Regulata suprascripta Capitula una cum additionibus de quibus in eis per Magnificos Laurentium Curtinum, Carolum Mariam Chiapparinum et Jo. Baptam Maggium tres regulatores extraordinarios electos a Perillustribus Dominis Antianis 3 Martij proxime praeteriti ut ex actibus.

1706 die 22 Maij.

Regulata snprascripta Capitula ut ex actis.

1721 28 Aprilis.

Capitula suprascripta regulata et confirmata cum suis additionibus per Magnificos Vincentium Gauottum et Ambrosium Freguliam Regulatores extraordinarios.

ARTE DE ORTOLLANJ

L'arte de ortollanj osseruera per suo santo e auocato il deuoto S^to^ Bernardo celebrato dalla S^ta^ Chiesa li XX di Agosto, e, in tal giorno e, festa. ogn' uno di detta arte si douera di debito et obligo ritrouare in la parrochia di S^to^ Gioanne doue e, la cappella di detto S^to^ dedicata a detta arte a udire la S^ta^ messa che in honor de dio e di quel deuoto santo a conseruatione di detta arte si dira.

Il medemo ancora osseruerano li detti ortollani ogni ultima dominica de ciascaduno mese, in le quale dominiche ogn' uno sara tenuto et obligato ritrouarsi a, quella Santa Messa che si dira, a nome di detta arte e quelli che mancherano sarano condennati in soldi dieci quali s'intenderano applicati alla carita di detta arte.

In detta festa di S. Bernardo si farano elettioni di doi Consuli et otto Consiglierj nel numero de quali sempre s'intenderano essere e, restar elletti li doi Consoli quali usciranno d'offitio e li altri sei si elleggerano, osseruando in dette ellettionj cosi de Consoli come de Consiglieri che uno Console e quattro Consiglierj sian dil borgo d'alto, e l'altro Console con li altri quattro Consiglierj siano del borgo da basso, e, cosi sempre si hauera d'osseruare in far dette ellettioni per sei mesi e cosi de sei in sei mesi cio e dil mese d'Agosto, e, dil mese di febraro si farano le dette ellettioni.

Li Consoli noui giurerano in mano de soi precessori di osseruar e, far che da tutti gl'altri di detta arte sarano osseruatj li presenti Capitoli, e regole.

Ogn' uno di detta arte douera reuerire et obedire in le cose pertinente a, dett' arte detti Consoli, e sempre che accadera per cose spettante ad essa, douersi congregare insieme ogn' uno douera prontamente ritrouarsi sotto pena a chi manchera de soldi dieci applicati per la metta al Magnifico Comune, e per l'altra alla carita di detta arte, quale

pene li detti Consoli douerano scolere sotto pena di pagar dil loro proprio.

Se sara alcuno tanto temerario et insolente quale ardischi e presumi dire parole ingiuriose e impertinente a detti Consoli incorrera in pena de soldi quaranta applicati come sopra.

Potranno detti Consoli cognoscere e terminare ogni diferentia che potesse nascere fra l' arte sino alla somma de soldi trenta di moneta di Genoa.

Lj detti ortolani douerano osseruare tutte le feste comandate da S^ta^ Chiesa ne in qnelle lauorare ne far lauorare in li orti ne far derrate per mandare in piaza, o in altro luogo fuor che qualche insalata, e alla stagione de melloni che a beneplacito di Monsignor Reverendissimo il Vescovo, o dil Reverendo Signor suo Vicario si potrano mandare in piaza a vendere.

Douerano detti ortollani di debito, o almeno li deputati, quando accadera alcuno di essi o di sua famiglia passar da questa vita accompagnarlo alla sepoltura con li soliti luminari sotto pena a chi mancherà de soldi dieci applieati alla carita di dett' arte.

Sarano tenuti et obligati li Consuli e, Consiglieri sou nire li poueri di detta arte quando fussino in necessita de ellemosine di detta carita.

Non potra ne douera alcuno di detta arte accettare in sua casa o in li suoi lauori alcuno lauorante qual si fussi accordato per un tempo determinato con qualche ortollano, e si fussi partito prima del tempo, senza licenza di quel patrone qual l' hauera prima accordato sotto pena de un scuto per ogn' uno et ogni volta che si sara contrafatto applicato per la metta al Magnifico Comune e per l' altra, a, dett' arte.

Ne meno potra ne douera alcuno ortollano accettar in sua casa o in li suoi lauori alcuno lauorante qual si fusse partito da qualcheduno di detta arte al quale douessi dare qnalche denari se prima no l' hauera satisfatto, sotto pena di sodisfar dil suo proprio quel tanto che douesse dare

detto lauorante a quel suo primo patrone dal quale si fusse partito senza satisfarlo.

Non potra ne douera alcuno di qual stato, e grado si uoglia tanto cittadino come forastiero e tanto huomo come donna se non sara descritto nel libro di detta arte, vendere, o, far vendere ortaglie di qualsivoglia sorte in piaza publica di herbe o, in altro luogo sotto pena della perdita di dette ortaglie e di uno scuto per ogn' uno et ogni uolta che sara contrafatto applicato per la metta al Magnifico Comune e per l' altra a detta arte.

Se sara qualche cittadino quale vogli essere descritto nel libro di detta arte per entrarli, sara tenuto et obbligato pagar per la bona entrata libre dodeci. E se sara forastiero paghera libre vinticinque applicate per la metta al Magnifico Comune e per l' altra alla carita di detta arte.

Se sara alcun figlio di ortollano qual uogli esser descritto nel libro di detta arte douera esserli liberamente scritto e potra fare detta arte senza pagar cosa alcuna per bona entrata saluo soldi vinti applicati all' arte.

Sarano tenuti et obligati detti ortollani di far'ellettione di lor stessi di tre huomini da bene et esperti quali siano estimatori dell' ortaglie che accadera estimare, et anco cognitori delle diferentie che dependerano per conto di estimi de ortaglie.

Non potranno ne douerano detti ortollani o alcun di loro in modo alcuno mettere ne far mettere ne permettere che siano posti in li orti alcuni lettami de quintane, tresende o condutti, o, de sorte simili che possino apportare alcuno cattiuo odore, o sapore, o mala sanita all' ortaglie sotto pena per ogn' uno et ogni volta che sara contrafatto di uno scuto applicato per una terza parte all' accusatore, per l' altra al Magnifico Commune e per l' altra alla detta arte.

Non sera permesso ne concesso ad alcuno di qual stato e grado si sia tanto cittadino come forastero esportare fuori della Citta, o suo distretto lettami di qual si uoglia sorte douendo essi restar per prouigioni di orti e vigne de cittadini e questo sotto pena di perdere essi lettami, e di uno

scuto applicato per una terza parte alla Magnifica Comunita per l' altra a detta arte e, l' altra, all' accusatore.

Se sarano portate ortaglie da fuori per via di mare non si possino vendere in piaza publica di Herbe ma si possino e debbano vendere alla callada sotto pena di perdere dette ortaglie e, de soldi vinti applicati come sopra, sera pero licito e, permesso ad ogn' uno forastiero vendere in detta piazza agli ceppole e rape senza incorrere in alcuna pena.

Come di sopra si e detto essendo il diuoto S^to^ Bernardo auocato, e, Patrone dell' arte d' ortollani tutti essi e lauoranti sarano tenuti e, obligati festarlo solemnemente ne sara concesso ne permesso ad alcuno di dett' arte in tal festa lauorare o far lauorare sotto pena per ogn' uno che contrafara al presente Capitolo de soldi vinti applicati alla carita di dett' arte.

Sarano obligati e tenuti li Consoli con tutti li ortollani interuenire alle 2 solemni processioni che si fanno ogni anno cioe quella dil S^mo^ Corpo del Signor Nostro Giesu Christo e quella dell' Assontione della gloriosa e beata Vergine li XV del mese di Agosto e in questa douerano per ordine della Magnifica Communita offerire un brandone o doi secondo il suo solito alla massaria del duomo sotto pena a quelli che non interuenerano a dette due processioni de soldi dece per ognuno et ogni uolta che sara contrafatto oltre li altri contenuti in detti ordini.

Quali tutti Capitoli e Regole come di sopra li detti ortollani sarano tenuti e, obligati osseruare sotto le suddette pene, quale li Consoli dentro dal tempo del loro uffitio sarano tenuti et obligati scodere e fra giorni quindeci poiche sarano usciti fuor di uffitio dar conto alli Magnifici Signori Maestri Rationali della parte spettante al Magnifico Comune sotto pena di pagar dil suo proprio e, d' ogn' altra pena arbitraria alli Magnifici Signori Antiani Giudici competenti in far che siano osseruati li presenti Capitoli e Regole.

Potranno li Consoli e Consiglieri: o almeno la maggior parte di essi imponere e mettere quelle tasse che sarano ragioneuoli delle spese fatte fra l' arte quale tasse essendo

fatte, e imposte per detti Consoli e Consiglieri o per la maggior parte come di sopra si e detto, ogni ortolano douera pagarle secondo che sara stato tassato, ma se non sarano dette tasse fatte e imposte per detti Consoli e de Consiglieri per la maggior parte, non si possino scodere, e alcuno di detti ortollani non possi essere grauato, a pagarle.

1641 13 Septembris.

Regulatio facta capitulis artis olitorum per Magnificos Dominos Josephum Vaciolium, Franciscum Mariconum et Jo Stephanum Speuturnum Regulatores extraordinarios confirmata et approbata per Magnificum Magnum Consilium.

Cioè che alcuno ortolano non possa introdurre in la presente Citta di Sauona alcuna semenza di Garbusi forestera sotto pena di Lire uenticinque e perdita della robba d'applicarsi la metà alla Magnifica Communità e l'altra metà all'arte sudetta.

Ne meno sia lecito alli detti ortolani, ne a qualsiuoglia altre persone di qualsiuoglia grado, e conditione mandar fuori in alcuna parte del mondo alcuna quantità di detta semenza di garbusi nata in questo territorio, se non sarà, reuista dalli Consoli di detta arte, et ancora dalli Magnifici Censori di questa Citta, e bollata con un bollo a cio deputato sotto pena di Lire uenticinque, e della perdita di detta semenza d'applicarsi come sopra.

1654 die 29 Maij.

Suprascripta Capitula artis olitorum fuerunt regulata per Magnificos Dominos Jacobum de Cassinis, Johannem Giancardum, et Sebastianum Ritium Regulatores extraordinarios cum Jnfrascriptis additionibus.

E prima nel Capitolo che comincia se saranno portate ortaglie, etc. doue si dispone che l'ortaglie che uengano di fuori per mare si debbino uendere nella callada, restando la callada al presente inclusa nella Città per esservi state sin dalli anni passati fabricate le noue mura, perciò rego-

lando e refformando s' aggionge, et ordina che tali ortaglie si debbino in l' auenire uendere fuori delle porte della marina sotto le pene contenute in detti Capitoli.

Nel primo Capitolo che comincia in detta festa di Santo Bernardo etc. doue si dice si faranno l' eletioni di due Consoli, et otto Consiglieri etc. si aggionge, che l' elettioni sudette de Consoli e Consiglieri si debbino in l' anenire fare, cioè una a' 12 di Agosto, e l' altra a' 12 di Febraro.

Et que additiones fuerunt confirmate per Magnificum Consilium die 13 Julii dicti anni 1654, ut in libro propositionum dicti Concilij.

1659 die VI Decembris.

Suprascripta Capitula artis olitorum fuerunt confirmata per Magnificos Dominos Angelum De Fossatis, Josephum De Nigro, et per Franciscum Bozetum Regulatores extraordinarios ut in actis.

1665 die 25 Februarij.

Dicta Capitula artis olitorum confirmata fuerunt per Magnificos Dominus Petrum Jeronimum Gentilem Ritium, Jacobum de Cassinis et Sebastianum Speuturnum Regulatores extraordinarios.

Die 13 Januarij 1671.

Dicta Capitula fuerunt regulata per Magnificos Dominos Vincentium Bozetum, Franciscum Marium Cattaneum, et Paulum Puteobonellum Regulatores extraordinarios electos die 17 Septembris supradicti.

1676 28 Januarij.

Regulata Capitula predicta per Magnificos Franciscum Gentilem, Laurentium Curtinum et Joannem Baptam Maggium Regulatores extraordinarios electos die 6 Nouembris 1675 ut in actis.

1681 die 4 Februarij.

Suprascripta Capitula artis olitorum presentis Ciuitatis regulata fuerunt a Magnificis Dominico Picono, Joanne Bapta Cortino et Francisco Mario Ritio Regulatoribus extraordinarijs ellectis sub die 6 Novembris anni proximi preteriti ut in actis.

1686 die 26 Januarij.

Regulata suprascripta Capitula artis olitorum per Regulatores extraordinarios ut ex artis.

1691 7 Aprilis.

Regulata per Magnificos Dominos Andream Castellanum, Franciscum Mariam Spinulam et Paulum Geronimum Freguliam Regulatores extraordinarios ut ex foliato actorum.

1696 die 25 Aprilis.

Regulata per Magnificos Franciscum Mariam Spinulam, Thomam Sallamonum et Marcum Antonium Bozzettum Regulatores extraordinarios ut ex actis.

1701 die 7 Maij.

Fuerunt suprascripta Capitula regulata per Magnificos Dominos Blaxium Chiappori, L. Antonium Cataneum, et Franciscum Marianum Spinulam Regulatores extraordinarios ut ex actis.

1706 die 28 Aprilis.

Fuerunt suprascripta Capitula regulata ut ex actis: e per posta del Magnifico Conseglio dell'anno 1703, a' 26 Novembre trè Maestri rimasti soli in un arte debbano fare

un' Console, e quando fussero due debbano pagare la decima alla Masseria, e non essendoui corpo di arte debba pagare alla Magnifica Communità intieramente la buona entrata, e quelli che saranno elletti per Consoli di un' arte debbano accettarla sotto pena di scuti due per ciascheduno.

1711 die 3 Aprilis.

Fuerunt suprascripta Capitula regulata ut ex actis.

1721 a 10 Genaro.

Gli soprascripti Capitoli con sue additioui sono stati regolati, e confermati da Magnifici Signori Filippo Alberto Polleri, Vincenzo Gauotto, et Ambrosio Fregoglia Regolatori straordinarij, quali in oltre ui hanno fatto alcune additioni da registrarsi qui sotto quando siano comprouate dal Magnifico Consiglio.

1726 14 Ottobre.

Regulata suprascripta Capitula.

1731 14 Octobris.

Denuo regulata suprascripta Capitula cum additionibus et ex foliatio actorum.

1736 a 2 Ottobre.

Sono stati regolati da Magnifici Signori Gio Bernardo Corsi, Luciano Giacomo Panicci e Stefano Cattaneo con l'infrascripta additione stata approuata dal Magnifico Consiglio sotto li 28 Novembre di detto anno, et è del tenore seguente:

Inoltre hanno aggionto che tutti li ortolani della detta arte sijno obbligati ogn' anno di pagare puntualmente a' Consoli della medema arte la loro portione di spese solite

farsi da medemi Consoli per l'arte sudetta, e chi de medemi ortollani fusse renitente in pagare sudetta portione di spese possi esser fatto pignorare da medemi Consoli, et astretto a pagare à gli stessi Consoli oltre sudetta portione di spese anche tutte le altre spese, che per tal causa farano li detti Consoli tanto giudiciarie quanto strajudiciarie e cosi etc.

1765 29 Novembris in vespere.

Denuo regulata suprascripta Capitula sine ulla additione.

INDICE

Introduzione	Pag.	5
Arte de ligatori di balle e lauatori di lane . . .	»	33
Arte de testorj de panni	»	35
Arte de tintori	»	40
Arte di acimatorj	»	46
Arte de berretieri	»	49
Capitoli dell' Arte de Capellari della Fedelissima Città di Sauona institoita dell' anno 1662 a' 15 di Maggio .	»	76
Capitoli dell' Arte de tessitori di tele e tovaglioli (1718)	»	82
Capitoli dell' Arte di tessitori di calsette al telaro (1721)	»	89
Capitoli dell' Arte de drapperi (1641)	»	94
Arte de' fillatori	»	101
Capitoli pertinenti all' Arte grossa	»	107
Capitoli pertinenti all' Arte predetti tanto della grossa come della minuta	»	113
Arte de pignatari	»	127
Capitoli dell' Arte sotile dei pignatari (1613) . . .	»	131
Capitoli fra li maestri dell' Arte sottile e grossa . .	»	137
Arte de piscatorj	»	145
Arte de ortollanj	»	154